

NOMINE E DESIGNAZIONI IN ENTI ED ISTITUZIONI VARIE

Situazione aggiornata al 31 luglio 2012



IX LEGISLATURA

SEGRETARIATO GENERALE

SETTORE SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ED
ORGANI ISTITUZIONALI INTERNI – UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Responsabile: Valter BOSSI

Realizzazione a cura di:
Tiziana Zaniolo e Daniela Pagliano

Con la collaborazione di Maria Letizia Mazzola per il reperimento degli indirizzi e-mail.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Commissione consultiva per le Nomine:
Tel. 011-5757 - 557 /239 /221 /498 /199/ 864
Fax 0115757446

PREFAZIONE


Il presente lavoro contiene i dati essenziali relativi a tutti gli enti e istituzioni varie in cui il Consiglio regionale effettua le nomine o designazioni ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

In particolare, per ciascun ente, sono indicati l'indirizzo, i recapiti telefonici, il sito web e l'e-mail (ove presenti), la finalità dell'ente stesso, i soggetti nominati o designati ed i riferimenti normativi.

Al fine di consentire un uso più agevole dei dati contenuti nelle pagine che seguono è stato predisposto un indice "cliccabile" relativo a ciascun ente e sono stati inseriti gli indirizzi web ed e-mail (anch'essi cliccabili).

E' stata, infine, inserita un'appendice normativa contenente le disposizioni legislative che interessano maggiormente la materia delle nomine.

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE¹

IX LEGISLATURA

Presidente: Valerio CATTANEO *Il Popolo della Libertà*

Daniele CANTORE	<i>Il Popolo della Libertà</i>
Fabrizio COMBA	<i>Il Popolo della Libertà</i>
Augusta MONTARULI	<i>Il Popolo della Libertà</i>
Luca PEDRALE	<i>Il Popolo della Libertà</i>
Mario CAROSSA	<i>Lega Nord – Bossi</i>
Roberto DE MAGISTRIS	<i>Lega Nord – Bossi</i>
Federico GREGORIO	<i>Lega Nord – Bossi</i>
Rosanna VALLE	<i>Progett’Azione</i>
Nino BOETI	<i>Partito Democratico</i>
Angela MOTTA	<i>Partito Democratico</i>
Mino TARICCO	<i>Partito Democratico</i>
Luigi CURSIO	<i>Italia dei Valori Lista Di Pietro</i>
Davide BONO	<i>Movimento 5 Stelle</i>
Alberto GOFFI	<i>Unione di Centro</i>
Michele GIOVINE	<i>Gruppo Pensionati con Cota</i>
Andrea STARA	<i>Insieme per Bresso</i>
Michele DELL’UTRI	<i>Moderati</i>
Eleonora ARTESIO	<i>Per la Federazione – Sinistra Europea</i>
Monica CERUTTI	<i>Sinistra Ecologia Libertà con Vendola</i>
Mercedes BRESSO	<i>Uniti per Bresso</i>
Maurizio LUPI	<i>Verdi–Verdi–l’Ambientalista per Cota</i>
Michele FORMAGNANA	<i>Gruppo Misto</i>

¹ Costituita ai sensi dell’art. 37 dello Statuto della Regione Piemonte.

INDICE DEGLI ENTI “CLICCABILE”

AGRICOLTURA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE
A.N.A.Bo.Ra.Pi.

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA “ALBERTO GEISSER”

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA

CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA “ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA” DI NOVARA

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI
ACQUATICI E PESCA

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA

ENOTECA REGIONALE DELLA SERRA

ENOTECA REGIONALE COLLINE ALFIERI DELL'ASTIGIANO

ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO

ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO

ASSOCIAZIONE “ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO”

ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA

COMITATI E COMMISSIONI

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA
REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI

COMMISSIONE CONSILIARE PER I GEMELLAGGI

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
FRA UOMO E DONNA

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VENATORIE E PER LA TUTELA
DELLA FAUNA SELVATICA

COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA'
D'ITALIA

COMITATO “PYOU LIFE: TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL”

COMMERCIO

**ASFI - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA
PER LA FORMAZIONE ALLE IMPRESE**

A.S.F.I.M. - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA
REGOLAZIONE DEL MERCATO**

E.V.A.E.T. AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA
PROMOZIONE ECONOMICA**

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CUNEO “CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE – CUNEO”

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “TORINO INCONTRA”

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO “LABORATORIO CHIMICO”

UNIONCAMERE PIEMONTE

AZIENDA SPECIALE INTERCAMERALE “ADR PIEMONTE”

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE

CULTURA

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - C.S.A.

CESMEO - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI

**CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL'ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE CON
SEDE NEL FORTE DI EXILLES**

COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO"

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO MUSICALE

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO

FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI"

FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL PENSIERO POLITICO "L. FIRPO"

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

PREMIO INTERNAZIONALE “PIEMONTESE NEL MONDO”

**COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI**

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - A.S.P.

ASSOCIAZIONE “PREMIO GRINZANE CAVOUR”

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE

FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA

**“FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO” CENTRO DI STUDI DI STORIA E LETTERATURA
RELIGIOSA**

FONDAZIONE “ARIODANTE FABRETTI”

FONDAZIONE TORINO MUSEI

FONDAZIONE “MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE”

FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA

FONDAZIONE “CESARE PAVESE”

FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS

“FONDAZIONE 20 MARZO 2006”

**ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA,
DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA”**

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO

“ MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO

MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO

**FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA
VENARIA REALE”**

FONDAZIONE ARTEA

“FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS”

DIFENSORE CIVICO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

EDILIZIA

AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA

ENTI STRUMENTALI

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - C.S.I. PIEMONTE

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.

FONDAZIONI BANCARIE

FONDAZIONE C.R.T. - CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

FORMAZIONE E UNIVERSITA'

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EN.A.I.P.

CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE - COREP

CO.RI.PE. PIEMONTE -CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA, PIEMONTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

IAL – ISTITUTO ADDESTRAMENTO LAVORATORI DEL PIEMONTE

COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO

COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI"

SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE – SUISM

GARANZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA

DESIGNAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE

DESIGNAZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.

COMMISSIONE TECNICA PER L'INFORMAZIONE

COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE LOCALE

LAVORO E INDUSTRIA

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE

CONSIGLIERE/I DI PARITA' REGIONALI

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

FONDAZIONE “TORINO WIRELESS”

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

PARCHI

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

SANITA' ED ASSISTENZA

AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI - ARESS

AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA - CO.RE.SA.

FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - FPO”

TRASPORTI

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

CONSORZIO “AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA”

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA

TURISMO

CONSORZIO - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

ALEXALA - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA – CONSORZIO

CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ASTI – ASTI TURISMO - A.T.L.

ATL BIELLESE – AGENZIA DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

TUTELA AMBIENTE

CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO LA REGIONE

COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" – ONLUS

URBANISTICA

COMMISSIONE TECNICA URBANISTICA - C.T.U.

COMITATO PROMOTORE PRUSST 2010 PLAN

APPENDICE NORMATIVA

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

LEGGE 15 LUGLIO 1994, n. 444

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, N. 33.

**N.B.: I nominativi contrassegnati con l'asterisco sono espressione delle minoranze consiliari.
Situazione aggiornata al 31 luglio 2012**

AGRICOLTURA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE

A.N.A.Bo.Ra.Pi.

Strada per Trinità, 32/A - 12061 Carrù (CN) - tel. 0173-750791 - fax. 0173-750915

Sito internet: www.anaborapi.it e-mail: info@anaborapi.it

(Artt. 16 e 18 Statuto dell'Ente¹)

L'Associazione promuove ed attua tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza piemontese.

CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

BOLLA EMILIO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 90 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **22/03/2014**

Compensi: gettone di presenza di € 30 oltre il rimborso spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Art. 16¹

Il Consiglio Direttivo è costituito da nove allevatori eletti dall'Assemblea. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
 - Associazione Italiana Allevatori;
 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 - Regione Piemonte;
- b) i membri del Collegio Sindacale;
- c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente del medesimo consiglio designato dal Presidente.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente – o chi ne fa le veci – lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione od anche in altre località.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento mediante convocazione telegrafica, a mezzo telex, telefax, telefono od altri mezzi informatici da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA “ALBERTO GEISSER”

C/o Unione Agricoltori C.so V. Emanuele, 58 – 10122 Torino – tel. 011-5741319 fax 011-546214

(Art. 9 e 10 Statuto dell’Ente¹)

L’Istituto, fondato in Torino nel 1922, viene eretto in ente morale. Esso ha lo scopo di contribuire al progresso ed all’incremento della frutticoltura piemontese.

COLLEGIO DEI REVISORI
DESIGNAZIONE DI 1 REVISORE

STRAMBI GIANLUIGI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 160 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2016**

Compensi: € 542,50 annui lordi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹**Art. 9**

Un Collegio di due Revisori, nominati dal Ministero per l’agricoltura e le foreste, sorveglia la gestione ed esamina il bilancio.

I Revisori possono intervenire, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto di fare iscrivere all’ordine del giorno le proposte che credono opportune.

Art.10

L’Osservatorio compila ogni anno, entro il mese di ottobre e di febbraio, rispettivamente il bilancio preventivo del successivo esercizio ed in conto consuntivo della precedente gestione.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI

Via Fratelli Bandiera n. 16 - 13100 - Vercelli – telefono 0161-283811 fax 0161-257425

e-mail: segreteria@consorzioabaraggia.it

(Art. 31 Statuto dell'Ente¹)

La bonifica è costituita da un complesso di attività ed azioni intersettoriali primarie che comprendono la sicurezza territoriale, ambientale, la valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come ecosistema, la difesa del suolo, la creazione di nuove risorse idriche e l'estensione dell'irrigazione, l'esercizio degli impianti di bonifica ed irrigui esistenti e futuri, il riuso delle acque reflue, il riordino irriguo e fondiario delle proprietà frammentate, la regimazione dei corsi d'acqua naturali e della rete idrografica minore, la realizzazione e gestione degli acquedotti rurali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E UNO SUPPLENTE

CANDELI TINO **(effettivo)** AUTOCANDIDATO
ROVETTI MARIO **(supplente)** AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione n. 91 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: quanto il Consiglio dei Delegati

Scadenza: **17/12/2015**

Compensi: per il Sindaco effettivo indennità di € 5200 annui lordi onnicomprensiva, oltre gli accessori del 4% per la Cassa ed il 20% per IVA da corrispondersi in due rate semestrali posticipate

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili; non possono essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

¹ Art. 31

Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.
2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati
4. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i conti di previsione e consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili con cadenza trimestrale;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
 - d) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).
7. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d'età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l'intero mandato.

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA

Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli – tel. 0161-283511 fax 0161-283500

Sito internet: www.ovestsesia.it e-mail: info@ovestsesia.it

(Art. 25 Statuto dell'Ente¹)

Costituiscono scopi istituzionali: l'approvvigionamento, l'utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la collaborazione per la distribuzione delle acque, la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, la valorizzazione delle produzioni agricole.

Sono altresì scopi dell'Associazione gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli acquedotti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

CANDELI TINO **(membro effettivo)** AUTOCANDIDATO
BOSSO ALBERTO **(membro supplente)** AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione n. 115 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **16/10/2015**

Compensi: al membro effettivo € 5710 lordi annui, onnicomprensivi ed esaustivi di tutta l'attività che i Revisori saranno chiamati a svolgere

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado

¹ Art. 25

(Composizione)

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da:
 - a) tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) due membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 2) Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell'Associazione, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
- 3) I Revisori durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

CONSORZIO D'IRRIGAZIONE E BONIFICA "ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA" DI NOVARA

Via Negroni, 7 – 28100 Novara tel. 0321-675211 fax 0321-398458

Sito internet: www.estsesia.it e-mail: info@estsesia.it

L'Associazione ha lo scopo di provvedere direttamente, nell'interesse generale, alla migliore irrigazione dei terreni compresi nel perimetro consorziale, ad alimentare opifici con le acque in gestione, a favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola.

Al raggiungimento delle finalità su esposte l'Associazione provvede mediante la gestione di acque demaniali avute in concessione, di acque proprie, di acque di spettanza di Enti o singoli proprietari avute in uso o acquistate, nonché con la stipulazione di tutti gli atti e l'adozione delle provvidenze ritenute necessarie.

L'Associazione potrà pure, tenendo distinte le rispettive gestioni, assumere le funzioni di consorzio di bonifica e provvedere, direttamente o in concessione, alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del suo comprensorio classificati ai sensi di legge.

CONSIGLIO DEI DELEGATI E DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA

(Art. 47, Statuto dell'Ente¹)

NOMINA DI 2 RAPPRESENTANTI

FERRARIS GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

SUARDI SERGIO

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 73 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **31/12/2014**

Compensi: non sono previsti compensi ma solo rimborso spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Art. 53, Statuto dell'Ente²)

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

PARONZINI NICOLA (**membro effettivo**) AUTOCANDIDATO

UBERTAZZI EUGENIO (**membro supplente**) AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 74 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **31/12 2014** - i Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per una sola volta

Compensi: € 3000 annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 47 - Consiglio Dei Delegati e Deputazione Amministrativa per la gestione speciale bonifica
La Costituzione e la Convocazione

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è costituita da tutti i membri che compongono il Consiglio d'Amministrazione e dai due rappresentanti che potranno essere nominati da ciascuna delle Regioni Piemonte e Lombardia a far parte del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica.

La Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica è convocata dal Presidente del Consorzio – che la presiede – in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione oppure separatamente.

Per la convocazione della Deputazione Amministrativa valgono le norme indicate per il Consiglio di Amministrazione

² Art. 53 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – La composizione

Ove non venga diversamente prescritto da norme o da provvedimenti delle Autorità competenti, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte, uno nominato dalla Regione Lombardia e uno nominato dall'Assemblea dei Delegati; assume la Presidenza del Collegio il Rappresentante delle Regioni più anziane di età;
- tre membri supplenti, di cui uno eletto dall'Assemblea dei Delegati, uno nominato dalla Regione Piemonte e uno nominato dalla Regione Lombardia.

Tutti i membri debbono appartenere al ruolo dei Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere eletti i Revisori i componenti degli Organi istituzionali del Consorzio ed altresì i parenti ed affini entro il quarto grado.

I Revisori durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati e sono rieleggibili per una sola volta.

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI AMBIENTI ACQUATICI E PESCA

c/o Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca – C.so Stati Uniti n. 21 – 10121 Torino

e-mail: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

(Art. 8, l.r. n. 37/2006¹)

La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

La Regione, con la collaborazione degli enti locali, persegue i seguenti obiettivi:

garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica; provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale; coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata; attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale; sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela; promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

NOMINA DI 1 ESPERTO IN ACQUACOLTURA

VALENZANO VITTORIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 96 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: termine legislatura

Compensi: Art. 8, comma 7 della l.r. n. 37/2006 in calce riportato

Requisiti: esperto in acquacoltura

¹ Art. 8 (Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

- a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
- b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
- c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
- d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
- e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
- f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
- g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;
- h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

- a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;
- b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;
- c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;
- d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;
- e) un esperto in idrobiologia;
- f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
- g) un esperto in ittiopatologia;
- i) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;
- l) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARPEA

Via Bogino, 23 – 10123 Torino tel. 011/3025100 fax 011/3025199

www.arpea.piemonte.it/index2.html e-mail: info@arpea.piemonte.it

(Legge regionale n. 16/2002 e s.m.i. e art. 9 Statuto dell'Ente¹)

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI ED 1 MEMBRO SUPPLENTE. DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

EFFETTIVI:

MORATTO MARCO (**Presidente**)

AUTOCANDIDATO

CARACCILO FRANCESCO

AUTOCANDIDATO

CESARIO GENNARO *

AUTOCANDIDATO

SUPPLENTE:

SIBILLE FIORENZA

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 152 dell'11-12-2007 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **25/01/2013**

Compensi: al Presidente spetta una indennità mensile di € 1350, mentre per i membri l'indennità mensile è di € 900,00

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Iter avviato per nuova nomina

¹ Articolo 9

(Il Collegio dei Revisori)

- 1) Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio Regionale iscritti nel registro dei Revisori contabili.
- 2) Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell'agenzia.
- 3) Il Collegio dei Revisori:
 - a) esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
 - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
- 4) Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi al Direttori dell'Agenzia e alla Giunta regionale.
- 5) L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al 15 per cento del compenso spettante al direttore, mentre per i membri l'indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore
- 6) Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

ENOTECA REGIONALE DELLA SERRA

C/o Castello - Piazza Castello, 2 – 13883 Roppolo (BI) – tel. 0161-987520 Fax. 0161-987510

e-mail: info@enotecadellaserra.it

(Art. 12 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca Regionale della Serra opera senza fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:

- *tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in particolare quella del territorio rappresentato soprattutto per le attuali doc o docg;*
- *promuovere la conoscenza, la peculiarità il consumo dei vini rappresentati, anche in relazione agli accostamenti con la cucina la gastronomia regionale e locale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona,*
- *contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell'enogastronomia, della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici, di tradizioni popolari sviluppandone in tal senso anche iniziative di conservazione, documentazione, divulgazione;*
- *contribuire alla crescita tecnica, professionale culturale, di marketing dei soci, dei produttori e in generale delle comunità rappresentate. Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'Enoteca Regionale, anche in collaborazione con le altre enoteche regionali, può sviluppare iniziative e attività promozionali (convegni, degustazioni, work shop, pubblicazioni, campagne promopubblicitarie); la partecipazione a simili iniziative da altri organizzate, compresa la partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia e all'estero. In tal senso potrà realizzare accordi e rapporti di collaborazione con altri enti pubblici, organizzazioni economiche, professionali, tecniche, nonché aderire e partecipare ad enti, associazioni, consorzi e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria.*
- *L'Enoteca Regionale potrà svolgere ogni altra attività connessa ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI UN MEMBRO

VIOTTO FABRIZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 85 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **12/11/2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Il Consiglio di Amministrazione)

Articolo 12 Composizione, costituzione, durata in carica e rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di nove membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Un membro può essere nominato dalla Regione Piemonte.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti e possono essere invitati, senza diritto di voto, il Direttore, gli impiegati dell'Associazione e i membri del Comitato Tecnico.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, e un Vice-Presidente.

Per ogni riunione il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso vengano meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, con validità fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla nomina dei nuovi componenti. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. Vigge l'istituto della prorogatio.

ENOTECA REGIONALE COLLINE ALFIERI DELL'ASTIGIANO

Via Carceri, 1 – San Damiano d'Asti - 14015 - tel. 0141-975056 fax 0141-982582

Sito internet: www.enotecaregionalecollinealfieri.it e-mail: info@enotecaregionalecollinealfieri.it

(Art. 11 Statuto dell'Ente¹)

L'Associazione Enoteca Regionale delle Colline Alfieri dell'Astigiano, si propone i seguenti obiettivi:
tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese ed in particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. D.O.C.G.;
promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione, anche in relazione agli accostamenti con la cucina e la gastronomia regionale, locale, tradizionale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
contribuire allo sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti dell'eno-gastronomia e della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici di tradizioni popolari, sviluppando in tal senso, anche iniziative folcloristiche di conservazione, documentazione e divulgazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO

NOVARA LAURA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 81 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **25/02/2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 11 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria provvede:

1. alla nomina del Presidente scelto su indicazione del Socio Promotore;
2. alla nomina del Consiglio Direttivo composto a sua volta da 7 membri, di cui 2 su indicazione del Socio Promotore, 3 su indicazione dei Soci Partecipanti, scelti anche tra i non soci, 1 designato dalla Regione Piemonte, 1 come Presidente scelto tra i membri del Socio Promotore;
3. all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, entro il mese di febbraio dello stesso anno e all'approvazione del Bilancio consultivo entro 120 giorni dall'inizio dell'anno successivo;
4. alla nomina del Revisore dei Conti;
5. alla determinazione della quota associativa annuale dovuta da ciascun socio;
6. alla fissazione del numero dei componenti della Commissione tecnica e della loro durata in carica.

Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli Associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a tre (3)

L’Associazione opera senza fini di lucro e reinveste ogni sua risorsa finanziaria nell’Enoteca e nella sua attività destinandola al raggiungimento delle sue finalità.

L’Associazione si propone i seguenti scopi e finalità: valorizzare, qualificare e promuovere le produzioni vitivinicole del territorio rappresentato;

promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini rappresentati anche in relazione agli accostamenti con i prodotti tipici locali, la cucina e la gastronomia locale ed alle altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;

valorizzare e promuovere il territorio vitivinicolo e più in generale quello agricolo e rurale rappresentato per tutto quello che esso esprime in termini produttivi ed anche per gli aspetti paesaggistici, storici, culturali, turistici, gastronomici, del folclore, delle tradizioni popolari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

AUTANO ETTORE

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 79 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 12 dello Statuto dell’Ente
(Consiglio di Amministrazione)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea dei soci in misura non inferiore a sette e non superiore a undici. I componenti sono eletti dall’Assemblea dei soci e restano in carica per la durata di tre anni. I componenti sono eletti nella misura del sessanta % (sessanta per cento) [con arrotondamento dei decimali all’unità superiore] in rappresentanza dei soci promotori di cui uno su designazione della Regione Piemonte, e nella misura del quaranta % (quaranta per cento) [con arrotondamento dei decimali all’unità inferiore] in rappresentanza dei soci aderenti.

Possono essere nominati Amministratori anche i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. I consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo. L’Amministratore che rinuncia all’incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si sia ricostituita in seguito all’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Gli amministratori nominati dall’Assemblea in sostituzione di altri cessati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine alla proposta di bilancio consuntivo e alla proposta di bilancio preventivo e ammontare delle quote associative. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono avere luogo nella sede sociale. Il Consiglio viene convocato mediante affissione di un apposito avviso presso la sede sociale; di regola fra la data dell’avviso di convocazione e il giorno dell’adunanza devono decorrere almeno sette giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dal Segretario. Il Consiglio investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione dell’Assemblea, compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO

Castello Falletti – Piazza Falletti, 1 – 12060 Barolo (CN) – tel. 0173-56277 fax 0173-560512

Sito internet: www.baroloworld.it e-mail: barolo@baroloworld.it

(Art. 6 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca ha i seguenti scopi:

- presentare al pubblico il vino Barolo, con idoneo allestimento permanente, nelle cantine marchionali del Castello Comunale di Barolo, realizzando la panoramica generale della produzione attraverso anche richiami fotografici ed illustrativi relativi agli aspetti viticolo-enologici, topografici e socio-culturali di tutti i paesi della "zona di origine";
- valorizzare e divulgare il vino Barolo, con l'obiettivo di incrementare le attività produttivo-commerciali nell'interesse di tutti gli operatori vitivinicoli;
- sviluppare un'azione di conservazione e di documentazione della cultura contadina e degli aspetti della tradizione enoica del luogo;
- promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini della nostra terra, anche in relazione agli accostamenti con la gastronomia tipica locale da realizzarsi nelle forme più adeguate;
- intervenire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, nell'azione di tutela del vino Barolo, sotto l'aspetto qualitativo e normativo;
- promuovere e gestire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, il movimento turistico nelle Langhe;
- attuare tutte quelle iniziative (culturali, tecniche, artistiche e commerciali) che si riterranno opportune per potenziare l'efficacia funzionale dell'Enoteca.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

SARTIRANO PAOLO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 86 del 22-03-2011 del Consiglio regionale)

Durata in carica: **triennio 2011/2014**

Scadenza: **22/03/2014**

Compensi: non sono previsti compensi, ma solo rimborso spese

Requisiti: esperienza nel settore vitivinicolo e/o turistico

¹ Art. 6 dello Statuto dell'Ente (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 a 21 membri e cioè:

- dal Sindaco di Barolo (o suo delegato) che rappresenta la proprietà del Castello, sede dell'Enoteca;
- da un rappresentante la Regione Piemonte, in virtù di disposizioni di legge;
- da 14 membri nominati uno per ciascuno degli enti fondatori;
- da altri 5 membri nominati da enti e persone giuridiche accolte a far parte dell'Enoteca come previsto dall'art. 1/terzo comma.

I membri nominati da enti possono essere componenti o non delle Amministrazioni degli Enti stessi, ma devono comunque possedere particolare competenza nel settore vitivinicolo e/o turistico.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora senza giustificato motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Le eventuali spese di partecipazione alla vita dell'Enoteca sono a carico dei rispettivi enti e persone giuridiche rappresentate.

ASSOCIAZIONE “ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO”

Piazza XX Settembre n. 19 - c/o Castello dei Busca – 12056 - Mango (CN) tel. 0141-89291 –fax 0141839914

e-mail: info@enotecamoscato.it

(Art. 10 Statuto dell’Ente¹)

L’associazione non ha scopi di lucro, ed è apartitica ed aconfessionale.

L’associazione si prefigge i seguenti scopi ed obiettivi:

- *la creazione, l’organizzazione, la gestione di una Enoteca finalizzata alla promozione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei vini tipici e degli altri prodotti agricoli del territorio;*
- *l’allestimento e l’organizzazione di manifestazioni, mostre, rassegne, eventi, degustazioni, anche permanenti, che costituiscano al raggiungimento degli scopi sopraindicati.*

Nel proseguimento dei suoi obiettivi l’Associazione potrà altresì:

- *esercitare in via diretta o indiretta l’attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti, vini e bevande;*
- *compiere ogni altra operazione necessaria o utile per la realizzazione dell’oggetto medesimo; in particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari, compiere qualsiasi tipo di operazione bancaria, contrarre mutui anche ipotecari, concedere, se nell’interesse dell’Associazione, fideiussioni, avvali e garanzie anche reali, assumere partecipazioni nei limiti consentiti dalla legge in altri enti che si propongono scopi uguali od affini.*

CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

VERCELLIO MARCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 105 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabili da cinque a dieci.

I componenti del Consiglio direttivo sono scelti fra gli associati e non maggiorenni, all’Assemblea in sede ordinaria, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio ambito, con separate votazioni a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre dei componenti, ogniqualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assunte dal Consiglio direttivo sono verbalizzate, debitamente sottoscritte da Presidente e Segretario, in un apposito libro conservato presso la sede dell’Associazione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto e con funzioni consultive, anche i Revisori dei conti ed il Direttore.

ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA

Uffici: via G.B. Giuliani, 29 – 14053 Canelli (AT) tel 0141-820280

Sito internet: www.enotecaregionalecanelli.it e-mail: info@enotecaregionalecanelli.it

(Art. 14 Statuto dell'Ente¹)

L'Enoteca Regionale di CANELLI e dell'ASTESANA, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro, svolge la funzione di Ente per la promozione dei vini regionali, in particolare del territorio rappresentato, e persegue i seguenti scopi istituzionali:

a) valorizzare e promuovere l'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione PIEMONTE, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine (L. 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche), sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;

b) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, i suddetti vini, purché di alta qualificazione.

c) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata;

d) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione.

e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della regione.

f) Nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappe), prodotti alternativi derivati dall'uva, verificati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 24 ed accettati ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Giudicatrice di cui ai successivi art. 22 e 23; olio e prodotti agro-alimentari tipici della regione e riconosciuti da apposita legge.

L'Enoteca, eventualmente e come attività secondaria e meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali di cui sopra, potrà:

- vendere i prodotti esposti;

- favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni;

- esercitare, anche mediante gestione concessa in affitto a terzi, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

Durata in carica: 3 anni

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 10 (dieci) scelti fra tutti i soci e di cui uno designato dalla Regione Piemonte e almeno 3 di nomina di Comuni e Comunità Alle sedute del Consiglio partecipa il Revisore dei Conti. I membri del Consiglio rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, i Vice Presidenti e il Comitato di Presidenza.

COMITATI E COMMISSIONI

**COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA NUOVA
REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI**

Esercito Italiano - Comando Regione Militare Nord – Ufficio Logistico – C.so Vinzaglio, 6 – 10121 Torino

tel. 011-56034358 e-mail: cdo_rmnord@esercito.difesa.it

(Legge n. 898 del 24.12.1976 mod. dall'art. 6, legge n. 104/90¹)

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI EFFETTIVI

BAFFIGO EDOARDO	AUTOCANDIDATO
BARRACO GIUSEPPE	AUTOCANDIDATO
CHILA' GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
MENOLASCINO PASQUALE	AUTOCANDIDATO
MILETTO MARCO (Del. n. 117 del 20/07/2011)	AUTOCANDIDATO
CATTANEO EMANUELA *	AUTOCANDIDATO
DELLI PAOLI SAVERIO *	COMANDO REG. MILITARE NORD

DESIGNAZIONE DI 7 MEMBRI SUPPLENTI

ACCUSANI DI RETORTO E PORTANOVA PAOLO	AUTOCANDIDATO
ARCUDI FRANCESCO (Del. n. 117 del 20/07/2011)	AUTOCANDIDATO
MERONI ERNESTO	AUTOCANDIDATO
PAGANA FRANCO	AUTOCANDIDATO
ZAMBON PIERO, ORLANDO	AUTOCANDIDATO
MARTINA FABIO *	AUTOCANDIDATO
TURSI MICHELE *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 52 del 9-11-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898

(omissis)

7. "Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa. Da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale" (comma così modificato dalla L. n. 104/1990).

8. Per ogni membro è nominato un supplente.

(omissis)

COMMISSIONE CONSILIARE PER I GEMELLAGGI

c/o Giunta Regionale – Presidenza - P.zza Castello 165 – 10122 Torino
(Art. 6, legge regionale n. 4/80¹)

La Commissione consiliare per i gemellaggi esprime il parere sulle iniziative degli Enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti con i Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) a livello di base e delle varie articolazioni della società nel quadro di una generale mobilitazione dei cittadini in vista della costruzione dell' unità europea.

NOMINA DI 8 CONSIGLIERI REGIONALI

BUSSOLA CRISTIANO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'
CANTORE DANIELE	IL POPOLO DELLA LIBERTA'
COMBA FABRIZIO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'
TENTONI ROBERTO	IL POPOLO DELLA LIBERTA'
CAROSSA MARIO	LEGA NORD – BOSSI
NEGRO GIOVANNI *	UNIONE DI CENTRO
CERUTTI MONICA *	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA
STARA ANDREA *	INSIEME PER BRESSO

(Nominati con Deliberazione n. 18 del 30-07-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 6.

(Commissione consiliare per i gemellaggi)

E' istituita una Commissione consiliare per i gemellaggi composta di otto Consiglieri, e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, per esprimere il parere sulle iniziative di cui all'art. 1 e le relative determinazioni.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

c/o Regione Piemonte Assessorato al Lavoro – Via Magenta, 12 - 10128 Torino tel. 011-4324885 – fax 011-4324878

(Art. 9, legge regionale n. 23/04¹)

Alla Commissione Regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti: studiare la cooperazione , in relazione alle cause che ne generano l'esigenza e agli effetti che essa determina nell'economia regionale; proporre alla Giunta indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative; formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui disegni di legge della Giunta Regionale in tema di cooperazione; esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse; esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge regionale 15 maggio 1978, n. 24; esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta Regionale.

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI DUE IN RAPPRESENTANZA DELLA MAGGIORANZA ED UNO DELLA MINORANZA

MARINELLO MICHELE
MOTTA MASSIMILIANO
ARTESIO ELEONORA *

LEGA NORD - BOSSI
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
PER LA FEDERAZIONE – SINISTRA EUROPEA

(Designati con Deliberazione n. 17 del 30-07-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 9

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
- b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
- c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
- e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.

4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

**COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
FRA UOMO E DONNA**

Via Magenta, 12 - 10128 Torino - tel. 011-4324877 – fax 011- 4325218 e-mail: assessorato.pariopportunita@regione.piemonte.it
(Art. 3, legge regionale n. 46/86¹ e s.m.i.)

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

ELEZIONE DI 15 MEMBRI

ALESSI PATRIZIA	AUTOCANDIDATO
BOFFA MARIA GRAZIA	AUTOCANDIDATO
CORDA CRISTINA	AUTOCANDIDATO
GUERCIO GIOVANNA	AUTOCANDIDATO
INCERTO VALENTINA (dimissionaria)	AUTOCANDIDATO
RANZATO SAMANTA TIZIANA	AUTOCANDIDATO
SARTORIO CARLOTTA	AUTOCANDIDATO
SATTAMINO PATRIZIA	AUTOCANDIDATO
SONEGO MARIA GRAZIA	AUTOCANDIDATO
TERZUOLO BIANCA MARINA	AUTOCANDIDATO
BARTOLI SILVANA *	AUTOCANDIDATO
CHINAGLIA ELENA *	AUTOCANDIDATO
LOSMA EMILIANA *	AUTOCANDIDATO
ONOFRI LAURA *	AUTOCANDIDATO
VINDIGNI MARIA ADRIANA *	AUTOCANDIDATO

(Elette con Deliberazione n. 53 del 9-11-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

¹ **Art. 3.**

(Composizione della Commissione)

La Commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica.

Per cio' che attiene alle modalita' di nomina valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7, 10 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10. *

La presentazione di ogni candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti, di cui all'art. 2 della presente legge.

In caso di dimissioni di uno dei membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalita' previste dai commi precedenti.

Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali.

* La legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 è stata sostituita dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche e integrazioni

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VENATORIE E PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

c/o Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, C.so Stati Uniti, 21 – Settore tutela e gestione fauna selvatica - 10128 Torino tel. 011-4322678 fax 011-4323801

(Art. 24, legge regionale n. 70/96¹)

Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico - venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico – venatoria del territorio.

NOMINA DI 3 ESPERTI DI CUI: 1 ESPERTO IN ZOOLOGIA LAUREATO IN SCIENZE NATURALI O BIOLOGICHE OVVERO IN MEDICINA VETERINARIA, SU DESIGNAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI; 1 ESPERTO IN PROBLEMI AGRARI LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE O FORESTALI, SU DESIGNAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI; 1 ESPERTO IN TIPICA FAUNA ALPINA

MUSSA PIERPAOLOLO (esperto in zoologia)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
FERRAZZI PAOLA (esperto in problemi agrari)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DURANDO PIERO (esperto in tipica fauna alpina)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 97 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: esperienza nelle materie sopraindicate

¹ Art. 24.

(Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica)

1. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. Esso e' composto da:
 - a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
 - b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
 - c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Universita' degli Studi;
 - d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Universita' degli Studi;
 - e) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
 - f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
 - g) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione.
 - h) un rappresentante dell'ENCI;
 - i) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC);
 - l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna provincia;
 - m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A. per ciascuna provincia;
 - n) un esperto in tipica fauna alpina.
3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano in eta' tra gli altri componenti.
8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e puo' proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; puo' inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA

Sede legale: Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino
Uffici: corso Vinzaglio, 17 – 10121 Torino – tel. 011-5539600 fax 011-19508012
(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

Il Comitato, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà degli enti fondatori, le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Il Comitato, per il raggiungimento delle finalità, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI DI CUI 1 ESPRESSIONE DELLA MINORANZA CONSILIARE

POZZI PAOLA (Del. n. 234 del 14/01/2009)

LEO GIANPIERO *

(Nominati con Deliberazioni n. 130 del 05.06.2007 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: per tutta la durata del Comitato

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Art. 9

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di ventuno a un massimo di ventisette membri così nominati:
 - a) per la Regione Piemonte: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio regionale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
 - b) per la Provincia di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio provinciale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
 - c) per la Città di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Sindaco pro-tempore della Città che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio comunale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
 - d) uno dalla Compagnia di San Paolo;
 - e) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torno;
 - f) uno dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - g) uno dall'Unioncamere Piemonte;
 - h) uno dall'Università di Torino;
 - i) uno dal Politecnico di Torino;
 - l) uno dall'Università del Piemonte Orientale;
 - m) uno dall'Università di Scienze Gastronomiche;
 - n) tre membri in rappresentanza del Governo italiano indicati all'atto dell'adesione al Comitato; prima di tale adesione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto il Direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Piemonte.
2. E' altresì membro del Consiglio di amministrazione il Vice Presidente esecutivo.
3. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di membri del Comitato, al momento della deliberazione di ammissione, il Consiglio di amministrazione decide se far designare ai singoli nuovi membri del Comitato un Consigliere di amministrazione; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di ventisette, incluso il Presidente. Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo membro del comitato eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti; la carica non comporta retribuzioni.
5. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica per la quale è stato eletto nel Consiglio di amministrazione, per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, subentra la persona che lo ha sostituito nella carica istituzionale e per i membri di cui alle altre lettere del comma 1 l'ente competente designa un nuovo membro.
6. Sono di diritto Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino, e il Sindaco pro-tempore della Città di Torino che non ricoprono a quel momento la qualifica di Presidente nel rispetto del calendario turnario previsto per la qualifica di Presidente.

COMITATO "PYOU LIFE: TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL"

Direzione Cultura, Turismo e Sport – via Bertola 34 - 10122 Torino – tel. 0114323039 fax 0114322544

(Art. 13 Statuto dell'Ente¹)

Il Comitato non ha scopo di lucro.

Il Comitato, a seguito della nomina della Città di Torino quale Capitale Europea dei Giovani per il 2010, ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà dei membri fondatori e dei successivi aderenti, le iniziative in occasione dell'evento "PYOU LIFE: TORINO 2010 European Youth Capital".

Il Comitato ha altresì lo scopo di coordinare i progetti e le iniziative dei membri fondatori e dei successivi aderenti che si svolgano nell'ambito dell'evento "PYOU LIFE: TORINO 2010 European Youth Capital".

Il Comitato, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, può organizzare e promuovere iniziative, attività, cambi internazionali, progetti di Servizio Volontario Europeo, progetti anche speciali di Servizio Civile e volontariato, concorsi e rassegne culturali, eventi, mostre, conferenze, convegni, eventi e manifestazioni sportive, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati dalle iniziative, realizzare opere e allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

Il Comitato, su richiesta e finanziamento dei membri fondatori, successivi aderenti, e di sponsor esterni potrà svolgere altresì attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate all'ambito "PYOU LIFE: TORINO 2010 European Youth Capital" di cui siano titolari gli Enti fondatori e che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.

Il Comitato opera avvalendosi di strutture proprie o degli Enti fondatori e dei successivi aderenti, nonché di personale proprio e di personale proveniente dagli Enti fondatori o da altri Enti.

I verbali e gli atti del Comitato sono redatti da un Funzionario Pubblico.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

OMEGNA FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 76 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: per tutta la durata del Comitato

Compensi: non sono previsti compensi ma solo rimborso spese

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

N.B.: ente estinto nel 2011 con l'approvazione del conto consuntivo

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti ¹

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati, uno ciascuno, dai Fondatori: Governo Italiano, Regione Piemonte e Città di Torino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore Amministrativo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e nominano nel loro ambito il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o decesso.

COMMERCIO

**ASFI - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA
PER LA FORMAZIONE ALLE IMPRESE**

c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria – tel. 0131-313231 fax 0131-43186

Sito Internet: www.asfi.it e-mail: asfi@al.camcom.it

(Artt. 4 e 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

- a) favorire l'aggiornamento professionale, mediante attività di formazione e informazione nei confronti degli imprenditori e dei loro collaboratori;
- b) favorire l'utilizzo da parte delle imprese dei servizi offerti dal sistema delle Camere di Commercio;
- c) migliorare i servizi alle imprese mediante l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale camerale e di altri enti pubblici;
- d) realizzare corsi di formazione propedeutici allo svolgimento di specifiche attività economiche;
- e) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti in attesa di occupazione mediante la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale;
- f) favorire la riconversione e l'ampliamento delle opportunità professionali mediante l'acquisizione di specifiche competenze connesse ai fabbisogni del mondo del lavoro;
- g) promuovere lo sviluppo della cultura economica, mediante la realizzazione di specifiche iniziative (convegni, seminari, studi, pubblicazioni, ecc.);
- h) svolgere attività di accertamento di requisiti e di certificazione di competenze professionali nell'ambito del sistema delle imprese.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

TAVERNA NADIA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 285 del 13-10-2009 del Consiglio regionale)

Durata: **5 anni** Scadenza: **2014**

Compensi: gettone di presenza di € 62,00 lordi a seduta, più rimborso spese

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

ORNIGATTI GIUSEPPE (effettivo) AUTOCANDIDATO

PIZZOTTI LIDIA MARIA (supplente) AUTOCANDIDATO

(Nominati con Decreto n. 110 del 07-08-2007 del Presidente del Consiglio Regionale)

Durata: 5 anni - Scadenza: **2012**

Compensi: indennità annua lorda di € 1553 - Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Iter avviato per nuova nomina

Art. 4 - (Consiglio di Amministrazione)¹

Il Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta camerale è composto da otto membri, come sotto indicati:

- il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria;
- due membri della Giunta della Camera di Commercio di Alessandria;
- un membro in rappresentanza della Regione Piemonte;
- quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni di categoria per i settori agricoltura, industria, commercio ed artigianato.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni decorrenti dalla data della delibera della Giunta camerale di nomina del Consiglio stesso.

In caso di scioglimento della Giunta camerale, i membri del Consiglio di Amministrazione, facenti parte della Giunta stessa, rimangono in carica fino a quando la Giunta rinnovata non abbia provveduto alla loro sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che si dimettono o decadano prima della fine del mandato sono sostituiti dalla Giunta camerale, ma le nuove cariche scadono al termine del mandato originario.

I consiglieri possono essere riconfermati.

Ad ogni consigliere spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività svolta nell'ambito del proprio mandato, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Azienda nella misura fissata dal Consiglio camerale.

Art. 8 - (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività Produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta della Camera di Commercio;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera della Giunta camerale di costituzione del Collegio.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia.
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. a), b), c) e d) dell'esercizio 55 del decreto MICA 23.7.1997, n. 287.
- e) Ai revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio camerale.

L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

- 1) *Gestione della Borsa Merci di Vercelli specializzata in risi*
- 2) *Gestione delle attività di Laboratorio chimico merceologico - metrico;*
- 3) *Promozione economica nel settore agro alimentare, con particolare riferimento al comparto risicolo*
- 4) *Iniziative nel settore "Tutela dell'Ambiente e del Territorio"*
- 5) *Attività formative nei settori di competenza*
- 6) *Attività formative delle risorse umane*
- 7) *Diffusione formazione nei settori dell'arbitrato, della conciliazione e della cultura giuridica ed economica dell'impresa*
- 8) *Iniziative anche in altri settori economici nell'ottica dello sviluppo equilibrato dell'economia provinciale, con l'allargamento ad aziende di altre province purchè le iniziative siano svolte in collaborazione con le rispettive Camere di Commercio.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

CORANO PAOLO (effettivo)	AUTOCANDIDATO
BIOLE' FRANCESCO (supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 155 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2015** - dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione

Compensi: indennità annua lorda di € 1973,16 più gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: : iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Articolo 8

(*Collegio dei Revisori dei Conti*)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività Produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi possono, se invitati dal Presidente del Collegio, partecipare senza diritto di voto, all'attività del medesimo. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi per le stesse ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. a)b)c) e d) dell'art.55 del d.m. 23 luglio 1987 n.287.

Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali spetta un emolumento annuo, la cui misura è stabilita dal Consiglio camerale, con le modalità e i limiti di cui all'art.1 comma 3 del DPR 20/8/2001 n. 363.

Spetta altresì il gettone di presenza previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA
REGOLAZIONE DEL MERCATO**

c/o Camera di Commercio di Asti – Palazzo Borello . Piazza Medici, 8 – 14100 Asti - tel. 0141-535211 fax 0141-535234 0141535200

e-mail: aziendaspeciale@at.camcom.it

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali dell'Ente, in Italia e dall'estero, nei seguenti settori:

- a) promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale della provincia;*
- b) promozione territoriale e turistica;*
- c) promozione di servizi alle imprese.*

L'Azienda persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e di promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

BORIO FRANCO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
CAREGLIO DARIO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 75 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **10/01/2015**

Compensi: indennità annua lorda di € 1858,50 più gettone di presenza di € 103,50 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte;

un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività produttive è il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli in custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamenti;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. A), b), c), e d) dell'articolo 55 del D.M. 23.7.1997, n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti indicati con deliberazione del Consiglio Camerale.

E.V.A.E.T.

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA

c/o Camera di Commercio di Novara – Via degli Avogadro, 4 – 28100 Novara – tel. 0321-338272 fax 0321338283

e-mail: evaet@no.camcom.it

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

1) svolgere iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività produttive e turistiche della provincia di Novara e di aree limitrofe economicamente connesse mediante interventi a livello provinciale ed interprovinciale, anche tramite l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre, ed esposizioni da attuarsi in territorio nazionale ed estero;

2) assumere ogni altra iniziativa necessaria od utile al conseguimento degli scopi di cui al precedente punto 1), anche con studi, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Azienda non praticherà interventi di mero sostegno finanziario.

L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro e la sua istituzione si inquadra nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale perseguiti dalla Camera di Commercio.

Nell'attuazione delle iniziative comunque interessanti la promozione all'estero delle produzioni tipiche provinciali, l'Azienda speciale, è tenuta ad operare nell'osservanza delle direttive previste in tale materia per le Camere di Commercio, con particolare riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero del commercio con l'estero ed all'I.C.E. ed in collegamento con il centro regionale del commercio con l'estero.

La promozione e la divulgazione all'estero del turismo novarese avverrà con l'osservanza degli indirizzi proposti al riguardo dalla Regione Piemonte.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

CAMANNA GIANFILIPPO MARIA **(effettivo)** AUTOCANDIDATO

CAMANO SIMONE **(supplente)** AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 113 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **08/04/2016**

Compensi: indennità annua lorda di € 2304 più gettone di presenza di € 57,60 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo ed uno supplente, nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Novara.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito

I revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
- b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili
- d) esaminare i bilanci preventivi ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.
- e) Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato dal consiglio camerale secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

c/o Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Villa Fedora – 28831 Baveno - Strada del Sempione n. 4 –

tel. 0323-912811 telefax 0323-922054 e-mail: promozione@vb.camcom.it

(Art. 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) promozione e sviluppo dei prodotti e dei distretti-filiere produttive;*
- b) promozione territoriale e turistica;*
- c) formazione;*
- d) creazione e sviluppo d'impresa;*
- e) promozione di servizi alle imprese;*
- f) studi e ricerche economiche*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

TOSCANO FABRIZIO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
COLLIDA' GIANPIERO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 152 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2017**

Compensi: indennità annua lorda di € 1750

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Art 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi al D.P.R. 2 novembre 2005.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dalla Giunta Camerale.

**ASPERIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA
PROMOZIONE ECONOMICA**

Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria – tel. 0131313239/65 fax 0131313250 013143186 e-mail: asperia@al.camcom.it

(Artt. 4 e 8 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari;*
- b) promozione territoriale e turistica;*
- c) promozione di servizi alle imprese;*

A tali fini l'Azienda potrà: partecipare a mostre, fiere, organizzare manifestazioni svolte allo sviluppo del settore economico alessandrino, promuovere prodotti agro-alimentari, effettuare studi e ricerche relative a nuovi processi produttivi, promuovere la valorizzazione turistica del territorio, attribuire borse di studi e premi. Inoltre l'Azienda potrà coinvolgere altri soggetti nella realizzazione della sua attività, coordinandone gli apporti finanziari ed operativi.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE**

MERLO LUIGI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 282 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: **5 anni** Scadenza: **2014**

Compensi: gettone di presenza di € 104,00 lordi a seduta

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

PRETE GIANLUIGI (effettivo)

AUTOCANDIDATO

PUNTONI ROBERTO (supplente)

AUTOCANDIDATO

(Nominati con Decreto n. 109 del 07-08-2007 del Presidente del Consiglio Regionale)

Iter avviato per nuova nomina

Durata in carica: 5 anni Scadenza: **16/10/2012**

Compensi: indennità annua lorda di € 2329, più gettone di presenza di € 93,60 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ *Art. 4 (Consiglio di Amministrazione)*

Sono membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria; fino ad un massimo di tre membri nominati dalla Giunta camerale fra i suoi componenti o fra i componenti del Consiglio camerale. Il Consiglio può essere esteso fino a un massimo di sette componenti, potendone far parte anche i rappresentanti di enti, organismi ed associazioni di categoria che eventualmente collaborino all'attività dell'Azienda con apporti finanziari ed operativi; tali componenti sono nominati dalla Giunta camerale su designazione degli enti di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero dei componenti e determina il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega. **I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni decorrenti dalla data della delibera della Giunta camerale di nomina del Consiglio stesso.**

In caso di scioglimento della Giunta camerale, i membri del Consiglio di Amministrazione, facenti parte della Giunta stessa, rimangono in carica fino a quando la Giunta rinnovata non abbia provveduto alla loro sostituzione. I membri del Consiglio di Amministrazione che si dimettano o decadano prima della fine del mandato sono sostituiti dalla Giunta camerale, ma le nuove cariche scadono al termine del mandato originario.

I consiglieri possono essere riconfermati.

Art 8 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta delle Camere di Commercio;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera della Giunta camerale di costituzione del Collegio.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lettera a), b), c), e d), dell'articolo 55 del Decreto MICA 23.07.1997 n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio Camerale.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CUNEO “CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE – CUNEO”

Via Emanuele Filiberto, 3 – 12100 Cuneo tel. 0171318711 fax 0171696581 - 0171699554

Sito internet: www.cn.camcom.it e-mail: ceamcuneo@cn.camcom.it

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda speciale, senza fini di lucro, ha lo scopo di:

- a) *favorire in Italia e all'estero la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali e industriali della provincia di Cuneo nonché lo sviluppo di iniziative nel campo della promozione turistica e dei servizi.*

L'attività di promozione all'estero sarà esercitata secondo le direttive impartite dai competenti Ministeri e dalla Regione Piemonte anche con azioni sinergiche con gli enti locali, le associazioni di categoria e i centri esteri delle Camere di Commercio.

- b) *curare, razionalizzare, potenziare e coordinare gli interventi per l'informazione dell'impresa in campo estero utilizzando i moderni sistemi informatici a rete sia nazionali che comunitari.*
- c) *partecipare ad iniziative, sempre che abbiano per oggetto i compiti statutari, volte ad affinare e incrementare la collaborazione con enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento ad enti od organismi del sistema camerale.*
- d) *promuovere l'associazionismo imprenditoriale all'esportazione ospitando eventualmente le segreterie degli organismi consortili sostenendone la fase di avviamento.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

SCARZELLO MARIELLA (effettivo) AUTOCANDIDATO

GARDINI MORELLO DAMIANO (supplente) AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 77 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **03/02/2014**

Compensi: indennità annua lorda di € 3196,10, più gettone di presenza di € 165,69 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta camerale. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo della gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- controllare collegialmente la gestione dell'ente almeno una volta ogni tre mesi;
- verificare la regolarità della gestione della stessa alle norme di legge ed alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
- vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

I Revisori, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di cui agli articoli 5 e 9 hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO "TORINO INCONTRA"

"Torino Incontra" – via Cavour, 17 – 10123 – Torino tel. 011-5576800 011-5576812 fax 011-5576809

e-mail: contact@torinoincontro.org

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- *Promuovere e sostenere direttamente attività di studio e/o di ricerca sulle problematiche che attengono lo sviluppo economico, sociale e culturale; assumere ogni altra iniziativa promozionale a favore delle imprese per conto e su richiesta specifica della Camera di Commercio; organizzare, nei settori di attività attinenti ai compiti istituzionali della Camera di commercio e degli enti aderenti, convegni, televideoconferenze, congressi, seminari di studio, mostre artistico-culturali e commerciali, corsi di formazione e di qualificazione; incontri di operatori italiani ed esteri, nonché servizi di comunicazione, immagine e relazioni esterne;*
- *Concedere ad operatori pubblici e privati, Enti e Associazioni varie l'uso delle proprie sale riunioni per incontri, convegni e manifestazioni;*
- *Gestire sia direttamente che indirettamente le diverse attrezzature, affidando a terzi l'eventuale gestione di quelle di ristorazione e bar;*
- *Pubblicare, eventualmente, atti, studi e ricerche e quanto è stato oggetto di manifestazione presso il "Centro";*
- *Assumere in proprio o in associazione con altri la gestione di centri, svolgenti attività affini a quella dell'azienda e istituiti da altre Camere di Commercio e da altri Enti pubblici e privati;*
- *Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

MORENA GIUSEPPE (effettivo) AUTOCANDIDATO
VILLA GIUSEPPE (supplente) AUTOCANDIDATO
(Nominati con Decreto n. 124 del 31-03-2008 del Presidente del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **17/03/2013**

Compensi: : indennità annua lorda di € 6279, più gettone di presenza di € 134 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI TORINO "LABORATORIO CHIMICO"

Via Ventimiglia, 165 – 10127 Torino - tel. 011-6700111 fax 011-6700100 e-mail: labchim@lab-to.camcom.it

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- *Rilasciare ad organismi nazionali ed internazionali certificati ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti;*
- *Fornire al produttore, commercianti e consumatori un servizio qualificato di analisi e consulenze su merci e prodotti;*
- *Compiere attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati;*
- *Svolgere funzioni di ricerca, di carattere applicativo nell'ambito della chimica, della microbiologia della biologia molecolare e della tecnica, soprattutto per quanto concerne i nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;*
- *Svolgere un'azione di consulenza/servizio, nei campi dell'igiene e delle tecnologie alimentari ed in quelli dell'ecologia e della sicurezza dell'ambiente di lavoro o in altri campi attinenti l'attività del Laboratorio, nei confronti di Enti pubblici e/o provati, aziende, consorzi, associazioni, singoli operatori economici, ecc;*
- *Tenere corsi di formazione e pubblicare testi nei settori attinenti ai servizi offerti, sia per iniziativa propria o delle Camere di commercio aderenti, sia a seguito di richiesta di Associazioni di categoria, Enti pubblici e/o privati;*
- *Svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.*

Possono partecipare all'attività aziendale le altre Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le loro Unioni Regionali e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

VILLA GIUSEPPE	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
MORENA GIUSEPPE	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Decreto n. 125 del 31-03-2008 del Presidente del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2013**

Compensi: : indennità annua lorda di € 6279, più gettone di presenza di € 134 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- e) Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- f) Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- g) Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- h) Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio della Camera di commercio, ai sensi di legge.

UNIONCAMERE PIEMONTE

Via Cavour, 17 – 10123 Torino – tel. 011-5669211 fax 011- 5119144 e-mail: segreteria@pie.camcom.it

(Art. 11 Statuto dell'Ente¹)

Unioncamere Piemonte promuove e realizza iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione, anche all'estero, dell'economia e del territorio regionale. Assicura, inoltre, supporto e coordinamento alle attività istituzionali delle Camere associate ed a tal fine:

a) promuove e coordina l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale ai sensi della L. 29.12.1993 n. 580, art. 2

b) favorisce la realizzazione di servizi comuni necessari all'espletamento dei compiti istituzionali delle Camere di commercio

c) promuove e coordina l'utilizzazione da parte del sistema camerale di programmi, piani e fondi nazionali e comunitari

d) rappresenta e cura gli interessi generali delle Camere di commercio e degli enti da esse costituiti nei confronti della Regione Piemonte, degli altri enti territoriali e delle istituzioni presenti sul territorio regionale

e) svolge un ruolo di rappresentanza all'estero, particolarmente a livello delle istituzioni europee, sia delle Camere di commercio piemontesi che del tessuto economico e sociale regionale, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituzioni. Tale ruolo è assicurato dall'Ufficio di rappresentanza di Unioncamere Piemonte a Bruxelles

f) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate, ai sensi della L. 68/93, art. 12, c. 9.

Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma precedente Unioncamere Piemonte, oltre ad agire direttamente attraverso i propri organi ed uffici, partecipa ad accordi di programma, stipula convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, organismi e società che operano nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio, realizza ricerche, studi, pubblicazioni e convegni, sostiene e partecipa ad iniziative di carattere culturale o sociale rilevanti per lo sviluppo dell'economia e del territorio della regione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

LUPIA FELICE	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
GENTA GIANDOMENICO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 225 dell'11-11-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **31/12/2012**

Compensi: € 8926,1 più gettone di presenza per le adunanze del Consiglio Direttivo

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Iter avviato per nuova nomina

¹Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. Un membro effettivo ed il suo supplente sono designati dalla Regione Piemonte.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.
5. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e riferisce all'Assemblea sul programma di attività e di spesa, sul bilancio di esercizio e sui risultati della gestione.
6. Almeno due membri effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili

AZIENDA SPECIALE INTERCAMERALE “ADR PIEMONTE”

Via Cavour, 17 – 10123 Torino tel. 011-5669211 fax 011- 5119144

Sito internet: www.pie.camcom.it

(Art. 73, DPR 254/2005 e art. 9 Statuto dell' Ente¹)

All'Azienda speciale viene attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali individuate dall'art. 2, comma 1, lett. G) della legge 580/93 e s.m.i., e nello specifico di offrire servizi e strumenti volti alla risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution).

L'Azienda Speciale opera quale Organismo di Mediazione e quale Ente Formatore ai sensi del D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e dei relativi decreti di attuazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

MALVOLTI PIETRO CARLO **(effettivo)** AUTOCANDIDATO
BISCOLA NADIA **(supplente)** AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione n. 116 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi - ai Revisori spettano gli emolumenti determinati ai sensi del DPR 363/2001 con riferimento alla Camera di commercio di Torino: € 6279

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi della normativa vigente.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

1. Effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
2. Verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
3. Vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
4. Esaminano il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ai Revisori spettano gli emolumenti determinati ai sensi del DPR 363/2001 con riferimento alla Camera di commercio di Torino.

CONTROLLI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PIEMONTE

Via Roma, 305 - 10121 Torino telefono: 011-5608671 fax 011-5608603

Sito Internet: www.controllo.piemonte@cor-teconti.it mail: sezione.controllo.Piemonte@cor-teconti.it

(Art. 7, comma 8 bis, legge 5 giugno 2003 n. 131¹)

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

Durata in carica: **5 anni**

Compensi: vedi art. 7 in calce riportato

Requisiti: scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

Inoltre devono essere accertati i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate:

- a) economia e commercio
- b) scienze statistiche
- c) giurisprudenza
- d) altro titolo di studio ad esse equipollente

2) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche. (*Corte dei Conti – deliberazione dell'8/11/2003*)

Iter avviato per nuova nomina

¹ (Art. 7, comma 8 bis)

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; I medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei conti con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, numero 385.

CULTURA

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - C.S.A.
via Vanchiglia 4/e - 10124 Torino - tel. 011-4365006 fax 011-4366044
Sito internet: www.csapiemonte.it e-mail: segreteria@csapiemonte.it
(D.G.R. n. 9-24058 del 19-10-1988 - Artt. 6 e 7 Statuto dell'Ente¹)

Il Centro, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e sviluppare, in collaborazione con l'Università di Torino e con l'Istituto Italo-Africano, i rapporti culturali fra il Piemonte ed i Paesi Africani, di diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, lingue e arti africane e di stimolare e favorire lo studio degli ecosistemi dell'Africa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 2 RAPPRESENTANTI

BOSIO ALBERTO AUTOCANDIDATO
SOHA GUIRO AMBROISE AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione n. 87 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni
Scadenza: **15/06/2014**
Compensi: gettone di presenza di € 30 lordi a seduta
Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI
NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

PREVIDI ROBERTO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 88 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni
Scadenza: **2014**
Compensi: € 2.589,30 lordo annuo
Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 6

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

- due rappresentanti della Provincia di Torino, designati dal Consiglio Provinciale;
- due rappresentanti della Regione Piemonte, designati dal Consiglio Regionale;
- due rappresentanti del Comune di Torino, designati dal Consiglio Comunale;
- due rappresentanti dell'Università di Torino, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- un rappresentante per ciascuno degli Enti soci promotori, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Segretario del Consiglio è il Segretario generale della Provincia di Torino o funzionario direttivo da lui designato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza di almeno metà dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per le incombenze di cui all'art. 10 e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 7

(Collegio dei Revisori dei Conti)

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Regione Piemonte, uno dal Comune di Torino, e durano in carica tre anni. Revisori supplenti sono i Ragionieri Capo dei tre Enti. Il Collegio dei Revisori, nel corso della sua prima riunione, elegge un Presidente nel suo seno.

Il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione.

**CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL'ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE CON
SEDE NEL FORTE DI EXILLES**

P.zza Solferino 10 - 10121 Torino - tel. 011-4367273 - fax 011-5212440 e-mail: to9996@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

(Artt. 3 e 4, legge regionale n. 48/92¹)

La Regione Piemonte ha affidato al Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte la cura, la ricerca e l'analisi storica di materiale e nozioni relative all'architettura militare in Piemonte ed i suoi rapporti con il più ampio contesto europeo, specie nell'ambito della Regione Piemonte, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes, Vallese e Canton Ticino con particolare riguardo alle opere ivi realizzate.

Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte organizza convegni e stampa materiale da conservarsi e presentarsi al pubblico ed agli studiosi.

NOMINA DEL PRESIDENTE

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 10.11.92 N. 48

VIGLINO MICAELA

POLITECNICO DI TORINO

(Nominato con Deliberazione n. 274 del 06-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni dall'insediamento

Scadenza: **06/12/2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: il Presidente deve essere un esperto riconosciuto della disciplina

Iter avviato per nuova nomina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 4 MEMBRI

BONNARDEL ALBERTO

AUTOCANDIDATO

LAGEARD MICHELA

AUTOCANDIDATO

MAGGIO ROBERTA

AUTOCANDIDATO

PINO FABRIZIO * (Del. n. 297 del 13/10/09)

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 178 del 17-06-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni dall'insediamento

Scadenza: **06/12/2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Iter avviato per nuova nomina

Legge regionale 10 novembre 1992, n. 48

¹ Art. 3.

(Il Presidente)

1. Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte e' presieduto da un esperto riconosciuto della disciplina, nominato dal Consiglio regionale del Piemonte su una terna di nominativi indicati di concerto tra Soprintendenza ai Beni Ambientali, Universita' degli Studi e Politecnico di Torino, presentata la Consulta regionale per i Beni e le Attivita' culturali prevista dalla L.R. 28 agosto 1978, n. 58, artt. 1 e 2.

Art. 4.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte e' composto da 19 membri di cui:

4 designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3;

2 designati dall'Universita' degli Studi di Torino;

2 designati dal Politecnico di Torino;

1 designato dalla Comunita' Montana Alta Valle di Susa;

1 designato dalla Comunita' Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia;

2 designati dal Comune di Exilles;

1 designato dall'Amministrazione del Museo Pietro Micca;

1 designato dall'Associazione Nazionale Alpini;

1 designato dal C.A.I. Comitato Regionale;

1 designato dal Museo Duca d'Aosta;

1 designato dalla Provincia di Torino;

2 designati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte.

COMITATO CONSULTIVO DEL CENTRO "GIANNI OBERTO"

c/o Biblioteca del Consiglio Regionale Via Confindenza, 14 - 10121 Torino - tel. 011-5757376 fax 011-5757304

(Art. 3, legge regionale n. 24/80 mod. dalla l.r. n. 5/83¹)

I compiti del Centro sono:

- 1) *acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi deceduti;*
- 2) *tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di Enti pubblici o di privati che gliene affidano la custodia;*
- 3) *custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;*
- 4) *mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro.*

NOMINA DI 4 MEMBRI SCELTI FRA PERSONE DI PROVATA COMPETENZA

ALMIRANTE MARCO	AUTOCANDIDATO
CASALEGNO MARIA IGNAZIA	AUTOCANDIDATO
BARBERO ELIO (Del. 156 del 29/3/12)	AUTOCANDIDATO
ZANETTIN SIMONA *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 65 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: scelti fra persone di provata competenza

Legge regionale 22 aprile 1980, n. 24

¹ Art. 3.
(Comitato consultivo)

Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del 1° comma dell'articolo 2 sono assunte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Comitato consultivo.

Il Comitato consultivo e' composto dall'Assessore ai Beni e alle Attivita' Culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2. I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO MUSICALE
c/o Assessorato Cultura Turismo - Via Bertola, 34- 10122 Torino tel. 011-4324436 fax 011-4322009
(Art. 2, Legge regionale n. 49/91 e s.m.i.¹)

Alla Commissione sono attribuiti i compiti di programmazione, consulenza e proposta per le attività di orientamento musicale.

DESIGNAZIONE DI 3 ESPERTI NEL CAMPO DELLA MUSICA

DI GREGORIO MARCO	AUTOCANDIDATO
LEONE SANDRO	AUTOCANDIDATO
CHIERCHIELLO FRANCO *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 66 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 100,00 lordi oltre al rimborso spese di viaggio

Requisiti: competenza nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore

¹ Art. 2

(Commissione per le attività di orientamento musicale)

1. E' istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

2. Tale Commissione e' composta da:

a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e' attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non e' immediatamente rinnovabile.

3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO

Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65 - 10133 Torino - tel. 011-6603090 - fax 011-6600049

Sito internet: www.isi.it e-mail: isi@isi.it

(Artt. 7, 11 e 16 Statuto dell'Ente¹)

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della regione Piemonte. Essa promuove e realizza iniziative per lo sviluppo di occasioni di scambio e di diffusione della conoscenza nei settori trainanti della cultura presenti, ad adeguati livelli, nella regione, assicurando le modalità interdisciplinari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

CASTELLANI VALENTINO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 263 del 16-06-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

RICCIARDIELLO MARCO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 289 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **30/09/2012**

Compensi: tariffe professionali - € 2664,48 annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Iter avviato per nuova nomina

¹Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui quattro nominati dai fondatori ed il quinto, con la qualifica di Presidente, nominato dagli altri quattro membri, entro 30 giorni dalla loro nomina, tra le personalità della comunità scientifica piemontese.

Per la nomina del Presidente è necessario il voto favorevole di almeno tre dei quattro membri nominati dai fondatori.

I Consiglieri in carica hanno facoltà di nominare altri due membri in rappresentanza di quei soggetti pubblici o privati che garantiscono congrui e continuativi contributi a sostegno dell'attività della Fondazione.

Tale nomina avviene con votazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli Enti cooptati.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni dalla data della sua costituzione.

Ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai fondatori resta in carica fino a che l'ente fondatore che lo ha nominato non provveda alla sua sostituzione.

Se per qualsiasi altro motivo, qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua revoca, il fondatore che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

I due membri eventualmente cooptati decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

(Il Presidente)

I quattro membri del Consiglio di Amministrazione designati dai fondatori nominano il Presidente scelto tra personalità della Comunità scientifica piemontese che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli rappresenta la fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

-omissis-

Art. 16

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

La questione finanziaria della fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi ivi compreso il Presidente, e da due membri supplenti, due effettivi e uno supplente nominati da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, uno effettivo e uno supplente nominati dalla Cassa di Risparmio di Torino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI"

Via Principe Amedeo, 34 - 10123 Torino - tel. 011- 835656 fax 011-8179093
Sito internet: www.fondazioneinaudi.it e-mail: segreteria@fondazioneinaudi.it
(Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

Scopo della Fondazione è quello di formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna.

In collaborazione con l'Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della Fondazione di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca.

Inoltre la Fondazione dovrà:

- 1) continuare ad incrementare le collezioni della Biblioteca Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;*
- 2) raccogliere materiali manoscritti lettere di e su Luigi Einaudi ed altri eminenti personalità o Enti e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione;*
- 3) promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà opportune.*

Le predette finalità sono perseguite senza fine di lucro.

COMITATO DI INDIRIZZO NOMINA DI 1 MEMBRO

COCUZZA SEBASTIANO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 154 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **fine 2013**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: A seguito di modifica dello Statuto la nomina nel Consiglio di Amministrazione non è più di competenza del Consiglio regionale

¹Art. 7 - Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da 11 membri.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto e Presidente del Comitato di indirizzo.

Gli altri 10 membri sono nominati rispettivamente dalla famiglia Einaudi, dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino, dalla Fondazione CRT, dalla Compagnia di San Paolo di Torino, dalla Fiat SpA, dalla Regione Piemonte, dall'Università di Torino, dall'Accademia delle Scienze di Torino, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Spetta al Comitato formulare le linee generali delle attività della Fondazione, tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione delle attività stesse. Il Comitato dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro il 31 ottobre di ogni anno, onde consentire la redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

E' compito del Comitato provvedere alla nomina dei membri facenti parte del Comitato Scientifico, secondo le disposizioni dell'art. 8.

La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi. Alle sedute del Comitato di indirizzo può assistere, su invito del Presidente, il Presidente del Comitato scientifico o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente.

FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL PENSIERO POLITICO "L. FIRPO"

Palazzo D'Azeglio - Via Principe Amedeo, 34 - 10123 Torino - tel. 011-8129020 fax 011-8129050 cell. 3202492605

Sito internet: <http://www.fondazionefirpo.it>/e-mail: segreteria@fondazionefirpo.it

(Artt. 7 e 20 Statuto dell'Ente¹)

Scopo della Fondazione è quello di promuovere gli studi politici senza limitazioni di tempo e di luogo e di partecipare, per mezzo di borse e contributi di ricerca, alla formazione di giovani studiosi.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 2 RAPPRESENTANTI**

ACCUSANI DI RETORTO E PORTANOVA PAOLO AUTOCANDIDATO
ZAMBAIA SARA AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione n. 94 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

**COLLEGIO DEI REVISORI
NOMINA DI 1 REVISORE**

BORASIO FABRIZIO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 95 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di diciannove membri.

La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino ne designano due per ciascuno da eleggersi nelle rispettive assemblee con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La FONDAZIONE CRT ne designa uno. La famiglia FIRPO ne designa due ai sensi del successivo articolo 11.

Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività Culturali;
- un rappresentante dell'Università di Torino ed un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" designati dai rispettivi Senati Accademici;
- un rappresentante dell'Accademia delle Scienze su designazione della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
- il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi di Torino.

Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni e comunque fino alla comunicazione della nuova designazione.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

Con il voto favorevole dei tre quarti del Consiglio di Amministrazione possono essere cooptati nello stesso, entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, coloro che, direttamente o non, con contributi materiali o morali, intendano collaborare in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 20

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da cinque membri effettivi, nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla FONDAZIONE CRT, che provvedono all'occorrenza alle corrispondenti sostituzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto – dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa e di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

I Revisori dei conti eleggono nel loro seno il Presidente.

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Via Giolitti 36 - 10123 Torino - tel. 011-4326316 fax 011-4325914

Sito internet: www.regione.piemonte.it/museoscienzeaturali e-mail: internet.mrsn@regione.piemonte.it

(Art. 4, legge regionale n. 37/78 e s.m.i.¹)

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere in relazione al piano di attività ordinaria e straordinaria del Museo. Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

COMITATO SCIENTIFICO DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI

BOFFETTA GUIDO	AUTOCANDIDATO
FASOLO ALDO	AUTOCANDIDATO
COSTA EMANUELE * (Del. n. 303 del 10/11/09)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 262 del 16-06-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **dicembre 2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 4

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico e' composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attivita'.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, del Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, del Rettore dell'Universita' di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovra' essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalita' previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.

Nella sua prima seduta il Comitato Scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta Regionale e gli Enti terzi.

Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.

Il Comitato Scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, 1° comma, ed alle proposte di attivita' di cui al 3° comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.

Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attivita' del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.

(omissis)

PREMIO INTERNAZIONALE “PIEMONTESE NEL MONDO”

C/o Gabinetto Presidenza - Ufficio Emigrazione – via Bertola, 34 – 10122 Torino

Tel. 011-4324444 / 3358 fax 0114323147

(Art. 2, legge regionale n. 46/92¹)

La Commissione assegna il premio internazionale denominato: “Piemontese nel mondo”, da attribuire con cadenza biennale a persone, di natura anche giuridica, comunità o associazioni operanti all'estero e che abbiano significativamente ed in senso positivo illustrato con la loro attività il nome del Piemonte ed i valori sociali, culturali e scientifici di cui la Regione è portatrice.

COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINA DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI

TENTONI ALFREDO ROBERTO

GREGORIO FEDERICO (Del. n. 118 del 20/07/2011)

TARICCO GIACOMINO *

(Nominati con Deliberazione n. 82 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Si rinnova ad ogni edizione del Premio

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

Legge regionale 4 novembre 1992, n. 46. Istituzione del premio internazionale “Piemontese nel Mondo”

¹ Art. 2

1. L'attribuzione del riconoscimento e' decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita per ciascuna edizione del premio come segue:
 - a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
 - b) gli Assessori regionali con competenze in materia di cultura ed emigrazione
 - c) tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio;
 - d) due componenti designati dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione;
 - e) un componente designato dall'Associazione Internazionale Piemontesi nel mondo.
2. La Segreteria della Commissione e' assicurata dalla Segreteria della Giunta regionale.
3. La consegna del riconoscimento verra' effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia alla presenza delle principali autorità del Piemonte preferibilmente nel periodo fissato per la celebrazione della festa del Piemonte.
4. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per degnamente manifestare il rilievo ed il valore morale del premio.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

c/o Regione Piemonte – via Avogadro, 30 – 10121 Torino - tel. 011- 4325993 – 011-4322817

(Art. 91 bis, legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.¹)

La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale in materia di beni culturali e ambientali.

NOMINA DI 3 ESPERTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA

BRUNETTI GIUSEPPE	AUTOCANDIDATO
CIFANI ARABELLA	AUTOCANDIDATO
GHIO ILDE *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 56 del 16-11-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **novembre 2013**

Compensi: gettone di presenza determinato ai sensi della legge n. 122 del 2010.

Requisiti: comprovata specifica esperienza scientifica e professionale

¹ Art. 91 bis

(Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)

E' istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale e' investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

La Commissione svolge attivita' di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49 della presente legge. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

La Commissione e' composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;
- c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
- d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;
- e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
- f) il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;
- g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonche' rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; formula il parere vincolante, di cui all art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Ad essa puo' essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.

La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa e' eletta dal Consiglio Regionale ed e' composta da:

- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni piu' rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;
- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.

Per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.

Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Le modalita' di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

P.zza Castello, 215 - 10122 Torino - tel. 011-88151 fax 011-8815214

Sito internet: www.teatroregio.torino.it/ e-mail: sovrintendenza@teatroregio.torino.it

(D.lgs. n. 134/98 e Art. 7 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, ed accessorie, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DI 1 COMPONENTE

SETTE VITTORIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 41 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: gettone di € 129,11 lordi a seduta

Requisiti: onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dagli artt. 5.2 e 5.3 dello Statuto.

¹ Art. 5
(Organi)

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

5.2 Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a,b,c,d,e,f.

5.3 Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge per gli Amministratori di società quotate in mercati regolamentati e dallo statuto.

Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

Art. 7
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. E' componente di diritto il Sindaco "pro tempore" della Città di Torino. Un componente è nominato dal Ministro per i Beni e le attività Culturali. Un componente è nominato dalla Regione Piemonte. Possono inoltre nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione. Ciascun soggetto privato può nominare un solo amministratore. Eventuali Consiglieri mancanti saranno nominati dall'Assemblea scelti fra personalità del mondo culturale e delle libere professioni e decadranno automaticamente in ordine di età dal più giovane al più anziano, man mano che un fondatore privato realizza la condizione minima di legge per nominare un suo rappresentante nel Consiglio.

Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dagli articoli 5.2 e 5.3 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. Il Consiglio diventa operativo non appena siano in carica cinque dei suoi componenti.

Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono.

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Via Rossini 12 - 10124 Torino - tel. 011-5169411 fax 011-5169410

Sito internet: www.teatrostabiletorino.it/ e-mail: info@teatrostabiletorino.it

(Art. 12 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi: produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro d'arte; provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi; produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

GIRARDI GUIDO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
PIOVANO LUCA GIUSEPPE	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 126 del 27-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2015**

Compensi: sono determinati dal Consiglio degli Aderenti – compenso annuo di € 3500 lordi, più gettone di presenza di € 130 a seduta lordi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente, che provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
- al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio degli Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente, riservata a specifica Autorità.

Per ogni membro effettivo è nominato - con le medesime modalità - un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro o modulo debitamente validato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Aderenti senza diritto di voto.

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Via Santa Teresa, 23 – Torino 10121 - tel. 011-5119409 fax 011-5184711 e-mail: info@fondazionetpe.it
(Art. 18 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone lo scopo di:

essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purchè tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

OMEGNA FRANCO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 153 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2015 - con l'approvazione del Bilancio**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ (Articolo 18) - Collegio dei Revisori dei conti

18.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, di cui:

- un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo" e dal Fondatore Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Assemblea dei Fondatori;

- un membro designato dalla Regione Piemonte, con funzioni di Presidente;

- salvo che la nomina di uno dei membri sia, per norma cogente, riservata a specifica Autorità: un membro designato, a maggioranza assoluta, dagli altri Fondatori; qualora non via siano altri Fondatori, la designazione spetta all'Assemblea dei Fondatori.

18.2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

18.3. Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore dei Conti mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori dei Conti.

18.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

18.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purchè nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio.

18.6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.

FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO

c/o Teatro Comunale, via Savona 1 – Alessandria - 15100 - tel. 013152266 fax: 0131325589

sito internet: info@teatroregionalealessandrino.it - e-mail: info@teatroregionalealessandrino.it

(Art. 8 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali con specifico riferimento al teatro nelle sue espressioni tradizionali, di ricerca e interdisciplinari. In particolare la Fondazione persegue i seguenti scopi:

- *produrre, coprodurre, distribuire e ospitare spettacoli dal vivo, teatrali e musicali, compresi quelli per ragazzi;*
- *sostenere la drammaturgia contemporanea e il rinnovamento della scrittura scenica;*
- *valorizzare nuovi talenti e promuovere la formazione di quadri artistici e tecnici;*
- *gestire attività cinematografiche, biblioteche, mostre, eventi e beni culturali in generale;*
- *provvedere e concorrere, con ogni mezzo e supporto, alla diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica;*
- *incentivare progetti in collaborazione con Enti Locali, Scuola e Università del territorio piemontese.*

La Fondazione svolge le proprie attività prevalentemente in Piemonte, curando rapporti e sviluppando progetti e scambi con soggetti nazionali e esteri.

La Fondazione può, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria e consentita dalla legge, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2.2 e quindi ogni attività commerciale, economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione in società di capitali, o in enti diversi dalle società, il cui scopo sia strumentale a quello della Fondazione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

**IL RAPPRESENTANTE CHE HA ASSUNTO LA QUALIFICA DI VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STATO NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI
FONDATORI, CHE HA INDIVIDUATO IL SIGNOR CARMELO BOCCAFOSCHI IN DATA 02/12/2011**

Durata in carica: 3 anni

Compensi: non sono previsti compensi

Scadenza: 2014

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Articolo 8 – (Consiglio di Amministrazione)

- 8.1 Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea dei Fondatori. E' composto dal Presidente della Fondazione, da un rappresentante per ciascuno degli altri Fondatori e da un ulteriore membro in rappresentanza dei Sostenitori ove esistenti che lo nominano a maggioranza assoluta.
Nel caso stabilisca di aderire alla Fondazione, la Regione Piemonte, sentiti i soggetti del territorio ed in particolare la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nominerà il proprio rappresentante che assumerà la qualifica di Vice Presidente.
- 8.2 Nella fase iniziale di esistenza della Fondazione, e per tutto il periodo in cui nella stessa esistano solo i soci fondatori originali, cioè il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da due soli membri, di cui il Presidente nominato dall'Assemblea dei Fondatori su indicazione del Sindaco del Comune di Alessandria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8.3 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di amministrazione del quale entra a far parte. Qualora durante il mandato decada per qualsiasi ragione il Presidente oppure decada contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso si riterrà sciolto e l'Assemblea dei Fondatori dovrà provvedere alle nuove nomine.
Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione:
- a) nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nell'ambito delle linee guida dell'attività stabilite dall'Assemblea dei Fondatori;
 - b) propone all'Assemblea dei Fondatori le linee guida dell'attività della Fondazione;
 - c) esamina i bilanci predisposti dal Direttore e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - d) delibera su ogni materia non compresa nelle deleghe del Direttore;
 - e) approva i progetti e le proposte di attività presentati dal Direttore;
 - f) delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni a tempo indeterminato e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Direttore.
- 8.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è convocato mediante avviso raccomandato, fax o posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un anticipo di sole 24 ore.
- 8.6 Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 8.7 Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
- 8.8 Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - A.S.P.

Corso Trento, 13 -10129 Torino - tel. 011-19742434 fax 011-19742419

Sito internet: <http://www.asp.torino.it> e-mail: info@asp.torino.it

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

ASP è nata promuovendo le tecnologie connesse al progetto di fusione nucleare denominato IGNITOR, che oggi è finanziato nei programmi dell'ENEA.

ASP conduce da 10 anni un programma di borse di studio per giovani ricercatori in campo scientifico, principalmente nei settori delle tecnologie dei materiali (metallici, ceramici e compositi) e delle applicazioni della superconduttività e dell'ingegneria criogenica, unitamente alla dinamica dei plasmi. Recentemente molti progetti sono orientati all'ingegneria dei materiali, alle tecnologie che hanno riflessi nel settore biomedico. (diagnostica, terapia), ambientale (sensoristica) e delle telecomunicazioni. Programmi speciali per i borsisti sono finanziati da: Compagnia di San Paolo, AMMA, Camera di Commercio, Alenia Aerospazio.

ASP promuove e sostiene contatti per la ricerca di sviluppo e per il trasferimento di tecnologie tra gli enti che fanno ricerca (Atenei, CNR, etc.) e le imprese (in particolare le PMI).

ASP ha fruttuosi ed intensi contatti con diversi centri di ricerca internazionali tra cui il Massachusetts Institute of Technology a Boston, il Centro Europeo di Ricerca Nucleare a Ginevra, il Centro Comune di Ricerche di Ispra.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

FURLAN ADRIANO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 108 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141-50289 del 29/12/2011, la Regione ha ritirato la partecipazione all'Ente.

¹Art. 9

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di 10 membri di cui 8 designati dai soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e 2 designati dagli eventuali altri soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene necessario e le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione, con un preavviso minimo di almeno 24 ore, può essere fatta con qualsiasi mezzo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario senza diritto di voto, che ne cura la redazione dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione approva, sentito il Comitato Scientifico, i programmi ed i progetti di attività dell'Associazione ed assume i provvedimenti finanziari ed amministrativi per darne concreta attuazione.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci ed autorizza il Presidente a stipulare contratti e convenzioni;

nomina, qualora lo ritenesse necessario, i responsabili di progetti o programmi di attività autorizzando il Presidente a conferire i relativi incarichi.

Delibera su quant'altro necessario per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantirne il buon funzionamento della stessa.

FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE

Via Cagliari, 42 – 10153 Torino tel. 011-2379201 fax 011-2379299

Sito internet: www.filmcommtorinopiemonte.it e-mail: info@fctp.it

(Art. 11, Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica in Piemonte.

Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 2 MEMBRI

CHIRICO ROSA AUTOCANDIDATO
FRAIRE ALESSANDRA FRANCESCA AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione n. 106 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata: 4 anni

Scadenza: **2015**

Compensi: percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Art. 11

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Statuto approvato in data 14/10/2008

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consultivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consultivo all'ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA

Parco Rodari, 1 – 28887 Omegna (Verbania) tel. 323866141 - 883120 fax 0323-867027

Sito internet: www.forumomegna.org e-mail: fondmaio@forumomegna.org

(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione ha lo scopo di favorire l'istituzione di una struttura museale con funzioni di documentazione, conservazione, ricerca, divulgazione, esposizione e formazione e di sostenere le attività di tale struttura o che in tale struttura potranno trovare la sede più appropriata, e che abbiano come oggetto principale, anche se non esclusivo, la cultura industriale e produttiva, caratteristica di Omegna e del Cusio, nei suoi vari aspetti storici, etnografici, tecnologici ecc.

Più in particolare la Fondazione ha lo scopo di utilizzare – sulla base di una concessione in uso a titolo gratuito – e valorizzare per le proprie attività, anche se non in modo esclusivo, gli edifici oggetto di un intervento di recupero architettonico da parte della Amministrazione Comunale di Omegna della ex ferriera “Cobianchi” realizzando e gestendo al loro interno vari ambiti funzionali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

STRAMBI GIANLUIGI

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 163 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata: 3 anni

Scadenza: **2015**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹Art. 14

(Revisori dei Conti)

Le funzioni di controllo sono esercitate da tre Revisori dei Conti che durano in carica per tre esercizi, ad eccezione di coloro che essendo eletti o nominati nel corso del triennio restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Generale. I Revisori dei conti possono essere rieletti o confermati.

I Revisori dei Conti sono nominati:

- uno dal Comune di Omegna;
- uno dalla Provincia del V.C.O.;
- uno dalla Regione Piemonte.

I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Generale e partecipano alle riunioni dello stesso.

Le riunioni dei Revisori dei conti sono verbalizzate in appositi registri.

FONDAZIONE “ARIODANTE FABRETTI”

Via E. De Sonnaz, 13 – 10121 Torino – tel. 011-547005 – fax 011-547019

Sito Internet: www.arpnet.it/fabretti e-mail: info@fondazionefabretti.it

(Artt. 7 e 11 Statuto Fondazione¹)

La SOCREM, Società per la cremazione di Torino, l'Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino costituiscono con atto notarile la Fondazione Ariodante Fabretti.

La Fondazione si propone statutariamente di costituire punto di riferimento scientifico ed orientativo, di approfondimento e di ricerca interdisciplinare per tutti coloro che si dedicano, in varie discipline, allo studio delle tematiche inerenti la morte, nel loro sviluppo storico ed evolutivo nel contesto della civiltà industriale e dell'età contemporanea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

BUGLIARELLI GIACOMO (dimissionario) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 286 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 MEMBRO

DOSIO ROBERTO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 92 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili

N.B.: Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141-50289 del 29/12/2011, la Regione ha ritirato la partecipazione all'Ente.

¹ Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove consiglieri di cui cinque nominati dalla SOCREM (anche fra i membri del proprio consiglio Direttivo) ed i restanti nominati, uno per ciascuno, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dall'Università degli Studi di Torino.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Fondatori, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro trenta giorni il componente il Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

(omissis)

Art. 11

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, che devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 88/1992.

I revisori sono nominati dagli Enti fondatori, che alternano tra loro questo potere ogni triennio.

I Componenti il Collegio dei Revisori nominano a maggioranza, tra loro, il Presidente.

Il Collegio provvede al controllo della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 460/1997; redige una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti il Collegio possono percepire un emolumento individuale annuo nella misura massima consentita dall'art. 10, comma VI, let. c. del D.Lgs. 460/1997

FONDAZIONE TORINO MUSEI

C/o Galleria Civica di Arte Moderna - Via Magenta, 31 – 10100 Torino – tel. 011-4429595 fax 011-4429550

e-mail: info@fondazionetorinomusei.it

(Artt. 6 e 11 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

ALOIA SANDRA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 174 del 17-06-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **aprile 2013** - con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

Compensi: gettone di presenza di € 30

Requisiti: persona dotata di riconosciuta competenza

COLLEGIO DEI REVISORI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO E DI 1 MEMBRO SUPPLENTE

RIZZO CONCETTA (**membro effettivo**)

AUTOCANDIDATO

VERDE PIETRO (**membro supplente**)

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 175 del 17-06-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **aprile 2013** - con il Consiglio direttivo

Compensi: al Revisore effettivo spetta un emolumento minimo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali: € 1600,18

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 6 – (Consiglio direttivo)

6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsti dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da non meno di sette e non più di nove membri.

6.2 Nella sua prima composizione, il Consiglio direttivo è composto da sette membri, designati come segue:

- sei dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, di cui almeno uno su proposta delle forze di minoranza, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte.

6.3 Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi, singolarmente ovvero cumulativamente a seconda delle determinazioni del Consiglio direttivo, potranno designare sino a due componenti del Consiglio, previa modificazione del numero dei suoi componenti fino al raggiungimento del numero massimo, di cui all'art. 6.1.

6.4 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori.

6.5 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione di inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi degli artt. 6.2 e 6.3, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.7 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori.

6.8 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto ai precedenti articoli 6.2 e 6.3. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.9 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, in misura non superiore a quello di competenza dei Consiglieri del Comune di Torino.

Art. 11 – (Collegio dei Revisori)

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre a cinque membri effettivi (i "Revisori"), e da due a tre supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:

- due effettivi, fra cui il Presidente e uno indicato dalle forze di minoranza, e un supplente dal Primo Fondatore;
- un effettivo e un supplente dalla Regione Piemonte.

11.3 Ai Fondatori Successivi è riservata la nomina di due membri effettivi e un supplente.

11.4 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

11.5 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 cod. civ..

11.6 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 cod. civ..

11.7 Ai revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.8 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA

Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino – tel. 011-5184268 fax 011-5612109 e-mail: info@fondazioneilbro.it

(Artt. 14 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito all'interno della Regione Piemonte. In particolare si propone di:

a) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre – mercato sul libro, sull'editoria, sulla comunicazioni, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;

b) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da organismi esterni;

c) promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro, della musica dei beni e delle attività culturali e degli altri strumentini comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

d) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all'estero in favore della Cultura.

L'attività si svolgerà prevalentemente in Piemonte.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

STRAMBI GIANLUIGI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 159 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2015**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

N.B.: A seguito della modifica statutaria, la nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione non è più di competenza del Consiglio Regionale

¹ Art. 14 - *Revisore dei conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.

Per la prima volta il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato in sede di atto costitutivo.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

FONDAZIONE “NUTO REVELLI” ONLUS
Corso Brunet, 1 – 12100 Cuneo – tel. 0171- 692789
Sito Internet: www.nutorevelli.org e-mail: info@nutorevelli.org
(Art. 9 dello Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione non ha scopi di lucro, è apartitica, ed è ispirata ai valori della democrazia e dell'antifascismo; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e della ricerca storico-scientifica di particolare interesse sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

MACOCCO STEFANO **AUTOCANDIDATO**
(Nominato con Deliberazione n. 93 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **22/03/2014**

Compensi: non sono previsti compensi, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 9

(Amministrazione della Fondazione)

L'Amministrazione della Fondazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione di un numero variabile da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, composto, inizialmente oltre che dal Presidente, da 7 (sette) membri nominati anche nel proprio seno, dai soci fondatori, uno dal sindaco pro-tempore della città di Cuneo, uno dall'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo scelto di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, uno dalla Regione Piemonte. L'ulteriore eventuale designazione di Consiglieri di Amministrazione competerà ai Soci Fondatori.

La designazione degli ultimi tre membri deve avere, per essere efficace, la previa approvazione scritta dei soci fondatori maggiori di età.

Salvo revoca e sostituzione da parte dei soci fondatori o degli enti terzi gli amministratori durano in carica un triennio e sono rinnovabili. Nel caso di rinuncia o di morte di uno di essi si procederà alla sua sostituzione, con durata per il periodo residuale del triennio, secondo gli stessi criteri previsti per la nomina.

¹ *Art. 11 - Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, individuati come segue:

fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;

fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;

fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Provincia di Torino;

fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;

fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.

2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Assemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a: proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori e acquisire il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;

concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;

istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;

deliberare la struttura organizzativa della Fondazione, nonché le assunzioni e il trattamento economico del personale;

provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;

deliberare sulle materie indicate all'articolo 5 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;

predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;

dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;

sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;

accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;

nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva all'indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ed il Vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione della Fondazione, che provvede:

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;

b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 cc, il membro supplente.

5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto.

**ASSOCIAZIONE “MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA,
DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ”**

Corso Valdocco, n. 4/a Torino tel. 011-4420780 fax 011-4362034 e-mail: info@museodiffusotorino.it

(Art. 13 Statuto dell'Ente¹)

L'Associazione non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha lo scopo di:

- *gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;*
- *realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;*
- *promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;*
- *sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;*
- *favorire forme di collegamenti e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso museale.*

CONSIGLIO DIRETTIVO
DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

MACOCCO STEFANO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 48 del 26-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **08/11/2014**

Compensi: non sono previsti compensi, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 13

Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio direttivo è composto da:

- i rappresentanti di ciascuno dei Soci fondatori, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea;
- tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea;
- b) nomina l'eventuale Vicedirettore;
- c) nomina il Comitato Scientifico;
- d) ratifica la nomina dei membri designati dai soci e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- f) delibera per gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) delibera sulle spese e approva i contratti;
- h) le relative deliberazioni di cui a commi e), f), e g), del presente articolo saranno ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni.

13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore.

13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica

13.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dotarsi di un Comitato Scientifico. Tale Comitato dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le riunioni. Il Comitato Scientifico può inoltre essere convocato su richiesta dell'Assemblea e del Comitato Operativo. E' formato da membri designati dall'Assemblea sentito, il parere non vincolante degli Aderenti, in numero da sette a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei nonché da altri esperti che l'assemblea riterrà necessari per lo sviluppo del progetto.

13.9 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei riguardi dell'Associazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- individuazione degli ambiti di realizzazione e di sviluppo dell'attività del Museo Diffuso e delle sue linee culturali;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formulazione di proposte e pareri in ordine alle attività dell'Associazione;

13.10 Ai membri del Comitato Scientifico possono essere attribuiti gettoni di presenza e rimborsi spese per l'attività svolta.

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO

Via Accademia delle Scienze, 6 – 10123 Torino tel. 0115617776 fax 0115623157 e-mail: info@museoegizio.it

(art. 12, comma 1, Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali.. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare:

a) l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti;

b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;

c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione;

d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.

La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

UN MEMBRO EFFETTIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE E DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI FONDATORI

SARACCO CLAUDIO

(Designato con Deliberazione n. 214 del 30.09.2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **06/10/2012**

Compensi: pagamento sospeso

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

N.B.: Per la nomina del nuovo componente, la Provincia di Torino sarà il capofila

¹ Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Collegio dei Fondatori di cui:

a) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un membro designato congiuntamente dagli altri Fondatori.

2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione. Accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei Revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE” DEI PIEMONTESI NEL MONDO

C/o Assessorato Welfare, Lavoro – Corso Stati Uniti 1 – 10128 Torino
Piazza Donatori di Sangue n. 1 - 10060 Frossasco – tel. e fax 0121-354020 e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org
(art..4, L.r. n. 13/2009¹)

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

- a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione;*
- b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali.*

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 RAPPRESENTANTI

CLERI GIANPAOLO (dimissionario)	AUTOCANDIDATO
MARITANO ALESSANDRA *	AUTOCANDIDATO
PIGNATELLI FABRIZIO LIVIO (Del. 157 del 29/3/12)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 281 del 13.10.2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: € 30 a seduta

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco, uno dall'Associazione Piemontesi nel Mondo.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente

“MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO”

C/o Assessorato allo Sviluppo Economico – Piazza Castello, 165 – 10122 Torino – tel. 0114321650 fax 0114323304

e-mail: assessore.economico@regione.piemonte.it

Sede c/o Comune di Santa Maria Maggiore – Verbanò - Cusio - Ossola

(art. 4, L.r. n. 6/2011¹)

Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.

Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;

b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali;

c) il sostegno all'organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell'Acqua di Colonia.

COMITATO DI GESTIONE DESIGNAZIONE DI 3 COMPONENTI

CRISTOFORI CHIARA

AUTOCANDIDATO

PELLEGRINO LUIGI

AUTOCANDIDATO

RAMONI ROSANNA *

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 130 del 20-09-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Compensi: non sono previsti compensi

Scadenza: **2016**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall'Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell'anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma entro il 31 dicembre.

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

Piazza della Repubblica – 10078 – Venaria Reale tel. 011-4993011 fax 011-4993033 e-mail: info@centrorestaurovenaria.it
(Art. 14 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione si occupa della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, provvedendo in particolare a:

- a) l'organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione e il restauro dei Beni Culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, conservazione, manutenzione e restauro di beni culturali;*
- b) l'organizzazione di Laboratori scientifici di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali;*
- c) l'organizzazione e la gestione di una Scuola di Alta Formazione e Studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali;*
- d) l'organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c) di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;*
- e) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;*
- f) la documentazione, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie attività;*
- g) la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;*
- h) la collaborazione con gli Enti territoriali alla promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;*
- i) la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo italiano, di Istituzioni dell'Unione europea e di Organizzazioni Internazionali.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

GENTA GIANDOMENICO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 275 del 06-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni (sono rieleggibili per una sola volta)

Scadenza: **2013**

Compensi: Indennità annua di € 5000 lordi

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 14 -(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;
- b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;
- c) un membro designato congiuntamente dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.

Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.

2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.

3. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione

FONDAZIONE ARTEA

Sede legale: villa Belvedere, via San Bernardino, 17 – 12037 - Saluzzo - tel e fax: 0175239098
via Vittorio Veneto n. 103 – 12024 Costigliole di Saluzzo (Cuneo)
(Art. 21 Statuto dell'Ente¹)

La Fondazione non ha scopo di lucro non può distribuire utili, è aconfessionale e apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali.

La Fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte, occuparsi della gestione e del mantenimento del patrimonio culturale immobiliare che le sarà concesso in gestione dagli enti proprietari, siano pubblici o privati, nell'ambito del sistema del sistema territoriale per i beni e le attività culturali denominato "Artea".

La Fondazione, con l'osservanza delle modalità di legge, potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura commerciali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

PAONESSA GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 83 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni - possono essere riconfermati

Scadenza: **31/12/2013**

Compensi: € 3000

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Articolo 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati in base alle seguenti modalità: un membro effettivo ed un membro supplente nominati dall'Associazione Marcovaldo, un membro effettivo nominato dalla Regione Piemonte; un membro effettivo nominato dal Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali ed un membro supplente nominato dall'Assemblea dei Soci Sostenitori. Sino a quando tali Organi non saranno costituiti, la nomina dei componenti mancanti spetterà al Collegio dei Fondatori.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento.

4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati. Qualora ricorra una giusta causa possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente da parte dell'Organo che li ha designati.

“FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS”

Corso Galileo Ferrarsi, 266 – 10134 Torino tel. 011-19740281 fax 011-3043755 e-mail: mail@fondazionetrg.it

(Art. 14 Statuto dell'Ente²)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi: 1. contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili; 2. produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni; 3. valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi; 4. dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici e socio-culturali; 5. concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate; 6. ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni – in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità – con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

MINO ELEONORA FRIDA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione n. 78 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina

Compensi: non sono previsti compensi

Scadenza: **31/12/2012**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ *Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciassette.

La composizione sarà la seguente:

- fino a undici membri nelle persone dei Fondatori ovvero nelle persone da essi designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- fino a due membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza;
- fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali dai membri come sopra designati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;
- nominare il Direttore Artistico, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione, anche tra estranei, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- istituire Comitati di progetto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

DIFENSORE CIVICO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

c/o Consiglio Regionale – Via Dellala, n. 8 – tel. 011-5757387/389 fax 011-5757386
(Artt. 1, 12, 13 e 14, l.r. n. 50 del 9 dicembre 1981 mod. dalle ll.rr. nn. 17/2000 e 4/2008¹)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto. Il Difensore Civico puo' intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto puo' intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarita', negligenze o ritardi, valutando anche legittimita' e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Il Difensore Civico non puo' interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

CAPUTO ANTONIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 299 del 20-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni – Il Difensore Civico può essere confermato per non più di una volta

Scadenza: **2012**

Compensi: al Difensore civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità corrisposta ai Consiglieri Regionali (rideterminata dalla l.r. n. 27/2010 in ottemperanza alla L. 122/2010). Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.

Requisiti: per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

¹ Art. 1.

(Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico)

[1] Presso il Consiglio Regionale e' istituito l'ufficio del Difensore Civico.

[2] Il Difensore Civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

[3] Le modalita' di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalita' del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge

Art. 12.

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

[1] Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

[2] Il Difensore Civico e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

[3] La designazione del Consiglio Regionale e' effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

[4] La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

(Cause di impedimento alla nomina)

[1] Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonche' i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14.

(Cause di incompatibilita')

[1] L'ufficio di Difensore Civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

EDILIZIA

AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA

(Art. 31, legge regionale n. 3/2010¹)

Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, nonché delle aree al di fuori degli ambiti suddetti, ma limitatamente ai territori delle province confinanti, quando l'intervento della A.T.C. sia richiesto dalla Giunta Regionale, da un Comune o dalla A.T.C. delle Province confinanti. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Milano, 79 - 15100 Alessandria - tel. 0131-3191 fax 0131-260687

e-mail: affarigenerali@atc.alessandria.it pec: atc00@atcalessandria.legalmail.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

CICCAGLIONI PIERVITTORIO	AUTOCANDIDATO
TORTORICI ANTONINO	AUTOCANDIDATO
VIGNUOLO GIOVANNI ONOFRIO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 27 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

SCAIOLA GIOVANNI (presidente)	AUTOCANDIDATO
LUMIERA CINZIA	AUTOCANDIDATO
VERDE BIAGIO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

AIMAR FABIO	AUTOCANDIDATO
ZACCONI ANTONELLO	AUTOCANDIDATO
CERVETTI UBALDO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 28 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI ASTI

Via Carducci, 86 - 14100 Asti - tel. 0141-380907 fax 0141-380939

e-mail: direzione@atc.asti.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

CAMPIA CLAUDIO	AUTOCANDIDATO
GIACCONE ANDREA	AUTOCANDIDATO
RUSSO RINALDO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 29 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

CAREGLIO DARIO (presidente)	AUTOCANDIDATO
NICCO DAVIDE	AUTOCANDIDATO
SUTERA SARDO LUCIANO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

BORIO FRANCO	AUTOCANDIDATO
GHISA MAURIZIO	AUTOCANDIDATO
PIZZOTTI LIDIA MARIA *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 30 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI BIELLA

Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella - tel. 015-405365 fax 015-8493447
e-mail: info@atcbiella.it pec: atcbiella@legpec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

CIMMINO RAFFAELE	AUTOCANDIDATO
FEMMINIS GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
PIETROBON BARBARA *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 31 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

PARAGGIO AMEDEO (presidente)	AUTOCANDIDATO
OMEGNA FRANCO	AUTOCANDIDATO
OGLIARO GIANCARLO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

SANTOPIETRO LUISA	AUTOCANDIDATO
SECINARO FURIO CAMILLO	AUTOCANDIDATO
MAINARDI SIMONE *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 32 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI CUNEO

Via Santa Croce 11 - 12100 Cuneo - tel. 0171-440538 fax 0171-440562
e-mail: info@atc.cuneo.it pec: atc.cuneo@legalmail.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

BUTTIERI MARCO	AUTOCANDIDATO
SPOLAORE PAOLO	AUTOCANDIDATO
CISMONDI MARIO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 33 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

CAVIGLIOLI MARCO (presidente)	AUTOCANDIDATO
AIMAR FABIO	AUTOCANDIDATO
MAINARDI ANTONIO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

QUAGLIA VITTORIO	AUTOCANDIDATO
SCARZELLO MARIELLA	AUTOCANDIDATO
GHIANO FEDERICO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 34 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI NOVARA

Via Boschi 2 - 28100 Novara - tel. e fax 0321-445151

e-mail: direzione@atc.novara.it pec: atcnovco@legalmail.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 5 MEMBRI DI CUI 2 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

MAJOTTI ANNA	AUTOCANDIDATO
MARROCU TERESA	AUTOCANDIDATO
SANSOTTERA CARLO	AUTOCANDIDATO
GALLINA EZIO *	AUTOCANDIDATO
GAVINELLI MAURO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 37 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

CROTTI ALBERTO (presidente)	AUTOCANDIDATO
BORRINI GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
TAMINI MARIO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

CARLUCCI MARTA	AUTOCANDIDATO
PREVIDI ROBERTO	AUTOCANDIDATO
ALBERIONE STEFANO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 38 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI TORINO

C.so Dante 14 - 10134 Torino - tel. 011-31301 fax 0131-3130425

e-mail: webmaster@atc.torino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

PICCOLO LUIGI	AUTOCANDIDATO
ROSSI ELVI	AUTOCANDIDATO
PASSAGGIO STEFANO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 25 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

PEPE GUGLIELMO (presidente)	AUTOCANDIDATO
CERATI DARIO	AUTOCANDIDATO
DE GREGORIO ALBERTO *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

CHIRICO ROSA	AUTOCANDIDATO
CIRAVEGNA MARZIO	AUTOCANDIDATO
BRUNERO MARIANGELA *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 26 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

PROVINCIA DI VERCELLI

C.so Palestro 21/a - 13100 Vercelli tel. 0161-256111 fax 0161-256068

e-mail: contabilità@atvercelli.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 3 MEMBRI DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

FONTANELLA ARTURO	AUTOCANDIDATO
PAUNA FRANCO	AUTOCANDIDATO
DEMARCHI CLAUDIA *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 35 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E 3 SUPPLENTI

EFFETTIVI:

BAUCE' CRISTIANO (presidente)	AUTOCANDIDATO
CANDELI TINO	AUTOCANDIDATO
ALIANO GIUSEPPE *	AUTOCANDIDATO

SUPPLENTI:

GIANASSO CLAUDIO	AUTOCANDIDATO
ROVETTI MARIO	AUTOCANDIDATO
ANDREELLO ALBERTO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 36 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2005, n. 25-969 - Rideterminazione degli emolumenti spettanti agli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa (omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di stabilire i seguenti limiti massimi entro cui possono essere fissati dai rispettivi Consigli di amministrazione, avuto riguardo alla propria situazione di bilancio, gli emolumenti spettanti ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, nonché ai Presidenti e ai componenti i Collegi sindacali operanti presso le medesime:

Presidente ATC capoluogo Regione Euro 5.000,00

Presidente ATC capoluogo Provincia Euro 4.000,00

Vice-presidente ATC capoluogo Regione Euro 2.500,00

Vice-presidente ATC capoluogo Provincia Euro 2.000,00

Presidente Collegio sindacale ATC

capoluogo Regione Euro 1.500,00

Presidente Collegio sindacale ATC

capoluogo Provincia Euro 1.250,00

Sindaco ATC capoluogo Regione Euro 1.250,00

Sindaco ATC capoluogo Provincia Euro 1.000,00

2. di stabilire che ai Presidenti, Vice-presidenti, Consiglieri di amministrazione delle ATC, nonché ai Presidenti e ai membri dei Collegi sindacali e ai componenti le Commissioni previste da leggi regionali operanti presso le ATC spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale o della Commissione di appartenenza pari a Euro 70,00;

3. di stabilire che ai soggetti di cui al punto 2 spetta, altresì, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale o della Commissione di appartenenza un rimborso spese forfetario onnicomprensivo, in misura pari al rimborso chilometrico - relativo al percorso compiuto dalla propria residenza alla sede dell'ATC e ritorno - riconosciuto ai Consiglieri regionali. Il rimborso spese non è riconosciuto ai residenti nel Comune sede dell'ATC.

Requisiti per il Consiglio di Amm.ne: scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amm.ne di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.

Requisiti per il Collegio Sindacale: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ Art. 31.
(Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
3. Il consiglio di amministrazione delle ATC è composto da:
 - a) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
 - b) un membro nominato dalla provincia in cui ha sede l'ATC;
 - c) un membro nominato dal comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ATC.
4. Il consiglio di amministrazione dell'ATC di Novara, al fine di garantire la rappresentanza di entrambe le province su cui si estende il suo ambito di competenza, è composto da:
 - a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
 - b) un membro nominato dalla Provincia di Novara;
 - c) un membro nominato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - d) un membro nominato dal Comune di Novara;
 - e) un membro nominato dal Comune di Verbania.
5. La Giunta regionale nomina il presidente e il vicepresidente tra i membri di cui ai commi 3 e 4.
6. Il consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il presidente ed il vicepresidente.
7. I componenti del consiglio di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amministrazione di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.
8. La carica di presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
9. Il collegio sindacale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

— **ENTI STRUMENTALI** —

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - C.S.I. PIEMONTE

C.so Unione Sovietica 216 - 10134 Torino - tel. 011-3168664 fax 011-3168212

Sito internet: www.csi.it e-mail: organi.istituzionali@csi.it

(Artt. 12, 13 e 20 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. In particolare, il Consorzio: progetta, sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale e degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione; promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche, del loro trasferimento e della formazione rivolta a tali tecnologie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 2 MEMBRI

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: Legge n. 122/2010

Requisiti: Art. 13 dello Statuto, riportato in nota

N.B.: Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 27/09/2011, sono stati individuati provvisoriamente due funzionari regionali: ROBERTO MORIONDO e VALTER BARATTA

Iter avviato per nuova nomina

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE

SASSONE MICHELINO (effettivo) AUTOCANDIDATO

MORENA GIUSEPPE (supplente) AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 40 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 180,00 lordi a seduta. Al Presidente: indennità annua lorda di € 12.600,00. Ai

Sindaci effettivi: indennità annua lorda di € 8.400,00

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ *Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione*

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente 8 articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c);

- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;

- 1 membro, nominato dalla Città di Torino;

- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d).

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.g).

Articolo 13 - Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1) Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione: a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;

b) colui che, in qualità di libero professionista, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio; c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio.

2) I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le norme dei rispettivi ordinamenti in materia di incompatibilità.

3) I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli articoli 10 e 12.

4) I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 20 - Costituzione del Collegio Sindacale

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

- a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;

- b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università

- degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;

- c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c)

- 2) Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

- 3) Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.

- 4) Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI – I.R.E.S.

Via Nizza 18 – 10125 Torino – tel. 011-6666411 – fax 011-6696012

Sito internet: www.ires.piemonte.it e-mail: amministrazione@ires.piemonte.it pec: ires@pec.irespiemonte.it

(Artt. 5 e 9 legge regionale n. 43/91 e s.m.i.¹)

L'I.R.E.S. sviluppa la propria attività di ricerca a supporto dell'azione programmatica della Regione: in questo quadro ed in funzione della partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali, può fornire supporti alla programmazione subregionale. L'Istituto sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche in collaborazione con la Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con gli altri Enti locali piemontesi. L'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da Enti pubblici o privati.

(Art. 5, L.r. n. 7/2001)

In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ELEZIONE DI 9 MEMBRI

ANGELANTONI LUCA	AUTOCANDIDATO
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL	AUTOCANDIDATO
CAVINO MASSIMO	AUTOCANDIDATO
MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO	AUTOCANDIDATO
RISSO ENZO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
VALSANIA VITO	AUTOCANDIDATO
DI NISIO DANTE *	AUTOCANDIDATO
NOZZOLI GIULIANO *	AUTOCANDIDATO
PANZARINO DEANA *	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione n. 42 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 61,97 a seduta per tutti i componenti – Al Presidente indennità annua di € 7.746,85

– Al Vicepresidente indennità annua di € 4.648,11

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Art. 5.

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi.
2. I Consiglieri cosi' eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. I Consiglieri non sono rieleggibili piu' di due volte consecutive.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio Regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. I singoli Consiglieri, eletti nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Art. 9.

1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, puo' compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che e' a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI
(Art. 10, legge regionale n. 43/91 e s.m.i.²)

DESIGNAZIONE DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, E DI 2 SUPPLENTI
LA DESIGNAZIONE DI UNO DEI REVISORI EFFETTIVI E DI UNO DEI SUPPLENTI SPETTA ALLA
MINORANZA

MILANESE ALBERTO	(presidente)	AUTOCANDIDATO
FABRIS ALESSANDRA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
GAZZANIGA GIANFRANCO *	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
SAVASTA FIORE LIONELLO	(supplente)	AUTOCANDIDATO
PIZZOTTI LIDIA MARIA *	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 43 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza di € 61,97 a seduta. Il Presidente del Collegio dei Revisori percepisce € 1.291,14; ciascuno dei 2 membri effettivi riceve € 774,69 annui

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

² Art. 10

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
2. Per il Presidente e' richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
5. Il Collegio e' convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.

FONDAZIONI BANCARIE

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori – di seguito complessivamente denominati “settori rilevanti” – della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Tali finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.

La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d’Italia e all’estero.

Nella destinazione della risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO **DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI CANDIDATI**

BODRATO GUIDO	AUTOCANDIDATO (scelto a far parte del Consiglio di Indirizzo)
COSTA MARINA	AUTOCANDIDATO
TOSI MAURIZIO *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 121 del 30-03-2007 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 6 anni

Scadenza: **2013**

Compensi: gettone di presenza di € 2.000

Requisiti: (*) **vedi pagina successiva (artt. 8 e 9 dello Statuto)**

¹Art. 7
(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Segretario Generale.

Art. 12
(Consiglio di Indirizzo – Composizione)

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventiquattro Consiglieri.
2. Di essi dodici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:
 - a) uno nell’ambito di una terna designata dalla Regione Piemonte;
 - b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;
 - c) tre nell’ambito di tre coppie designate dal Comune di Torino;
 - d) due nell’ambito di due coppie designate dalla Provincia di Torino;
 - e) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Alessandria;
 - f) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Asti;
 - g) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
 - h) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Novara, in alternanza con la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - i) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Vercelli, in alternanza con la Provincia di Biella.
3. I restanti dodici Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all’apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:
 - a) uno nell’ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
 - c) uno nell’ambito di una terna designata dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
 - d) uno nell’ambito di una terna designata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte;
 - e) otto scelti dal Consiglio di Indirizzo uscente tra personalità in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza ed esperienza nelle attività istituzionali della Fondazione ovvero nella gestione di risorse economico finanziarie.
4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designati, con esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato revoca compresa.

Requisiti: (*) Art. 8 – Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nelle attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.

La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e il D.M. 11 novembre 1998, n. 468).

Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'autorità di Vigilanza.

Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto dall'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 2;
- i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- j) coloro che ricoprono le seguenti cariche pubbliche: sindaco o assessore comunale in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presidente di provincia, consigliere regionale, presidente di giunta regionale, assessore provinciale o regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo.
- m) Non possono essere designati, quali partecipanti alle terne e alle coppie di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designati, i parlamentari nazionali, i membri del Governo nazionale, i dirigenti generali ministeriali, i consiglieri regionali, i parlamentari europei, i commissari europei. In caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata e si applica quanto previsto al successivo art. 13.

Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o decadono dalla stessa i membri del Consiglio di Amministrazione della società bancaria conferitaria.

Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 -Decadenza

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza – e, per quanto riguarda il Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione – entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

C.so Vittorio Emanuele II, 75 – 10128 Torino – tel. 011-55.96.911 fax 011-532725

Sito internet: www.compagnia.torino.it e-mail: info@compagnia.torino.it

(Art. 8, comma 1, lettera b e Art. 9 Statuto Compagnia¹)

Fondazione Bancaria. La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti “settori rilevanti”.

CONSIGLIO GENERALE DESIGNAZIONE DI 1 CONSIGLIERE

PALESTRO GIORGIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 181 del 17-07-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2016 con l'approvazione del Bilancio**

Compensi: una medaglia di presenza di € 2.000 lordi per partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese determinate dalla carica.

Requisiti: (*) **vedi pagina successiva**

¹Art. 8

1. Il Consiglio Generale è composto da ventuno Consiglieri, dei quali diciassette così designati:
 - a) due dal Comune di Torino;
 - b) uno dalla Regione Piemonte;
 - c) uno dall'Amministrazione Provinciale di Torino;
 - d) uno dal Comune di Genova;
 - e) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - f) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
 - g) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
 - h) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma;
 - i) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;
 - j) uno dal Consiglio Regionale del Volontariato di cui alla legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38;
 - k) uno dall'Accademia delle scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
 - l) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
 - m) uno dalla Commissione Nazionale per la Pari Opportunità fra Uomo e Donna;
 - n) uno dal Presidente *pro-tempore* della Commissione della Comunità Europea, sentiti il CERN, la ESA e l'Istituto Universitario Europeo;
 - o) uno da un Ente avente sede in uno degli Stati membri della Unione Europea svolgente attività istituzionale in uno o più settori rilevanti, da indicarsi da parte del Consiglio Generale nel corso di una riunione da tenersi nell'ultimo anno della durata in carica, con efficacia per la sola designazione relativa alla formazione dell'organo di indirizzo subentrante.
2. Il Presidente, almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, come previsto dall'art. 20.2 in relazione all'art. 9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.
3. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.
4. Nel caso di mancata designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, ad essa provvede il Presidente del Tribunale di Torino su istanza del Presidente della Compagnia.
5. Del Consiglio fanno altresì parte quattro componenti che devono essere cooptati nella prima riunione.
6. La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra eminenti personalità italiane o straniere così da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche professionalità nei settori rilevanti.

Art. 9

1. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata; essi possono essere rinominati per una sola volta.
2. Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessa dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art. 8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato; il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.
3. IL Consiglio Generale stabilisce con regolamento, nel rispetto dei limiti di legge, le norme per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate, ovvero in enti strumentali, da parte di componenti degli organi in indirizzo, di amministrazione, di direzione e di controllo della Compagnia, escludendo in ogni caso il cumulo dei compensi.
4. Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

Art. 6 Statuto Compagnia - Requisiti: (*)

I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

- a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 e successive modificazioni;
- b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste dall'art. 4 e dall'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni;
- c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.

I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

Non possono far parte degli organi della Compagnia:

- a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all'art. 8.1, né i soggetti a essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
- b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) il direttore generale della società bancaria conferitaria;
- e) i membri del Parlamento Italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali;
- g) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. 1) della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza di venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuta alla nomina.

Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.

Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.

— **FORMAZIONE E UNIVERSITA'** —

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - EN.A.I.P.

Via del Ridotto, 5 – 10147 Torino - tel. 011-2179800 fax 011-2179899
Sito internet: www.enaip.piemonte.it e-mail: sr-torino@enaip.piemonte.it
(Art. 14 Statuto dell'Ente¹)

L'Ente, che non ha scopi di lucro, persegue nell'ambito del territorio della Regione: la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel contesto di un'educazione permanente; l'orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro di tutti i settori e attività produttive.

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DI 1 SINDACO EFFETTIVO E DI 1 SINDACO SUPPLENTE

ROLANDO SARA **(sindaco effettivo)** AUTOCANDIDATO
CHIRICO ROSA **(sindaco supplente)** AUTOCANDIDATO
(Nominati con Deliberazione n. 166 del 03-04-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2016**

Compensi: ai Sindaci indennità annua di € 3158,25 lordi

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ **Art. 14**

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito:

- a) due componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Presidenza Regionale delle ACLI del Piemonte;
- b) un componente effettivo ed uno supplente nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del predetto organo iscritti al relativo albo.

CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE - COREP

Corso Trento, 13 - 10100 Torino - tel. 011-19742401 fax 011-19742419

Sito internet: www.corep.it e-mail: info@corep.it

(Artt. 11, 13 Statuto dell'Ente ¹)

Il COREP è un ente nato nel dicembre 1987. I soci fondatori, oltre il Politecnico di Torino, sono la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Camera di Commercio e l'unione Industriale di Torino, la Digital, la Fiat, l'IRI e l'Olivetti. A questi si è aggiunta l'Università di Torino.

Il Consorzio si propone come strumento operativo per l'attuazione di specifiche iniziative comuni tra gli Atenei e il mondo della produzione e dei servizi.

Il Consorzio trova la sua ragion d'essere nella funzione di interfaccia tra l'ambiente accademico e il mondo industriale.

Le interazioni sempre più frequenti tra il mondo della produzione e dei servizi e l'università richiedono un terreno istituzionale che il Consorzio è in grado di offrire, particolarmente per quanto attiene ai programmi di ricerca congiunti.

Le principali attività dell'ente riguardano l'educazione permanente, i corsi di master, la sperimentazione didattica, la ricerca e le attività di trasferimento tecnologico e industrial liaison.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

INI' CARMELO (**dimissionario**)

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 283 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

MAGLIONE TIZIANA (**dimissionaria**)

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 284 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2012**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: Procedura sospesa in attesa di comunicazioni della Giunta regionale.

¹ Art. 11

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari di membri, determinato in funzione della tipologia e del numero di consorziati secondo quanto di seguito definito.

La metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designata dai consorziati accademici e l'altra metà è designata dagli altri consorziati, nel modo seguente:

- i Consorziati fondatori ed i Consorziati sostenitori, esclusi quelli accademici, hanno diritto a designare un membro per ciascuno;
- i Consorziati ordinari, esclusi quelli accademici, hanno diritto a designare un membro ogni cinque consorziati, più un membro per l'eventuale frazione di cinque maggiore di due;
- i Consorziati accademici designano un numero di membri pari a quello designato dagli altri consorziati.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni – salvo dimissioni o revoca – e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, previa convocazione spedita anche tramite fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a 2 (due) giorni in caso di urgenza.

Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno metà dei membri in carica, purchè sia presente almeno la metà dei Consiglieri designati dai consorziati non accademici.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed il Direttore del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ed ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sui bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente tra i rappresentanti dei consorzi accademici;
- c) nomina due Vicepresidenti, uno tra i rappresentanti dei consorziati accademici e l'altro tra i consorziati di espressione privata; quest'ultimo esercita i poteri del Presidente in caso di suo impedimento;
- d) nomina e revoca la Giunta;
- e) nomina il Direttore su proposta della Giunta;
- f) ratifica la nomina del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico;
- g) delibera, su proposta della Giunta, in merito alle richieste di nuove adesioni da parte di soggetti pubblici e privati interessati alle finalità del Consorzio e indica all'Assemblea l'ammontare della quota iniziale;
- h) propone all'Assemblea l'entità del contributo di cui al precedente articolo;
- i) effettua la straordinaria amministrazione;
- j) propone all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

Art. 13

(Il Comitato tecnico-scientifico)

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero pari di membri che durano in carica tre anni. La metà dei componenti è designata dai consorziati accademici e l'altra metà dagli altri consorziati, in ragione di uno per consorziato.

Il Comitato elegge, nel corso della prima seduta, il coordinatore tra i membri designati dai consorziati accademici.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore.

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, individua il programma di attività da proporre alla Giunta e al Consiglio di Amministrazione, raccoglie esigenze e proposte degli enti consorziati e vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio. Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del coordinatore.

CO.RI.PE. PIEMONTE -CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA, PIEMONTE

Via Real Collegio 30 - 10024 Moncalieri - tel. 011-6705202 - fax 011-6407976

www.coripe.unito.it e-mail: coripe@tin.it

(Art. 11 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio gestisce attività di educazione permanente anche a livello "MASTER" nei settori dell'economia e delle finanze tese all'aggiornamento professionale dei tecnici, ricercatori e professionisti operanti nei settori pubblici e privati, ed alla specializzazione di neolaureati in forme non previste dalla didattica istituzionale delle università; promuove attività di ricerca in campo economico anche in collaborazione con l'Università degli studi di Torino, la Regione Piemonte ed altri Enti pubblici, industrie, banche nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo nazionale, europeo e internazionale finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico; promozione delle iniziative previste dalla legge del 17 febbraio 1982 n. 46; svolge interventi consultivi e di supporto per le Scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, corsi di perfezionamento e Dottorati di ricerca; agevola i rapporti tra industria, enti locali e Università degli Studi di Torino, mediante opera di consulenza, indirizzo e supporto alle attività regolate da contratti e convenzioni in base all'art. 66 del DPR 382/1980; gestisce borse di studio, premi e "stages" presso imprese industriali, bancarie, assicurative, enti pubblici e istituzioni internazionali dell'Università degli Studi di Torino.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO**

LIGUIGLI ERSILIA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 223 dell'11-11-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2011**

Compensi: i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi, ma solo l'eventuale rimborso spese.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141-50289 del 29/12/2011, la Regione ha ritirato la partecipazione all'Ente.

¹**Art. 11**

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di diciotto membri nominati dall'Assemblea, su designazione dei rappresentanti legali degli enti consorziati. Ciascuno degli enti consorziati designa un membro del Consiglio di Amministrazione tranne l'Università degli Studi di Torino, che designa un numero pari alla metà meno uno del totale dei membri del Consiglio stesso. Un consigliere è designato dal Rettore dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". I Consiglieri dell'Università degli Studi di Torino sono designati dal rappresentante legale dell'Università o dal suo delegato e sono scelti, per almeno i due terzi, fra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Torino e dal Dipartimento delle Scienze Economiche Finanziarie "G. Prato" dell'Università degli Studi di Torino.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tra anni, salvo dimissioni o revoca, e sono rieleggibili. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente tra i membri rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino;
- nomina il Vice Presidente tra i membri non designati dalle Università;
- nomina il Direttore;
- nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico;
- propone all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni al Consorzio, sulle relative quote associative e sull'eventuale assegnazione di seggi nel Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, il programma di attività annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle assunzioni del personale del Consorzio;
- cura, in generale, l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio;
- istituisce e sopprime sedi operative per lo svolgimento delle attività;
- propone le modifiche statutarie;
- propone all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

Per meglio rispondere alle sue esigenze di funzionamento, il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno una Giunta, cui delegare compiti anche decisionali in merito alle attività del Consorzio.

La composizione ed il regolamento di funzionamento della Giunta sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i cui membri non percepiscono compensi, ma solo l'eventuale rimborso spese.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Piazza Vittorio Emanuele, n. 9 fraz. Pollenzo – 12042 Bra (CN) tel. 0172-458511 fax 0172-458500

Sito internet: www.unisg.it e-mail: info@unisg.it

(Art. 7, Statuto dell'Ente¹)

L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere.

L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica.

L'Università, in particolare, ha lo scopo di operare nella formazione e diffusione della cultura alimentare e dell'educazione sensoriale e gastronomica, di costruire percorsi formativi d'eccellenza, finalizzati a tradurre l'elaborazione culturale in capacità operative qualificate ed a diffondere una cultura gastronomica di livello.

L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come luogo aperto a tutti coloro che vogliono contribuire, con un lavoro culturale coerente con i fini delineati nel presente Statuto, al progetto dell'Università. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE

QUAGLIA GIOVANNI

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 224 dell'11-11-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: non rilevati

Requisiti: scelti tra persone che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati, italiani e stranieri

N.B.: Il signor Quaglia Giovanni è stato riconfermato dall'ente per il prossimo triennio (2011-2014)

¹ Art. 7

7.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di 7 membri, elevabili a 21 e precisamente:

a) il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche" o persona dallo stesso designata, il quale assumerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) il Rettore dell'Università;

c) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

d) da 4 a 18 consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", scelti tra persone che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Università.

7.2 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

7.4 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

IAL – ISTITUTO ADDESTRAMENTO LAVORATORI DEL PIEMONTE

Sede Coordinamento Regionale via Cernaia 30 – 10122 Torino – tel. 011-5620702 fax 011-5621655
(Art. 6, Statuto dell'Ente¹)

L'Istituto Addestramento Lavoratori del Piemonte è l'ente della USR/CISL per la formazione professionale, culturale e sociale dei lavoratori della Regione Piemonte.

Ha Sede legale in Asti e non ha scopo di lucro

Esso è un'articolazione regionale dello IAL – CISL Nazionale e, in quanto tale, gode di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

COLLEGIO DEI SINDACI NOMINA DI UN REVISORE DEI CONTI

BUSSONE SERGIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 145 del 20-11-2007 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2011**

Compensi: tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Ente in fase di liquidazione

¹ Art. 6

Il Collegio dei sindaci è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, designati rispettivamente dalla Regione Piemonte, dall'Unione delle Province Piemontesi e dal Comitato Esecutivo della USR-CISL Piemonte. I Sindaci devono essere iscritti all'albo nazionale dei revisori dei Conti. Il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio interno il Presidente e svolge le funzioni e le competenze che sono stabilite dal codice civile che regola la materia.

COLLEGIO – CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE

Via Trevigi n. 16 – 15033 - Casale Monf.to – tel. 0142-455888 – 0142-444262 fax 0142/422653

e-mail: collegiotrevisio@libero.it

(Artt. 2 e 12 bis Statuto dell'Ente¹)

Ha come scopo quello di educazione e di istruzione e assistenza fra loro integrate. Questo scopo generale si attualizza nei seguenti scopi specifici:

- la concessione di borse di studio a studenti meritevoli ma di condizione disagiata residenti in Comuni della Provincia di Alessandria e frequentanti scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casale Monferrato;

- l'istituzione di convitto universitario per gli studenti universitari che frequentino l'università di Casale Monferrato e residenti nella Regione Piemonte;

- Il doposcuola con biblioteca e sala lettura, per tutti gli studenti delle scuole casalesi o universitari come sopra scritto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 MEMBRO

RAVIZZA FEDERICA

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione 308 del 22-12-2009 del Consiglio regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **28/12/2013**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: non possono essere eletti coloro che hanno lite con l'Ente e quelli che ne tengano in affitto i beni

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 1 REVISORE

UBERTAZZI EUGENIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 309 del 22-12-2009 del Consiglio regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **28/12/2013**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: i Revisori sono scelti fra soggetti qualificati, residenti o domiciliati nel circondario di Casale Monferrato

¹**Art. 2**

(Consiglio di Amministrazione)

Il collegio e i beni che gli appartengono sono amministrati per mezzo di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre sono scelti dal Comune di Casale Monferrato, uno dalla Regione Piemonte e uno dal Provveditore agli Studi della Provincia di Alessandria

(Art. 12 bis)

(Collegio dei Revisori)

La contabilità dell'Ente è controllata da un collegio di tre Revisori di cui uno nominato dal sindaco di Casale Monferrato, uno dalla Regione, uno dal vescovo "pro tempore" di Casale M.to. I Revisori sono scelti fra soggetti qualificati, residenti o domiciliati nel circondario di Casale Monferrato.

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino - tel. 011-6531111 fax 011-6531150

Sito Internet: www.edsu.unito.it e-mail: edisu@edisu-piemonte.it

(Art. 19, legge regionale n. 16/1992 e s.m.i.¹)

La legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

La Regione nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti d'Istruzione Superiore, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), L'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 8 RAPPRESENTANTI

TRABUCCO UMBERTO GIOVANNI (Presidente)	AUTOCANDIDATO
MAGLIANO SILVIO (dimissionario)	AUTOCANDIDATO
MARNATI MATTEO	AUTOCANDIDATO
PUGLISI ETTORE	AUTOCANDIDATO
SCIARETTI ALESSANDRO CIRO	AUTOCANDIDATO
BELLION MARCO CESARE *	AUTOCANDIDATO
LATERZA VINCENZO *	AUTOCANDIDATO
RAMAZZOTTI GIULIANO PAOLO *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 44 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura, ma rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio

Compensi: indennità per seduta ai Consiglieri di € 100,00 - al Presidente indennità mensile di € 2500,00

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 19

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

- Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:
 - Sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca;
 - sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.
- Qualora, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca;
 - otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della L.r. 39/1995.
- Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati **per due mandati**.
- Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
- In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ELEZIONE DI 5 MEMBRI DI CUI 3 EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI ELETTI CON SEPARATE VOTAZIONI E CON VOTO LIMITATO A 2 PER GLI EFFETTIVI E 1 PER I SUPPLENTI

(Art. 24, legge regionale n. 16/92¹)

BORASIO FABRIZIO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
RIGON STEFANO	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
MAINARDI ANTONIO *	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
ALBERIONE STEFANO *	(supplente)	AUTOCANDIDATO
CAREGLIO DARIO	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione n. 45 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Scadenza: **I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione**

Compensi: indennità mensile per il Presidente di € 1809,60 e indennità mensile per i Revisori dei Conti di € 1372,80 lordi

Requisiti: iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali

Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono:

- a) i Consiglieri di Amministrazione dell'Ente;
- b) i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore;
- c) coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente o con la Regione Piemonte;
- d) coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società Appaltatrici di lavori o servizi o forniture con l'Ente;
- e) coloro che hanno liti pendenti con l'Ente.

N.B.: i membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

¹ Art. 24

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.
3. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.
4. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;
 - b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
 - c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

Via Ventimiglia 115 - 10126 Torino tel. 011-6399207 fax 011-6637722

Sito internet: www.saa.unito.it e-mail: direz.saa@unito.it

(Art. 27, D.P.R. n. 616/74¹)

La Scuola è istituita presso l'Università di Torino con caratteri di autonomia amministrativa, finanziaria e didattica. Essa si propone di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie, nelle tecniche di gestione e nei problemi del lavoro delle organizzazioni operanti nei settori dell'industria, della distribuzione, della produzione agricola, dei servizi e degli enti pubblici. Tale scuola è articolata in due distinti corsi: corso di Amministrazione e corso di perfezionamento in gestione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

RUFFINO EMANUELE DAVIDE AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione n. 107 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **2016**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ **Art. 27**

(Consiglio Direttivo)

La Scuola ha un proprio consiglio direttivo nominato dal Rettore dell'Università e formato da sei professori universitari di cui due designati dal Consiglio della facoltà di economia e commercio e uno ciascuno dai consigli della facoltà di: agraria, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche;

da tre rappresentanti designati dalla associazione che raggruppa gli enti finanziatori; da un esperto internazionale nel campo dell'insegnamento del management cooptato dagli altri membri; dal direttore del personale della Camera dei deputati; da un rappresentante della regione Piemonte e da 1 esperto designato congiuntamente dalle maggiori confederazioni sindacali nazionali della Regione Piemonte.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio partecipa, a pieno diritto, il direttore della scuola.

Alle riunioni del consiglio partecipa altresì, con funzioni di segretario e con voto consultivo, il direttore aggiunto.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Via Verdi 8 - 10124 Torino - tel. 011-6702426 fax 011-6702413

Sito internet: www.rettorato.unito.it e-mail: consiglio@unito.it

(Artt 13 e 14, Statuto dell'Ente)

L'Università di Torino (di seguito denominata "Università") è un'istituzione pubblica le cui finalità sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica.

E' dotata di personalità giuridica e non persegue fini di lucro.

Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e degli appositi regolamenti.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE**

BOIERO ELENA

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 220 dell'11-11-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: quadriennio accademico 2008/2012

Scadenza: **2012**

Compensi: indennità di carica di € 11.155,44 annui lordi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: A seguito di modifica statutaria la designazione nel Consiglio di Amministrazione non è più di competenza del Consiglio Regionale

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino - tel. 011-0907968 fax 011-0906329
Sito Internet: www.polito.it e-mail: servizio.protocollo@polito.it pec: politecnicoditorino@pec.polito.it
(Art. 2.3, comma 3, Statuto dell'Ente¹)

Il Politecnico fonda le proprie attività sulla produzione, attrazione e diffusione della conoscenza; ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello e la ricerca scientifica e tecnologia.

Il Senato Accademico, in particolare, è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento del Politecnico per l'esercizio della autonomia universitaria.

SENATO ACCADEMICO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

RUFFINI CLAUDIO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 310 del 22-12-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **30/03/2013**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹Art. 2.3 – Senato Accademico

... (omissis).

3. Il Senato Accademico è composto da :

- a) Rettore;
- b) Prorettore;
- c) Presidi delle facoltà attivate nel Politecnico;
- d) Direttore della Scuola di Dottorato di cui al successivo art. 4.1;
- e) tre Professori di I fascia, tre Professori di II fascia e due ricercatori, eletti ciascuno dalla propria categoria;
- f) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
- g) un rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello);
- h) da tre a cinque rappresentanti degli studenti.

I membri di cui ai punti e), f) e g) sono eletti dalle rispettive categorie.

Le componenti di cui al punto e) saranno incrementate in maniera tale da risultare comunque superiori del 20% arrotondato all'intero superiore della somma dei componenti di cui alle lettere c) e d). Il regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di attribuzione alle diverse categorie dei componenti di cui alla lettera e) eccedenti il numero di otto.

I membri di cui al punto h) sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

Fanno inoltre parte del Senato Accademico a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

- i) il Direttore Amministrativo, che è anche il Segretario del Senato Accademico;
- i bis) sino a due membri onorari;
- j) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;
- k) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;
- l) un membro designato dalla Regione Piemonte,
- m) un membro designato dalla provincia di Torino;
- n) un membro designato dal Comune di Torino;
- o) un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino.

4. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del Rettore.

5. I membri onorari possono essere individuati, nel numero massimo di due, tra personalità di chiara fama a livello internazionale nella cultura politecnica. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina i membri onorari. Ogni Rettore può nominare al più un membro onorario. I membri onorari non decadono con la conclusione del mandato del Rettore.

Art. 2.6 – Cariche non elettive

I rappresentanti designati da Enti esterni nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione ed i membri onorari del Senato Accademico non devono avere rapporti di lavoro, né contratti in corso né contenziosi in atto con il Politecnico.

COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI"

Sede legale: Via Maria Vittoria, n. 39 - 10123 - Torino tel. 011.8126853 fax 011-8171008

e-mail: info@collegioeinaudi.it

(Art. 9 Statuto dell'Ente)

Il Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" ha i seguenti scop :

- a) partecipare all'attuazione del diritto allo studio ospitando nelle sue sezioni studenti iscritti agli Atenei piemontesi;*
- b) promuovere a favore degli studenti ed in particolare dei propri ospiti iniziative culturali e integrative della normale attività universitaria;*
- c) contribuire, a favore della popolazione universitaria degli atenei piemontesi, alle attività di orientamento alle professioni conseguenti i curricula universitari;*
- d) fornire ospitalità a laureati e ricercatori, italiani e stranieri, che intendano perfezionare i propri studi presso scuole e laboratori di ricerca piemontesi;*
- e) promuovere e ospitare iniziative finalizzate allo scambio culturale e scientifico, fra istituzioni universitarie piemontesi e analoghe istituzioni italiane e straniere.*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

Sulla base del nuovo Statuto del Collegio, approvato in data 28 luglio 2009, la Regione Piemonte è rappresentata, all'interno del Consiglio di Amministrazione, dall'Assessore della Regione Piemonte con delega in materia di Università e diritto allo Studio Universitario, o suo delegato; pertanto la competenza non è più del Consiglio Regionale.

(Decreto Rettorale n. 671 del 01.09.2006 e art. 5, lettera c, Regolamento dell'Ente¹)

La Scuola ha lo scopo di:

- *promuovere il progresso delle scienze applicate alle attività motorie e sportive;*
- *svolgere attività formativa, di aggiornamento e di ricerca nell'ambito delle scienze motorie e sportive.*

CONSIGLIO DI GESTIONE
DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE

BECCUTI MATTEO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 89 del 22-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: **quadriennio accademico 2010/2014**

Compensi: indennità lorda annua di € 1500,00 e gettone di presenza di € 200 a seduta.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Art. 5, Regolamento dell'Ente)

1) Il Consiglio di Gestione è così composto:

- a) dal Presidente della Scuola che lo presiede;
- b) da un rappresentante designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) da un rappresentante designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- d) da un rappresentante designato dal Presidente della Provincia di Torino;
- e) da un rappresentante designato dal Sindaco della Città di Torino;
- f) da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- g) da sei docenti eletti dal Consiglio della Scuola fra i suoi membri ; di essi due devono essere scelti fra i docenti di area tecnico-motoria e quattro fra i docenti universitari strutturati di ruolo;
- h) da un rappresentante degli studenti della Scuola, eletto dagli studenti stessi;
- i) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Scuola;
- j) dal Dirigente amministrativo della Scuola;
- k) Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il Coordinatore tecnico.

2) I componenti del Consiglio di Gestione, di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e) fanno parte del Consiglio di Gestione limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, di cui al precedente art. 1, comma 4.

3) I componenti del Consiglio di gestione diversi dal Presidente sono nominati con decreto del Rettore.

4) i membri eletti restano in carica un quadriennio accademico e sono rieleggibili consecutivamente un sola volta.

GARANZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA

C/o Consiglio Regionale del Piemonte - Via Alfieri, 15 – Torino – 10121 telefono: 0115757534 fax 0115757417
(Art. 91 Statuto della Regione Piemonte e art. 3 legge regionale n. 25/2006¹)

La Commissione di Garanzia è organismo indipendente della Regione.

Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;*
- b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;*
- c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;*
- d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.*

Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

La Commissione, inoltre, esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

ELEZIONE DI 7 MEMBRI

Magistrato	CANFORA CORRADO
Prof. Universitario	DASSANO FRANCESCO
Prof. Universitario	LUTHER JÖRG
Avvocato	CAPELLETTO RENZO
Avvocato	GIOLITO GIAN MARIO
Ex Consigliere Reg.	SPAGNUOLO CARLA (da sostituire)
Ex Consigliere Reg.	SIMONELLI CLAUDIO Presidente (Del. n. 302 del 22/10/2009) (Nominati con Deliberazione n. 165 del 26-02-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: ciascun componente resta in carica 6 anni

Scadenza: **28/03/2014**

Compensi: ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica (rideterminato dalla l.r. n. 27/2010 in ottemperanza alla L. 122/2010), ed un rimborso spese ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/72 e s.m.i, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Requisiti: magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati con almeno quindici anni di esercizio, ex Consiglieri regionali.

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25

¹ Art. 3

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

**GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE**
(Legge regionale n. 28/2009¹)

È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

DESIGNAZIONE DEL GARANTE

Durata in carica: 5 anni

Compensi: al Garante spetta una indennità di carica pari ad un terzo di quella prevista per i Consiglieri regionali (rideterminata dalla l.r. n. 27/2010 in ottemperanza alla L. 122/2010), nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Requisiti: persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che siano comunque distinte in attività di impegno sociale. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 2 (Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.

2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.

7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.

8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito

GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(Legge regionale n. 31/2009¹)

Il Garante svolge le seguenti funzioni: promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti, conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;

esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

DESIGNAZIONE DEL GARANTE

Durata in carica: termine legislatura

Compensi: al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali (rideterminata dalla l.r. n. 27/2010 in ottemperanza alla L. 122/2010), nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Requisiti: art. 7, legge regionale n. 31/2009

Iter avviato per nuova nomina

¹ Art. 7 (Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
 - b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
 - c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.
2. Non sono eleggibili:
 - a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
 - b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
3. Sono incompatibili con la carica di Garante:
 - a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
 - c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8 (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

INFORMAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.

c/o Consiglio Regionale - Via Lascaris 10 - 10121 Torino - tel. 5757136 fax 011-5757305

e-mail: info.corecom@consiglioregionale.piemonte.it

(Artt. 3, 4, 5 e 9 legge regionale n. 1/2001, modificata dalla l.r. n. 2/2002 e dalla l.r. n. 10/2011¹)

Il Comitato è organo con funzioni di consulenza, propositive, di gestione e di controllo nel settore della informazione e comunicazione regionale e locale.

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI FRA I QUALI IL CONSIGLIO STESSO ELEGGE IL PRESIDENTE

GERACI BRUNO (**Presidente**)

AUTOCANDIDATO

ERCOLE EZIO

AUTOCANDIDATO

MAGLIONE TIZIANA *

AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione n. 123 del 27-07-2011 del Consiglio Regionale e nominati con D.P.C.R. n. 5 dell'11/08/2011)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **03/08/2016** - data d'insediamento: **04/08/2011**

Compensi: Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:

- al Presidente un importo del 30 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- al Vicepresidente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- all'altro componente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

Requisiti: scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici.

¹ Legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (testo coordinato)

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni

Art. 3.

(Composizione e durata in carica)

1. Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..

6. (abrogato)

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di

incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. e' tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita'.

Art. 5.

(Decadenza)

I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita' di cui all' articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilita' e la conseguente decadenza d'ufficio e' contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che e' tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonche', se ne e' a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorita'.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.

(omissis)

Art. 9

(Indennita' di funzione e rimborsi)

1. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:

a) al Presidente un importo del 30 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) al Vicepresidente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

c) all'altro componente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

COMMISSIONE TECNICA PER L'INFORMAZIONE
c/o Settore Stampa Giunta Regionale - P.zza Castello 165 - 10122 Torino tel. 43211
(Art. 11, legge regionale n. 52/90¹)

La Commissione:

- *esprime i pareri previsti dalla legge regionale 30 luglio 1990, n. 52, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche da parte dei soggetti richiedenti;*
- *esprime le proprie valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio Regionale;*
- *svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.*

**NOMINA DI 3 ESPERTI DELL'INFORMAZIONE DI CUI 1 IN MATERIA GIURIDICA, 1 IN MATERIA
TECNICA E 1 IN MATERIA PUBBLICITARIA**

CONTIN DANIELA	(esperto in materia giuridica)	AUTOCANDIDATO
PELLEGRINO DAVIDE *	(esperto in materia tecnica)	AUTOCANDIDATO
CAPUANO GIUSEPPE	(esperto in materia pubblicitaria)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 67 del 01-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: L.r. n. 33/76

Requisiti: un esperto in materia pubblicitaria, un esperto in materia giuridica, un esperto in materia tecnica e pubblicitaria

N.B.: la legge regionale n. 52/90 è stata abrogata con l.r. n. 25/2009, pertanto le nomine in seno alla Commissione tecnica per l'informazione non sono più di competenza del Consiglio regionale.

Legge regionale 30 luglio 1990, n. 52
Interventi per l'informazione locale

¹ **Art. 11.**

(Commissione tecnica)

1. E' costituita con deliberazione della Giunta Regionale una Commissione tecnica per l'informazione composta da:
 - a) 2 funzionari dei Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;
 - b) 2 rappresentanti designati dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo del Piemonte;
 - c) il Presidente del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta, o un suo delegato;
 - d) il Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, o di un suo delegato;
 - e) 3 esperti dell'informazione di cui uno in materia giuridica, uno in materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla L.R. 8 febbraio 1985, n. 10.
2. La Commissione nomina nel suo seno un coordinatore e un segretario, avvalendosi per il funzionamento degli uffici regionali competenti in materia.
3. La Commissione:
 - a) esprime i pareri previsti dagli artt. 6, 7, 8, 9, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 10 da parte dei soggetti richiedenti;
 - b) esprime le proprie valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione, di cui al precedente art. 5, comma 6, e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio Regionale;
 - c) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.

COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA' EDITORIALI E DELL'INFORMAZIONE LOCALE

c/o Assessorato alla Cultura – via Meucci, 1 10121 Torino – tel. 011432-1620 fax 011432-2687

(Art. 11, l.r. n. 18/2008¹)

Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.

La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.

NOMINA DI 2 CONSIGLIERI REGIONALI, DI CUI UNO DI MINORANZA

VIGNALE GIAN LUCA

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

STARA ANDREA *

INSIEME PER BRESSO

(Nominati con Deliberazione n. 16 del 30-07-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: termine legislatura

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: Consiglieri Regionali

¹ Art. 11.

(Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale)

1. La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di legge.
2. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 6 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché sugli altri provvedimenti per i quali pervenga richiesta da parte dell'Assessore competente in materia di cultura. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono favorevolmente espressi.
3. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di cultura o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
 - b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
 - c) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria per l'editoria libraria da queste designati;
 - d) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati.
4. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.

———— **LAVORO E INDUSTRIA** ————

COMITATO REGIONALE I.N.P.S. PER IL PIEMONTE

c/o Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale – Divisione 3 - Via Flavia 6 - 00187 Roma - tel. 06-46831
Comitato Regionale - Via Frola 2 – 10121 Torino – tel. 011-5658839/210 fax 011-5184552
(Art. 42, legge n. 88/89¹)

Il Comitato regionale dell'INPS ha i seguenti compiti: coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantenere il collegamento con l'ente regionale ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4; svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE

DE PASCALE GIUSEPPE

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Decreto n. 133 del 17-03-2010 del Presidente del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 4 anni dalla data dell'insediamento

Scadenza: **11/02/2014**

Compensi: gettone di presenza di € 27,89 lorde a seduta (€ 6,41 per ritenute erariali)

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ Legge 9 marzo 1989, n. 88

Art. 42

(Comitati Regionali)

A norma dell'art. 42, modificativo del primo e del terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ciascun Comitato regionale è composto da:

- 1) 12 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) 3 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
- 4) un rappresentante dell'Ente regione;
- 5) il dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- 6) il dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
- 7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
- 8) i presidenti dei Comitati provinciali della regione.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Restano in vigore il secondo ed il quarto comma dell'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

In ordine alla nuova composizione dell'organo collegiale di cui trattasi, com'è agevole notare, sono state apportate le seguenti modifiche:

- è aumentato da 9 a 12 il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in analogia con quanto previsto per il Consiglio di amministrazione e per i Comitati provinciali;
- è ridotto da 4 a 3 il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro;
- sono chiamati a far parte del Comitato 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi ed il rappresentante dell'ente regione, non contemplati nella precedente normativa;
- sono ridotti da 2 a 1 i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

In particolare, la norma dispone che il Ministero del lavoro sia rappresentato dal dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro o dal dirigente dell'Ispettorato regionale del lavoro.

Analogamente, il Ministero del tesoro è rappresentato dal dirigente della locale Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato.

- L'INPS è rappresentato dal dirigente della sede regionale il quale fa parte del Comitato non più con voto consultivo, ma con voto deliberante;
- sono infine chiamati a far parte dell'Organo collegiale di cui trattasi anche i presidenti dei Comitati provinciali della Regione.

Per quanto attiene ai criteri fissati per l'individuazione dei rappresentanti delle parti sociali è stata soppressa la limitazione, per i lavoratori dipendenti, alle OO.SS. presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La nuova disciplina, pertanto, stabilisce nei riguardi di tutte le parti sociali interessate (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e datori di lavoro) il criterio secondo cui la nomina è effettuata su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Al riguardo, al fine di realizzare una ripartizione dei posti attribuibili ad ogni settore produttivo e, per ogni settore, alle OO.SS. più rappresentative, i dirigenti degli Uffici regionali del lavoro avranno cura, di volta in volta, di acquisire per ogni regione tutti gli elementi ritenuti necessari per la valutazione della consistenza locale dei vari settori produttivi e del diverso grado di rappresentatività, per ciascun settore delle confederazioni sindacali o delle aderenti associazioni, trasmettendo a questo Ministero apposita, dettagliata relazione, corredata, ove del caso, della documentazione relativa.

CONSIGLIERE/I DI PARITA' REGIONALI

c/o Assessorato al Lavoro – Via Magenta 12 – 10128 Torino – tel. 011-4324047 – 011-4323821 fax 011-4323151
(Decreto Legislativo n. 198 dell'11.04.2006)

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;*
- c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;*
- d) sostegno delle politiche attive di lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;*
- e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;*
- f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;*
- g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;*
- h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.*

DESIGNAZIONE DI UNA/UN CONSIGLIERA/E DI PARITA' EFFETTIVA/O E DI UNA/UN SUPPLENTE

VITALE ALIDA	(effettivo)	AUTOCANDIDATO
TURCO FRANCA	(supplente)	AUTOCANDIDATO

(Designate con Decreto n. 131 del 15-02-2010 del Presidente del Consiglio Regionale)

Nominate con Decreto del Ministero del Lavoro del 3 maggio 2010

Durata in carica: 4 anni

Scadenza: **2014**

Requisiti: le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

Compensi: vedi tabella sottostante

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	100 ore (mensili medie)*
--	---------------------------------

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse.

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO DI PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art17, decreto legislativo 198/2006)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni
	N. MASSIMO DI PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	50 ore mensili medie	€ 35,00 lordi all'ora
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (iscritte/i ad ordini o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (non iscritte ad ordini o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi all'ora

N.B.: Le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo.

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

c/o Assessorato – Internazionalizzazione – Gabinetto Presidenza Giunta Regionale - emigrazione – via Bertola, 34
10121 Torino tel. 011- 432-3358 432-3147

(Art. 4, legge regionale n. 1/87 come modificata dalla l.r. n. 64/89¹)

La Consulta regionale dell'emigrazione ha il compito di esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma annuale degli interventi e sui problemi d'inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero. Inoltre, formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale, segnala alla Giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati, propone la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a conferenze nazionali sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; esprime parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa Consulta dai competenti Organi della Regione; segnala alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario, abitativo, ed a salvaguardare i diritti civili degli immigrati stranieri.

NOMINA DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI

SPAGNUOLO CARLA
ANGELERI ANTONELLO
CERUTTI MONICA *

IL POPOLO DELLA LIBERTA'
LEGA NORD - BOSSI
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' CON VENDOLA

(Nominati con Deliberazione n. 14 del 30-07-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri regionali

Legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1
Interventi regionali in materia di movimenti migratori

¹ Art. 4. (Consulta regionale)

Presso la Giunta Regionale e' istituita, con decreto del Presidente della Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. La Consulta e' istituita all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'elezione della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

La Consulta e' composta:

- a) dall'Assessore regionale con delega in materia di movimenti migratori che la presiede e da un altro Assessore designato volta per volta dal Presidente della Giunta Regionale in relazione alle materie da trattare;
- b) da un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- c) dal Presidente della Commissione permanente regionale avente competenza in materia di movimenti migratori;
- d) da tre rappresentanti delle Amministrazioni Comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- e) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale, che svolgano attivita' in Italia ed all'estero a favore degli immigrati¹-emigrati-frontalieri e loro famiglie;
- f) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni con sede in Piemonte che operano a favore dei piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie;
- g) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni piu' significative e consistenti, espressione delle maggiori comunita' di immigrati da altre regioni in Piemonte, aventi sede e che abbiano effettivamente operato all'interno della regione. Dette Organizzazioni debbono essere costituite con Statuto rogato con atto notarile;
- [h] da tre rappresentanti delle Associazioni piu' significative degli immigrati stranieri che hanno sede e svolgono una loro effettiva attivita' da almeno un anno in Piemonte a favore dei propri membri e delle loro famiglie;]²
- i) da cinque rappresentanti degli Istituti di Patronato ed Assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi che assistono anche all'estero gli immigrati, emigrati e le loro famiglie;
- l) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- m) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte;
- n) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- o) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro.

Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere d), e), f), g), [h)]³, i), l), m), n), si provvede a norma della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

Il Presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti delle maggiori comunita' italiane all'estero e, ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame; la Consulta puo' avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.

Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato cui compete l'esercizio della delega in materia di movimenti migratori.

¹ con il termine immigrati si intendono i cittadini italiani rientrati in Piemonte.

² Comma abrogato dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 64/1989.

³ Lettera abrogata dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 64/1989.

FONDAZIONE "TORINO WIRELESS"

Corso G. Ferrarsi , 64 – 10100 Torino tel. 011-19501401 fax 011-5097323
Sito internet: www.torinowireless.it e-mail: info@torinowireless.it

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio piemontese di nuove imprese operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 6 Statuto della Fondazione¹)

NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

MANZO MARIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Deliberazione n. 127 del 27-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni – scade con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Scadenza: **2014**

Compensi: non rilevato

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Iter avviato per nuova nomina

¹Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno: i) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ii) dalla Regione Piemonte, iii) dalla Città di Torino e iv), dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Un ulteriore consigliere è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche quali ad esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali.

3. Qualora l'Assemblea Ordinaria non provveda alla nomina del consigliere di sua competenza nonostante due successive convocazioni, vi provvederanno congiuntamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

4. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Il nuovo Consiglio è composto da un consigliere nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori ed indicato obbligatoriamente prima dell'approvazione del predetto bilancio consuntivo e dai quattro consiglieri nominati secondo quanto stabilito dal precedente punto 6.2; in difetto di tempestiva nomina da parte dell'ente interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

5. Ciascun consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina avuta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine si intenderà che abbia voluto rifiutare la carica e pertanto l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina.

6. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(no) alla sostituzione. Nel caso di nomina avvenuta ai sensi del precedente punto 6.3, competente alla nomina del sostituto è l'Assemblea Ordinaria. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(Art. 14 Statuto della Fondazione¹)

2 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, NOMINATI CONGIUNTAMENTE DALLA REGIONE PIEMONTE, DALLA PROVINCIA DI TORINO, DALLA CITTÀ DI TORINO E DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TORINO

CANTINO VALTER **(Presidente)**
FORTE ALESSANDRO **(Sindaco effettivo)**

Riconfermati con Determinazione n. 102 del 16/09/2010 dalla Camera di Commercio di Torino.

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2015**

Compensi: tariffe professionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

N.B.: A seguito di contatti intercorsi tra i vari enti interessati, si era convenuto che nella tornata del 2006 fosse la Camera di Commercio ad attivare la procedura necessaria all'effettuazione della nomina (individuando i signori Cantino e Forte); gli stessi revisori sono stati confermati nel 2010 dalla Camera di Commercio che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo statutario, ha nuovamente confermato i revisori uscenti per il triennio 2012-2015.

¹ **Art. 14**

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino ed il terzo è nominato dall'Assemblea Ordinaria, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
2. Con riguardo al primo Collegio la nomina dei membri è effettuata in sede di atto costitutivo, con le seguenti modalità: due membri, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, ed il terzo è nominato, di comune accordo, da tutti gli altri Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo.
3. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.
4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – via Magenta, 12 – 10128 Torino tel. 011-4323307 fax 011-4324878

e-mail pec: apl@pec.agenziapiemontelavoro.net

(Art. 7, legge regionale n. 34/2008¹)

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

- a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;
- b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;
- c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;
- d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;
- e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;
- f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;
- g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;
- h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale;
- i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
- j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;
- k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;
- l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;
- m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;
- o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
- p) contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all'Unione europea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI, DI CUI 1 SU INDICAZIONE DELL'UNIONE DELLE PROVINCE PIEMONTESI (UPP), ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, E 2 MEMBRI SUPPLEMENTI DI CUI UNO INDICATO DALL'UPP

MEMBRI EFFETTIVI:

FISCHER GIORGIO OTTO AC
FRACCHIA FAUSTO UPP
COLLIDA' GIANPIERO * AC

MEMBRI SUPPLEMENTI:

ANGELE' ROBERTA AC
RAGONESE MARGHERITA UPP

(Nominati con Decreto n. 134 del 17-03-2010 del Presidente del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni – Scadenza: **06/04/2013**

Compensi: non rilevati - Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

1 Art. 7 (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell'organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:
 - a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;
 - b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall'UPP.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

—— **PARCHI E RISERVE NATURALI** ——

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Via della Rocca 47 - 10123 Torino - tel. 011-8606211 fax 011-8121305

Sito internet: <http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso/> e-mail: segreteria@pngp.it pec: parcogranparadiso@pec.pngp.it

(Legge n. 473/25, legge n. 561/56 e art. 2 D.M. 20 novembre 1997 n. 436¹)

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE

TUBEROSA EZIO

AUTOCANDIDATO

(Nominato con Decreto n. 132 del 05-03-2010 del Presidente del Consiglio Regionale)

Nominato con Decreto del Ministro dell' Ambiente e Tutela del Territorio il 29 aprile 2011

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **29/04/2016**

Compensi: Presidente e Consiglio Direttivo gettone di presenza di € 34,60 lordi a seduta, indennità di carica mensile di € 77,98 lordi

Requisiti: persona particolarmente qualificata in materia di conservazione della natura

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

CERAVOLO MARIA CARMELA

AUTOCANDIDATO

(Designata dalla Regione Piemonte sentita la Regione Valle d' Aosta con Deliberazione n. 259 del 16-6-2009 del Consiglio Regionale)

Nominata con Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 18 agosto 2009 ad integrazione del Decreto di ricostituzione del Collegio del 10 aprile 2009.

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **aprile 2014**

Compensi: indennità di carica mensile di € 101,33 lordi - gettone di presenza di € 31,14 lordi a seduta

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ D.M. 20 novembre 1997, n. 436 (1).

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente.

3. Il **Consiglio direttivo** è formato da 13 componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate in materia di conservazione della natura e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (2), secondo le seguenti modalità:

- a) n. 4 su designazione della Comunità del Parco;
- b) n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte;
- c) n. 2 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (2), scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
- d) n. 2 su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
- e) n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole;
- f) n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno una giunta esecutiva, formata dal Presidente, da un vice presidente e da altri tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la metà dalla Comunità del parco e per l'altra metà dalle regioni.

5. Il **collegio dei revisori** dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.

6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (4).

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB) tel. 0324-87540 tel. 0324-878573
Sito Internet: www.parcovalgrande.it e-mail: info@parcovalgrande.it
(Art. 9, comma 10, legge n. 394/1991¹)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DESIGNAZIONE DI 1 COMPONENTE

MORABITO PIETRO AUTOCANDIDATO
(Designato con Deliberazione n. 280 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Nominato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16/12/2009

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **agosto 2014**

Compensi: compenso annuo lordo di € 1215,97

Requisiti: scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato o ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti

¹Art. 9
(Collegio dei Revisori)
(omissis)

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

(omissis)

Nota bene

La **legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** recante “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” ha modificato la composizione degli organi dei parchi e delle riserve naturali incidendo, al contempo, sulle competenze relative alle nomine o designazioni negli organi stessi.

L'art. 13 della legge individua, negli **enti di gestione**, i seguenti organi:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) la comunità delle aree protette, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo.

Il presidente (art. 14) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatto salvo il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Il consiglio è composto (art. 15):

- a) dal presidente dell'ente di gestione;
- b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale di cui uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.

Per ciascun ente di gestione è costituita, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione (art. 18).

Pertanto, in base a quanto previsto dalla legge citata, il Consiglio regionale non ha più alcuna competenza ad effettuare le nomine negli organi dei parchi e delle riserve naturali a livello regionale.

SANITA' ED ASSISTENZA

AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI - ARESS

Corso Palestro, n. 3 – 10122 Torino – tel. 011-4643213 fax 011-5612160

Sito internet: www.aress.piemonte.it/ e-mail: sito@aress.piemonte.it

(Art. 8, legge regionale n. 10/98¹)

L'Agenzia regionale per i servizi sanitari è ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale alla sanità in materia di: monitoraggio del processo di attuazione del Piano sanitario regionale (PSR) e dello stato di salute della popolazione; analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali; sviluppo del sistema informativo e di quello degli indicatori; elaborazione di progetti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico; verifica e revisione delle qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari, nonché alla piena attuazione del processo di aziendalizzazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI

DOSIO ROBERTO	AUTOCANDIDATO
PIRUZZOLO DARIO	AUTOCANDIDATO
CARACCILO FRANCESCO ANTONIO *	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 24 del 19-10-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **10/11/2015**

Compensi: compenso annuo lordo di € 15493,68, aumentato del 20% per il presidente

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Non possono far parte del Collegio dei Revisori:

- il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore generale;
- i dipendenti delle Aziende sanitarie, ed i soggetti legati all'Agenzia da rapporto convenzionale;
- i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nel campo sanitario;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia ovvero avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del Cod. Civ. ovvero si trovino nelle stesse condizioni di cui allo stesso art. 1219.

¹ Legge regionale 16 marzo 1998, n. 10

Art. 8.

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il Collegio dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.

3. I compiti, le modalita' di funzionamento del Collegio ed il trattamento economico dei componenti sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), in quanto compatibili.

AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Via Cernaia, 2 – 10122 Torino tel. 011-5162022 fax 011-5162030 e-mail: agenzia.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

(art. 4, comma 3, legge regionale n. 30/2001 e artt. 5 e 6 Statuto dell'Ente¹)

La Regione Piemonte, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), disciplina, con la presente legge, l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari. La Regione disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 184/1983, l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali con i requisiti di cui all'articolo 39 ter della medesima legge.

COLLEGIO DEI REVISORI

NOMINA DI 3 MEMBRI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI

CARACCILO FRANCESCO	(membro effettivo)	AUTOCANDIDATO
TOTO MARIO	(membro effettivo)	AUTOCANDIDATO
COLLIDA' GIANPIERO*	(membro effettivo)	AUTOCANDIDATO
CASTELLI ANTONELLA M.	(membro supplente)	AUTOCANDIDATO
RAVIOLO GIORGIO	(membro supplente)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 200 dell'08-07-2008 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni - Scadenza: **07/10/2013**

Compensi: articolo 6 dello Statuto

Requisiti: possesso dei requisiti di incompatibilità stabiliti dall'articolo 2399 del codice civile. Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

¹ **Art. 4. (Istituzione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali e modalità organizzative)**

1. E' istituita l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, nonché fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.

2. L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, e' ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Piemonte che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, in tutte le fasi dell'adozione, nonché collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.

6. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.

7. L'Agenzia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta regionale. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni e' subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.

8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'Agenzia che:

a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 184/1983, e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;

b) definisce la dotazione organica dell'Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;

c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 3.

Art. 5 Statuto (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 4 comma 3 della legge, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/95 ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dall'art. 2399 del codice civile.

2. I Revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili)

3. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta Regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono al loro interno il presidente del collegio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza dei suoi tre membri.

5. Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

Art. 6 Statuto

Ai componenti del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti complessivamente considerati spettanti al Direttore Generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali

CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

C/o Direzione Politiche Sociali – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino – tel. 011-4322364 fax 011-4325647
(L.r. n. 38/94 e s.m. – Del. G.R. 4 novembre 2005, n. 3-1219¹)

La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile

DESIGNAZIONE DI 3 CONSIGLIERI REGIONALI

COSTA ROSA ANNA	POPOLO DELLA LIBERTÀ'
GREGORIO FEDERICO	LEGA NORD - BOSSI
LEPRI STEFANO *	PARTITO DEMOCRATICO

(Designati con Deliberazione n. 15 del 30-07-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: termine legislatura
Compensi: non sono previsti compensi
Requisiti: Consiglieri regionali

¹ Art. 11.

(Consiglio regionale del volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
 - b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
 - c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Del. G.R. 4 novembre 2005, n. 3-1219

(Composizione)

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale delegato; che lo convoca e lo presiede;
 - b) da **tre** Consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza
 - c) dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati;
 - d) da un rappresentante degli altri EE.LL. designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi;
 - e) da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella Regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l'altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso;
 - f) da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato;
 - g) da trentadue 32 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui 2 nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti 30 sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente: *(omissis)*

CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA - CO.RE.SA.

c/o Assessorato alla Sanità C.so Regina Margherita 153 bis - tel. 011-4322244 fax 011-4322111

e-mail: coresa.segreteria@regione.piemonte.it

(Artt. 3 e 4, legge regionale n. 30/84 e s.m.i. ¹)

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria. Le competenze specifiche sono elencate all'art. 4, commi 2 e 3, della L.r. 6 agosto 2007, n. 18.

ELEZIONE DI 26 ESPERTI

AIMAR FABIO	AUTOCANDIDATO
BODDA EMMA	AUTOCANDIDATO
BOVERI GIANLUIGI	AUTOCANDIDATO
CANNATA GIUSEPPE	AUTOCANDIDATO
CARDESI ENRICO	AUTOCANDIDATO
CASSIN SARA (Presidente)	AUTOCANDIDATO
RUA' RICCARDO (Del. n. 72 del 15/03/2011)	AUTOCANDIDATO
FEDELE VINCENZO	AUTOCANDIDATO
GIRAUDO DAVIDE	AUTOCANDIDATO
GRAMATICA PAOLO	AUTOCANDIDATO
PETRINO VITTORIO (Del. n. 158 del 29/3/2012)	AUTOCANDIDATO
LISCO LUCA	AUTOCANDIDATO
ONGARI TIZIANA	AUTOCANDIDATO
PIERBATTISTI CESARE (dimissionario)	AUTOCANDIDATO
PIOVANO PIER BARTOLO (dimissionario)	AUTOCANDIDATO
REPICI ALESSANDRO	AUTOCANDIDATO
RIVAROSSA ALBERTO	AUTOCANDIDATO
DE AMBROGIO ALBERTO *	AUTOCANDIDATO
MUTTI FRANCESCO *	AUTOCANDIDATO
PEPE ERNESTO *	AUTOCANDIDATO
PERLA GIANCARLO *	AUTOCANDIDATO
PICCOLI MICHELE *	AUTOCANDIDATO
PRINCIPE ERNESTO *	AUTOCANDIDATO
SPANO' PIETRO PASQUALE *	AUTOCANDIDATO
TORTELLO SPARVIERO *	AUTOCANDIDATO
VIOLA PAOLO *	AUTOCANDIDATO

(Eletti con Deliberazione n. 46 del 26-10-2010 del Consiglio Regionale)

ELEZIONE DI 11 ESPERTI SCELTI SULLA BASE DI ROSE DI TRE NOMI INDICATE DALLE
ORGANIZZAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI

BERTERO DOMENICO (Del. 50 del 9/11/2010)
ROSSI STEFANO
SPARAGNA BRUNO
BARBERO FRANCESCO
D'ERRICO GIANCARLO
CUOCO LIBERATO
BERTONE PAOLA MARIA
SCARABOSIO LUCIANO
MAZZEI GABRIELLA
VENTURA GIOVANNA
MAZZOLI EMILIANO

ORDINE DEI MEDICI
ORDINE DEI FARMACISTI
MEDICI VETERINARI
COLLEGIO DEGLI INFERMIERI
A.N.F.F.A.S.
A.N.P.A.S. - C.R.I.
A.V.I.S. - A.V.O e GRUPPO ABELE
CARITAS
CGIL
CISL
UIL

(Eletti con Deliberazione n. 47 del 26-10-2010 del Consiglio Regionale)
Nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86 del 23 dicembre 2010

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: ai membri del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza competono le indennità previste dalla legge regionale n. 78/96: al Presidente gettone di € 77,47; ai Consiglieri, gettone di € 51,65

Requisiti: specifica competenza

¹ **Art. 3.**

(Composizione)

[1] Il CORESA e' composto da quaranta esperti. Un esperto e' designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma cosi' come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Universita' e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni piu' rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalita' della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.

[2] La presentazione della candidatura di ogni esperto compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanita' o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.

[3] Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali.

[4] Ai lavori del Consiglio regionale di sanita' e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.

[5] In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalita' procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo.

Art. 4.

(Nomina)

[1] Il Consiglio regionale di sanita' e assistenza e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.

[2] La nomina del Consiglio regionale di sanita' e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.

[3] Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.

[4] Tra i membri del Consiglio Regionale di Sanita' ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l.r. 21/85 e successive modificazioni.

FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE

Villa Gualino Viale Settimio Severo 63 - 10133 Torino tel. 011-6600187 fax 011-6600708

Sito internet: www.fobiotech.org e-mail: mail@fobiotech.org

(Art. 9 Statuto dell'Ente¹)

Scopo della Fondazione è quello di programmare e sostenere, in conformità ai principi etici di rispetto dei valori umani, naturali e ambientali, attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie al fine di intensificare gli scambi tra i centri di studio e ricerca più avanzati e di contribuire alla formazione di giovani studiosi favorendo, inoltre, la più ampia collaborazione tra realtà sociali, imprenditoriali e la ricerca scientifica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI

SBLENDORIO VINCENZO

AUTOCANDIDATO

TURRA MASSIMILIANO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 112 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso spese sostenute in dipendenza dell'incarico

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

N.B.: Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141-50289 del 29/12/2011, la Regione ha ritirato la partecipazione all'Ente.

¹Art. 9

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri designati dai Soci Fondatori nella misura di due per ciascuno di essi, più il Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto secondo le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

I Consiglieri durano in carica tra anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza dei voti dei componenti, il suo presidente scegliendolo fra personalità della comunità scientifica internazionale. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, nel suo seno, un Vice Presidente.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Via Bologna 148 - 10154 Torino - tel. 011-26861 fax 011-2487770 e-mail: direzione.segreteria@izsto.it

(Art. 2, legge regionale 25 luglio 2005, n. 11¹; artt. 3 e 10 dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale²)

L'Istituto opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche. L'Istituto, in particolare, provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ossia: a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati; b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo; d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori; g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNAZIONE DI 2 COMPONENTI

DURANDO PIERO

AUTOCANDIDATO

BORSANO GREGORIO

AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 124 del 27-07-2011 del Consiglio Regionale)

DPGR n. 62 del 13/9/2011

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **11/10/2016**

Compensi: a ciascun componente un'indennità annua di € 10320 più rimborso spese – al Presidente indennità annua di € 15480 più rimborso spese

Requisiti: i componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

¹ Art. 2 (Competenze)

1. Sono di competenza del Consiglio regionale:

- a) la designazione di due componenti il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo;
- b) la designazione di un componente del Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo;

-omissis-

² Art. 3 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. I componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.
3. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente.
4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.
5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
 - a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;
 - b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
 - c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1219, secondo comma, del codice civile.
6. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:
 - a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
 - d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell' [articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

-omissis-

“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA - FPO”

Strada Provinciale 142 – 10060 Candiolo - tel. 011-9933633 Sito internet: www.fprconlus.it/FPRC/conoscere/ircc.cfm

(Artt. 10 e 15 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione opera nell’ambito del settore oncologico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) continuare e sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di ricerca clinica e traslazionale, stabilmente inserita nella rete oncologica regionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione efficiente ed efficace ed il soddisfacimento ottimale della domanda in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell’ambito di strutture proprie, dai clienti messe a disposizione della Fondazione o da questa assunte in gestione;
- c) sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale, negli ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l’assistenza sanitaria;
- d) coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di base che la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro - ONLUS continuerà a svolgere direttamente e/o attraverso rapporti con altri enti;
- e) elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell’assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica;
- f) partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione Internazionale;
- g) svolgere ogni altra attività strumentale funzionale al perseguimento delle proprie finalità, anche costituendo enti e società, o partecipando a enti o società già costituiti;
- h) svolgere le attività previste dalle leggi in materia e, in particolare, dal d.lgs. n. 288/03.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI 4 MEMBRI DI CUI 1 NOMINATO DI COMUNE ACCORDO DAL CONSIGLIO REGIONALE E DALLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO - ONLUS

MUTO GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
ZARDO LUCIANO	AUTOCANDIDATO
GALANZINO GIUSEPPE *	AUTOCANDIDATO
BOGLIONE MARCO DANIELE (di comune accordo)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 100 del 27-04-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: ai Consiglieri di Amministrazione spetta un compenso definito di comune accordo tra i Fondatori: in prima attuazione nell’atto costitutivo e successivamente di volta in volta anteriormente alla nomina dei consiglieri

Requisiti: comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

¹ Art. 10 Statuto – Consiglio di Amministrazione: composizione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, tre dei quali nominati dalla Regione ed altri tre dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS, e un consigliere nominato di comune accordo dai due enti precedenti. Tre mesi prima della scadenza, ciascun dei due enti procede alla nomina dei propri membri, nonché a comunicare all’altro una proposta scritta di nomina congiunta del componente di nomina comune, tutte corredate dai rispettivi curricula professionali; decorsi quindici giorni possono essere formulate altre proposte sino al raggiungimento dell’accordo sulla nomina del consigliere di nomina comune.

2. I Fondatori si faranno carico di verificare la sussistenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, degli stessi o di comune accordo nominati, di comprovati requisiti di elevata professionalità ed onorabilità, nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell’assistenza sanitaria o della ricerca.

3. In caso di sostituzione nel corso del mandato, o di tardiva nomina, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il consigliere cessato in corso di mandato sarà sostituito da altro consigliere nominato dallo stesso ente che aveva nominato quello cessato.

COLLEGIO SINDACALE
NOMINA DI UN MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE E DI UN MEMBRO SU CONCORDE
DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA
SUL CANCRO - ONLUS

CERATI DARIO (Presidente)	AUTOCANDIDATO
FADDE MAURO (di comune accordo)	AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione n. 101 del 27-04-2011 del Consiglio Regionale)	

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

(Art. 15 Statuto – Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione, uno su proposta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS, uno su proposta della Regione con funzioni di Presidente, il terzo su concorde designazione dei primi due.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori contabili.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile e vigila sulla gestione economica patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
5. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali.

TRASPORTI

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

c/o Assessorato Trasporti Via Belfiore, 23- 10125 Torino tel. 011-4323200 fax 011-4324241 e-mail: info@museoferroviariopiemontese.com

(L.r. 26.07.78, n. 45 e Artt. 9, 12 e 14 dello Statuto dell'Ente¹)

L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e gestione di tale Museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DEL PRESIDENTE

DUTTO CLAUDIO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 69 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)

NOMINA DI 5 COMPONENTI

ROSSI GUIDO ANTONIO AUTOCANDIDATO
SIGNORETTO MARCO AUTOCANDIDATO
TAPPARO ERNESTO AUTOCANDIDATO
MALAVASI FABIO * AUTOCANDIDATO
TURSI MICHELE * AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 68 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto - Compensi: non sono previsti compensi

COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA DI 1 REVISORE DEI CONTI

OMEGNA FRANCO AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 70 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)
Durata in carica: 5 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio regionale
Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili
Compensi: non sono previsti compensi

¹ Artt. 9, 12 e 14 dello Statuto dell'Ente

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione e da:

- 1) 5 componenti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2 nominativi;
- 2) un componente nominato dal Consiglio comunale di Torino;
- 3) il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o suo delegato, previo consenso dell'Amministrazione;
- 4) il Presidente dell'Azienda Unificata dei Trasporti del Comprensorio di Torino o suo delegato;
- 5) un rappresentante delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferromodellisti con statuto costituito con atto pubblico.

Sono designati dai Soci due Consiglieri per ciascuna delle due categorie di soci di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 3.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Regionale. Essi sono rieleggibili

Art.12

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio regionale e rappresenta legalmente l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Sovrintende al funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.

In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

Art.14

(Revisore dei conti)

I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati uno per ciascuno dal Consiglio regionale e dell'Assemblea dei Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio regionale

CONSORZIO “AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA”

Via Belfiore 23/c – Torino – tel. 011-3025211 – fax 011-3025200

e-mail: info@mtm.torino.it pec: mtm.torino@certruparpiemonte.it

(Art. 8, legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e artt. 10 e 27 Statuto dell’Ente¹)

L’Agenzia ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell’area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

- *la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;*
- *la programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;*
- *l’amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazioni e informazione con i cittadini;*
- *il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;*
- *la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;*
- *’impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto;*

L’Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DESIGNAZIONE DI 3 COMPONENTI

DI NISIO DANTE	AUTOCANDIDATO
MARTINA CELESTE	AUTOCANDIDATO
SEYMANDI ROBERTO *	AUTOCANDIDATO

(Designati con Deliberazione n. 278 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **13/10/2012**

Compensi: indennità mensile di € 1.500, ridotta del 50% per i lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa. L’Amministratore che percepisce altre indennità di funzione non ha diritto ad alcuna indennità. L’indennità mensile del Presidente è di € 2.310, a cui sono applicate le riduzioni come sopra specificato.

Requisiti: per l’elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.

Iter avviato per nuova nomina

COLLEGIO DEI REVISORI

DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE

LUPIA FELICE	AUTOCANDIDATO
--------------	---------------

(Designato con Deliberazione n. 279 del 13-10-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **13/10/2012**

Compensi: Al Presidente del Collegio, compenso annuo lordo di € 13500 – ai componenti, compenso annuo lordo di € 9000

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Iter avviato per nuova nomina

Art. 8 L.R. n. 1/2000. ¹

(Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.
2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.
3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma dell'ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizi totalmente compresi nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio.
4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.
5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

Art. 10 Statuto dell'Ente - Consiglio di Amministrazione - (Composizione, elezione e durata)

1. Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri.
2. L'assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula.
Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione, anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3. Per l'elezione del consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.

- o m i s s i s -

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.

- o m i s s i s -

Art. 27 Statuto dell'Ente - Collegio dei revisori dei conti (Elezione, composizione e durata)

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

- o m i s s i s -

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA

Piazzale Funivie, 6 – 13900 Biella Oropa (BI) tel. e fax 0152455929 e-mail: info@funivieoropa.it

(Art. 7 Statuto della Fondazione¹)

La Fondazione nasce a seguito della trasformazione in Fondazione della FUNIVIE OROPA S.p.A. ex art. 2500 septies c.c. La Fondazione in questione opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha per scopo la valorizzazione turistica della Conca di Oropa nella sua concezione più ampia e generale e, in particolare, l'attività di gestione degli impianti di trasporto a fune di persone ivi ubicati su territorio di proprietà del Santuario di Nostra Signora di Oropa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI UN CONSIGLIERE

BILLE CLAUDIA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione n. 80 del 15-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 5 anni

Scadenza: **25/03/2015**

Compensi: non sono previsti compensi

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

¹ (Art. 7) - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente.

I primi undici consiglieri, oltre al Presidente, sono nominati come segue:

tre consiglieri dal Consiglio Comunale di Biella;

due consiglieri dal Consiglio Provinciale di Biella;

due consiglieri della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella;

un consigliere dalla Camera di Commercio di Biella;

due consiglieri dal Santuario di Nostra Signora di Oropa;

un consigliere della Regione Piemonte.

I suddetti Consiglieri avranno facoltà, con deliberazione da assumersi con le maggioranze di statuto, di integrare la composizione dell'organo amministrativo fino arrivare ad un massimo di quindici membri, come sopra indicato, assicurando in Consiglio anche la rappresentanza dei soci privati già partecipanti alla trasformata società per azioni in misura non inferiore a due consiglieri eletti da apposita assemblea riservata ai soci privati, quali risultanti dal libro soci della trasformata società per azioni alla data della trasformazione.

Al consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dal presente statuto al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di deliberazioni riguardanti modifiche statutarie o lo scioglimento della fondazione occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione deve essere fatta con atto scritto contenente l'ordine del giorno da trattare da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo anche telematico. L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o telefax due giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purchè vi sia l'intervento di tutti i consiglieri.

Il consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purchè in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di leggi vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri nominati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) del secondo comma del presente articolo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli eventuali Consiglieri nominati successivamente ad integrazione del Consiglio scadono comunque con gli altri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina.

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato conferito.

TURISMO

**CONSORZIO - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI TORINO**

Via Maria Vittoria, 19 – 10123 Torino - tel. 011-8185011 fax 011-883426 e-mail: segreteria.presidenza@turismotorino.org
(art. 16 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, nell'interesse generale, di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio della Provincia di Torino, attraverso attività che mirino alla valorizzazione delle differenti risorse turistiche locali e della Città di Torino.

Il Consorzio pertanto, potrà in essere, a tali fini, attività ed iniziative, dirette e indirette, volte a promuovere e organizzare l'attività di accoglienza, informazione, assistenza turistica nel territorio della Provincia di Torino.

**CONSIGLIO DIRETTIVO
DESIGNAZIONE DI 2 COMPONENTI**

ARMAND-HUGON MARCO (Del. n. 203 dell'8/7/2008) AUTOCANDIDATO
SONZINI MAURO AUTOCANDIDATO
(Designati con Deliberazione n. 157 del 19-12-2007 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: tre esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non rilevato

N.B.: Procedura di nomina sospesa in attesa di approvazione del nuovo Statuto

art. 16¹

- Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 20 (venti) componenti.

Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.

Sono preventivamente designati:

- due Consiglieri dalla Regione Piemonte;
- due Consiglieri dalla Provincia di Torino;
- tre Consiglieri della Città di Torino;
- due Consiglieri dalla Camera di Commercio di Torino;
- un Consigliere dai Comuni, diversi dalla Città di Torino, appartenenti all'Ambito 1 di cui alla lettera a), art. 12, comma 2°, Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996;
- due Consiglieri dalle Comunità montane e dai Comuni appartenenti all'Ambito 2 di cui alla lettera b), art. 12, comma 2°, Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996;
- un Consigliere dalle Comunità montane e dai Comuni appartenenti all'Ambito 3 di cui alla lettera c), art. 12, comma 2°, Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996;
- un Consigliere dai consorziati diversi dagli enti pubblici.

**ALEXALA - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA – CONSORZIO**

Piazza S.M. di Castello, 14 – 15100 Alessandria – tel. 0131-220056 fax 0131-220546

Sito internet: www.alexala.it e-mail: info@alexala.it

(art. 15 Statuto dell'Ente¹)

L'Agenzia si propone di organizzare a livello provinciale l'attività di promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati operanti nelle zone di riferimento, in particolare:

a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando e coordinando a tal fine gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e raccordandosi all'Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte;

b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche di ampio respiro nonché manifestazioni di iniziativa turistica dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e di ospitalità turistica;

e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica.

L'Agenzia potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie ed imprenditoriali, purché funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale.

**CONSIGLIO DIRETTIVO
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO**

COLORIS DANIELE

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 180 del 17-06-2008 del Consiglio Regionale)

Il Consiglio Direttivo si è insediato il 3 febbraio 2010

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **02/02/2013**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: gettone di presenza di € 100 lordi

¹art. 15

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 11 membri e precisamente:

il Presidente, il Vicepresidente e 9 Consiglieri.

I componenti del Consiglio vengono nominati dall'Assemblea secondo i seguenti criteri:

a) 1 membro designato dalla Regione Piemonte;

- 1 membro designato dalla Provincia di Alessandria;

- 1 membro designato dalla C.C.I.A.A. di Alessandria;

- 1 membro designato dalla maggioranza dei Comuni soci fondatori e sostenitori;

- 1 membro designato dalla maggioranza delle Comunità Montane partecipanti all'assemblea;

b) 2 membri designati dalla maggioranza dei soci fondatori e sostenitori privati partecipanti all'assemblea con esclusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

c) 1 membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

d) 2 membri individuati dall'Assemblea tra le Società consortili e gli Enti Locali, soci d'Agenzia, che rappresentino realtà particolarmente significative per lo sviluppo turistico della provincia; di cui 1 membro tra i soci pubblici e 1 membro tra i soci privati;

e) 1 membro designato tra i soci ordinari.

Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio accogliendolo tra i componenti di cui sopra alla lettera b) e c).

Qualora in sede di Assemblea non si potesse procedere alla nomina di uno o più Consiglieri, secondo la procedura di cui sopra, la nomina stessa sarà effettuata dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

I Consiglieri restano in carica 3 anni.

Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Baluardo Quintino Sella, n. 40 – 28100 Novara – tel. 0321-394059 fax 0321-631063

Sito internet: www.turismonovara.it e-mail: info@turismonovara.it

(art. 15 Statuto dell'Ente¹)

L'Agenzia turistica locale della provincia di Novara ha il compito di organizzare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e promozione turistica.

In particolare è nata con l'intento di fornire assistenza ai turisti, promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed eventi diretti ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno.

Nella sua opera l'Agenzia, in quanto Consorzio, ha l'appoggio e la collaborazione di numerosi soci, del settore pubblico e privato che, credendo nell'importante risorsa rappresentata dal turismo, hanno aderito alla APTL fornendole una solida base su cui sviluppare il turismo novarese, puntando sull'arte, l'architettura, l'enogastronomia, la natura, le tradizioni di cui le nostre terre sono ricche.

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

VICENZI MARZIA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 114 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: per i Consiglieri un emolumento lordo pari a euro 30,00 per ogni partecipazione alle sedute di Consigli Direttivi e Assemblee, a cui si aggiungono il rimborso spese chilometriche (secondo tariffa ACI) ed eventuali rimborsi spese per l'espletamento dei compiti istituzionali.

¹ Art.15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove e precisamente: il Presidente, il Vice Presidente e Consiglieri. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea.

Almeno un terzo dei Consiglieri è designato dai soci soggetti privati.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituti.

**AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ASTI –
ASTI TURISMO - A.T.L.**

Piazza Alfieri, n. 29 – 14100 Asti – tel. 0141-530357/ 0141-353034 fax 0141-538200

Sito internet: www.astiturismo.it e-mail: info@astiturismo.it

(art. 16 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio opera a livello provinciale, in accordo con enti pubblici e privati, associazioni ed altri soggetti che siano interessati ad iniziative di sviluppo turistico settoriale.

Esso si propone di promuovere, accogliere, informare, assistere, coordinare attività o manifestazioni che abbiano carattere turistico o culturale.

**CONSIGLIO DIRETTIVO
NOMINA DI 1 RAPPRESENTANTE**

DEMETRIO DOMENICA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione n. 150 del 29-03-2012 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2015**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi

¹ **Art. 16 –**

Consiglio Direttivo(ex art. 15 e 16)

Il Consiglio direttivo del Consorzio AstiTurismo ATL è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri, compreso il Presidente. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci con votazione separata rispetto a quella per l'elezione del presidente e garantendo la rappresentanza delle componenti pubblica e privata

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili

Se alla naturale scadenza l'assemblea non ha ancora provveduto al rinnovo del direttivo, i Consiglieri rimangono in carica fino alla nuova assemblea dei Soci.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Consorzio, per la sua direzione ed amministrazione, fatte salve soltanto quelle operazioni che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

In particolare il Consiglio:

- esamina le domande di adesione al consorzio e rilascia un parere sull'ammissione dei nuovi consorziati;
- delibera sull'accettazione e sull'utilizzo delle liberalità in denaro, delle donazioni e dei lasciti;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- predispose il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti del consorzio e le sue eventuali variazioni entro il 31 ottobre di ciascun anno a cui si riferisce l'attività sulla base degli indirizzi dell'assemblea e ne cura l'attuazione;
- propone l'ammontare dei contributi straordinari in rapporto ad evenienza particolari;
- fissa i termini entro i quali i consorziati devono versare le quote e i contributi richiesti o dovuti;
- esprime il parere sulle cause di esclusione dei soci;
- cancella il socio deceduto o receduto;
- redige i progetti di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca direttori, dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori, comitati tecnici ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, ne fissa i compiti e i compensi;
- determina l'eventuale organico del personale, delibera le modalità di assunzione, provvedendo ai conseguenti adempimenti;
- conferisce e revoca procure;
- convoca l'assemblea straordinaria;
- istituisce sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti, succursali, rappresentanze e simili senza formalità alcuna;
- esplica ogni atto ulteriore, necessario al conseguimento degli scopi sociali, all'applicazione dello statuto e del regolamento;
- verifica il rispetto della maggioranza di capitale pubblico.

Il Consiglio può demandare ad uno dei suoi membri o a qualsiasi persona anche estranea all'associazione, l'incarico da espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che sia necessario per il normale svolgimento delle operazioni statutarie e sociali, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri.

ATL BIELLESE – AGENZIA DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

Piazza Vittorio Veneto 3 – 13900 - Biella – tel. 015-351128 fax 015-34612

Sito internet: www.atl.biella.it e-mail: info@atl.biella.it

(Art. 15 Statuto dell'Ente¹)

Il Consorzio si propone di organizzare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati ed in particolare:

- a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica regionale;*
- b) fornisce assistenza ai turisti, comprese la prenotazione di servizi di intrattenimento e di svago e l'attività di tutela del consumatore turistico;*
- c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;*
- d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica.*

Il Consorzio potrà compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussorie anche a favore di terzi, la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società;

- e) realizza campagne di comunicazione su tematiche dell'offerta biellese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza locale, coinvolgendo gli imprenditori turistici.*

CONSIGLIO DIRETTIVO DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO

MONTI GIULIO, MICHELE, ADOLFO

AUTOCANDIDATO

(Designato con Deliberazione n. 311 del 22-12-2009 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **24/02/2012** – data di insediamento: **25/02/2011**

Requisiti: nessun requisito specifico richiesto

Compensi: non sono previsti compensi

¹ Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 13 membri sino ad un massimo di 21, tra i quali verranno scelti un Presidente ed uno o due Vicepresidenti.

I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con il seguente criterio: il 70% (settanta per cento) dei componenti verrà indicato dai soggetti pubblici.

I Consiglieri restano in carica 3 anni.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo i Consorziati designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un amministratore delegato nella persona del Consigliere designato dai soggetti privati, delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

TUTELA AMBIENTE

CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO LA REGIONE

c/o Assessorato all'Industria – Via Pisano, 6 – tel. 011- 4321495 – Fax. 011- 4324991
(art. 33, l.r. n. 44/2000¹)

La Conferenza dei Servizi ha il compito di esaminare le istanze riferite a Cave ubicate in Aree protette a rilevanze regionali e di Cave di Prestito per la realizzazione di Opere Pubbliche definite negli accordi di programma tra Stato-Regioni

NOMINA DI 3 ESPERTI EFFETTIVI DI CUI UNO IN GEOLOGIA E GIACIMENTI, UNO IN TECNICA MINERARIA, UNO IN SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

VALENTE ARNALDI ANDREA	(esperto in geologia e giacimenti)	AUTOCANDIDATO
ACCATTINO GIUSEPPE *	(esperto in tecnica mineraria)	AUTOCANDIDATO
FIGLIO VITTORIO	(esp. in sistemazioni idraulico-forestali)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 54 del 09-11-2010 del Consiglio Regionale)

NOMINA DI 3 ESPERTI SUPPLENTI DI CUI UNO IN GEOLOGIA E GIACIMENTI, UNO IN TECNICA MINERARIA, UNO IN SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

BONETTO SABRINA M.R.	(esperto in geologia e giacimenti)	AUTOCANDIDATO
FONTANA GREGORIO * (Del. 55 del 16/11/2010)	(esperto in tecnica mineraria)	AUTOCANDIDATO
VIETTI NICLOT M. MADDALENA	(esp. in sistemazioni idraulico-forestali)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 54 del 9-11-2010 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: gettone di presenza di € 150,00 lordo
Requisiti: Art. 33, l.r. n. 44/2000, comma 2, lettera e

¹ Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 31, presso l'Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza dei Servizi è così formata:
 - a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
 - b) da un rappresentante della Provincia interessata;
 - c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
 - d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
 - e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
 - a) il Presidente dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta interessata o suo delegato;
 - b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d. lgs. 40/1999 ;
 - c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.
4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

**COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

c/o Assessorato Parchi Via Nizza 18 -10125 Torino - tel. 011-4321387 fax 4324579

(Art. 8, legge regionale n. 69/80¹)

La Commissione esprime pareri e supporta la Giunta regionale nelle finalità previste dalla L. r. 30 maggio 1980, n. 69.

NOMINA DI 3 RAPPRESENTANTI

BADINO GIOVANNI	AUTOCANDIDATO
BELLONI CARLINO	AUTOCANDIDATO
QUENDA PIERALBERTO *	AUTOCANDIDATO

NOMINA DI 2 ESPERTI SENTITA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

MOTTA MICHELE	UNIVERSITA' DI TORINO
PIANA FABRIZIO	UNIVERSITA' DI TORINO

(Nominati con Decreto n. 17 del 2-12-2005 del Presidente del Consiglio Regionale)
D.P.G.R. n. 41 del 18.04.2006

Durata in carica: Termine legislatura
Compensi: L.r. n. 33/76
Requisiti: esperti in materia speleologica

Procedura temporaneamente sospesa

¹ Art. 8.

E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:

- l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi Regionali o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio Regionale, nominati dal Consiglio stesso con voto limitato a due nominativi;
- quattro esperti del settore designati dall'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e due esperti designati dal Club Alpino italiano;
- due esperti nominati dal Consiglio Regionale, sentita l'Universita' degli Studi di Torino.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.

La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" – ONLUS

Via G. Pomba, 23 – 10123 Torino – tel. 011-5714750 fax 011-5714751

Sito internet: www.fondazioneambiente.org e-mail: info@fondazioneambiente.org

(Art. 13 Statuto Fondazione¹)

La Fondazione, quale Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS), opera nel territorio della Regione Piemonte, persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione e seminari, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione attiva dell'approntamento ed alla gestione delle attività connesse al predetto ambito.

**COLLEGIO DEI REVISORI
DESIGNAZIONE DI 1 MEMBRO**

ROLANDO SARA

AUTOCANDIDATO

(Designata con Deliberazione n. 109 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **20/07/2014**

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili

Compensi: ai componenti compenso annuo di € 3000 – al Presidente compenso annuo di € 4500

¹ Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, nominati rispettivamente, su designazione della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di un terzo, con funzioni di Presidente, della Provincia di Torino;
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo sull'andamento finanziario della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche di cassa,
3. I revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.

URBANISTICA

COMMISSIONE TECNICA URBANISTICA - C.T.U.

c/o Assessorato Politiche Territoriali - C.so Bolzano 44 - 10121 Torino tel. 011-4324133 fax 011-4322943

(Art. 12, legge regionale n. 70/91¹)

La Commissione Tecnica Urbanistica è un organo consultivo della Giunta Regionale.

La composizione e le funzioni della stessa sono disciplinate dagli artt. 76,77,77bis e 78 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.

In particolare la C.T.U. esprime parere su:

- Disegni di legge, regolamenti e programmi o piani della Regione, ovvero su tutti gli atti regionali per i quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere di detta Commissione;
- Piani Regolatori Generali dei Comuni, inviati in Regione per l'approvazione;
- Revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'art. 17 della citata Legge Urbanistica Regionale, degli strumenti urbanistici dei Comuni (con popolazione superiore ai diecimila abitanti), nonché di strumenti urbanistici intercomunali (quando la popolazione complessiva residente nei Comuni interessati superi i ventimila abitanti); e, in ogni caso, le revisioni o varianti che, sottoposti all'esame regionale, siano tali da dover essere restituiti ai Comuni per venire sostanzialmente rielaborati;
- Strumenti urbanistici per i quali la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano acquisire – sulla base delle indicazioni contenute nelle delibere di adozione degli strumenti stessi – il parere della Commissione, ovvero per i quali la richiesta di formulazione del parere è stata rivolta – sempre all'interno della Delibera di adozione – dai Comuni o loro Consorzi o ancora delle Comunità montane.

DESIGNAZIONE DI 8 ESPERTI

CENA MARIO	(esperto in pianific. territoriale ed urbanistica)	AUTOCANDIDATO
FERRERO FRANCO	(esperto in pianific. territoriale ed urbanistica)	AUTOCANDIDATO
CHIRICO FORTUNATA *	(esperto in pianific. territoriale ed urbanistica)	AUTOCANDIDATO
ESPOSITO MAURO *	(esperto in pianific. territoriale ed urbanistica)	AUTOCANDIDATO
MINERVINO CARMINE *	(esperto in pianific. territoriale ed urbanistica)	AUTOCANDIDATO
GENOVESE GIUSEPPE	(esperto in geologia)	AUTOCANDIDATO
VIETTI NICLOT M. MADDALENA	(esperto in materia di ambiente a agricoltura)	AUTOCANDIDATO

(Nominati con Deliberazione n. 51 del 9-11-2010 del Consiglio Regionale)

FERRARIS GIORGIO (esperto in pianific. territoriale ed urbanistica) AUTOCANDIDATO
(Nominato con Deliberazione n. 71 del 1°-03-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: Termine legislatura

Compensi: gettone di presenza € 77,47 ai sensi della l.r. 7 agosto 1997, n.48.

Requisiti: vedi art. 12, riportato in nota.

¹ Art. 12.

1. L'art. 76 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 76 - Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)

E' istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.

La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.

La Commissione Tecnica Urbanistica e' composta da:

- a) l'Assessore Regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed Urbanistica, la viabilita' e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi;
- c) tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione Regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
- d) sette esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine Regionale dei Geologi, dall'Universita' degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della meta' dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 9, secondo comma. E' facolta' dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.

I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed Urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.

I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.

I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facolta' di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

Il Presidente della Commissione puo' invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilita' di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.

I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.

La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma del presente articolo puo' essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.

Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento".

COMITATO PROMOTORE PRUSST 2010 PLAN

C/o Comune di Settimo - Piazza della Libertà, n. 4 - 10036 Settimo Torinese tel. 011-8028277 – fax 011- 8028357

e-mail: ambiente.territorio@comune.settimo-torinese.to.it

(Art. 13 Statuto dell'Ente¹)

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di indirizzo e di controllo per l'attuazione del PRUSST 2010 PLAN.

PRUSST 2010 PLAN è un programma che si occupa dei problemi di margine tra sistemi insediativi, in ambito della fascia nord-est della Città di Torino e i comuni confinanti della prima cintura, ed ha per obiettivo l'attuazione di politiche complesse sul recupero ambientale, sulla mobilità, sul governo dello sviluppo; un programma finalizzato – coerentemente al D.M. 8/10/99 – alla “realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale ed urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività”.

L'area di attenzione del programma si identifica nel settore nord-est dell'area metropolitana, compreso tra il torrente Stura e il fiume Po, su cui si attestano la fascia nord del territorio urbanizzato della Città di Torino e il territorio dei Comuni di Borgaro, Leini, Settimo Torinese: un bacino demografico di circa cinquecentomila abitanti, con la presenza di innumerevoli attività economiche, che condivide problemi, opportunità e aspettative.

Il Comitato, in particolare, esplica la propria attività:

- *definendo gli obiettivi operativi da conseguire;*
- *compiendo azioni di impulso e di coordinamento strategico, curando i rapporti con le autorità di governo di enti e soggetti interessati;*
- *delineando le politiche di intervento coerenti con il Programma, attraverso una definizione dei contenuti operativi e provvedendo alle specificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;*
- *controllando il conseguimento dei risultati e le modalità di conseguimento degli stessi da parte dei soggetti chiamati a collaborare nell'attuazione del programma;*
- *approvando programmi e progetti.*

Il Comitato relaziona annualmente ai Consigli Comunali dei tre Comuni partecipanti sull'andamento del Programma PRUSST 2010 PLAN attraverso il Presidente ovvero attraverso un membro del Consiglio Direttivo delegato.

COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA DI 1 MEMBRO EFFETTIVO

BISCOLA NADIA

AUTOCANDIDATO

(Nominata con Deliberazione n. 110 del 20-07-2011 del Consiglio Regionale)

Durata in carica: 3 anni

Scadenza: **2014**

Compensi: erogati in base alle tariffe professionali.

Requisiti: iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

¹ Art. 13

(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei Revisori contabili.

Di essi due, tra cui il Presidente, sono nominati dalla Provincia di Torino ed uno dalla Regione Piemonte.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato esprimendo con relazione scritta il proprio parere sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono assistere a quelle del Gruppo di Consultazione.

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 2405 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Appendice legislativa

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

(omissis)

Art. 37

Commissione consultiva per le nomine

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento

(omissis)

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, n. 39

Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati

Publicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, Suppl. n. 12.

Art. 1

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

Art. 2

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di

controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto (1), nel rispetto della rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72, commi 3 e 6, dello Statuto (2) (3).

(1) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

(2) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

(3) I criteri per le nomine in enti e istituzioni operanti nell'ambito dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi del presente comma, sono stati approvati con Delib. G.R. 28 febbraio 2000, n. 44-29481.

Art. 3

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e Società a partecipazione regionale.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 4

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta,

designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 5

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 6

1. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 7

[1. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta alla Commissione consultiva

per le nomine la verifica sulla rispondenza delle nomine stesse ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e sul rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi del terzo e dell'ultimo comma dell'articolo 72 dello Statuto (4).

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consultiva per le nomine, nel termine di venti giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, lo schema del provvedimento con gli elementi necessari alle verifiche di competenza della Commissione stessa] (5).

(4) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

(5) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 8

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale. Tale elenco dovrà indicare:

a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;

b) la data entro cui dovrà essere effettuata;

c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;

d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;

e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

4. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

Art. 9

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina (6).

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.

3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.

5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 novembre 2001, n. 28. Il testo originario era così formulato: «1. Le candidature devono pervenire

all'organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.».

Art. 10

1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1. Tale pubblicazione è disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2 (7).

(7) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 11

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 12

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 13

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale;

sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione - nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga

la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina (8);

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

(8) Il punto 2) è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1996, n. 9.

Art. 14

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso si verifichino, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.

3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è

dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 15

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta regionale.

3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

Art. 16

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione (9), gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.

2. Per le società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.

3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla

sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

(9) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

Art. 17

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 18

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge, nonché, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine (10).

3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli organi a seguito della

cessazione dalla carica di uno o più componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

(10) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

Art. 19

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data (11).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.

4. Se, in tale periodo, il Consiglio regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono

carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

(11) In sede di prima applicazione della legge, l'art. 1 della L.R. 17 agosto 1995, n. 68 ha disposto che il termine di 90 giorni è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 20

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e, in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10), la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10) e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio regionale connesso al suo rinnovo).

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 40.

Sospensione del periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42

ART. 1

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

Art. 79

Votazione per le nomine

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.

2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.

4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati

eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.

6. L'Ufficio di Presidenza predispose le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.

7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge

(omissis)

LEGGE 19 MARZO 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.

(omissis)

Capo II - Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti

(omissis)

15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione

di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio]¹;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di

appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura

di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della

commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza,

con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.²

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa .

1. Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

2. Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro l'intero articolo è stato abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunemente denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi ora gli artt. 58-59-94 dello stesso decreto.

LEGGE 15 LUGLIO 1994, n. 444

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (1)

Publicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 18 settembre 1992, n. 381, D.L. 19 novembre 1992, n. 439, D.L. 18 gennaio 1993, n. 7, D.L. 19 marzo 1993, n. 69, D.L. 20 maggio 1993, n. 150, D.L. 19 luglio 1993, n. 239, D.L. 17 settembre 1993, n. 363, D.L. 19 novembre

1993, n. 463, D.L. 17 gennaio 1994, n. 33, e D.L. 17 marzo 1994, n. 179.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994,
N. 293 (1)**

(1) Le modifiche sono state inserite nel testo del decreto-legge, di seguito riportato.

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1994, n. 293
Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1994, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444 (Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179, non convertiti in legge.

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici (1).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

2. Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

3. Proroga degli organi - Regime degli atti.

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli

atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (2).

(2) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge.

4. Ricostituzione degli organi.

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (3).

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano

gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse (4).

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

8. Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed

operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

9. Adeguamento della normativa regionale.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti (5).

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

10. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, N. 33.
Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso
l'Amministrazione Regionale

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.

Art. 2.

Il gettone di cui al precedente articolo non compete:

- a) ai dipendenti della Regione Piemonte;
- b) ai pubblici amministratori in relazione ai propri compiti di istituto.

Per il gettone spettante ai dipendenti di altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le vigenti norme che ne disciplinano il trattamento economico.

A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di piu' Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi, non puo' essere corrisposto dalla Regione un numero di gettoni superiore a 8 per ogni mese. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti o segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami inerenti la ammissione o la promozione nell'ambito del ruolo del personale regionale.

Art. 3.

Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il proprio mezzo di trasporto con le modalita' e nella misura chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18-12-1973, n.836, e l'indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.

Art. 4.

S'intendono abrogate eventuali norme, regolanti la materia, in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto dalla legge regionale 26 giugno 1973, n. 14.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 84 - 96 - 226 - 380 - 424 - 425 - 679 - 680 - 726 - 818 - 822 ed 892 e dallo stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi.

Altri riferimenti legislativi:

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

(GU n. 174 del 29-7-2003, Suppl. Ordinario n. 123)

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, n. 88 .

Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 1994, n. 645.

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.